

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N 1704-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6 - FINANZE E TESORO)

(RELATORI MORANDO e POLIDORO)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
dal **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**
e dal **Ministro delle finanze**

di concerto col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

col **Ministro della difesa**

col **Ministro dell'interno**

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

e col **Ministro dei lavori pubblici**

(V Stampato Camera n 2372)

*approvato a seguito di stralci (atto Camera n 2372 bis) dalla Camera dei
deputati il 15 novembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 1996*

INDICE

| | | |
|---|-----|----|
| Relazione | Pag | 3 |
| Pareri | | |
| - della 1 Commissione permanente | » | 17 |
| - della 2 Commissione permanente | » | 20 |
| - della 3 Commissione permanente | » | 24 |
| - della 4 Commissione permanente | » | 25 |
| - della 7 Commissione permanente | » | 26 |
| - della 8 Commissione permanente | » | 30 |
| - della 9 Commissione permanente | » | 32 |
| - della 10 Commissione permanente | » | 34 |
| - della 11 Commissione permanente | » | 35 |
| - della 12 Commissione permanente | » | 40 |
| - della 13 Commissione permanente | » | 42 |
| - della Giunta per gli affari delle Comunità europee | » | 43 |
| Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione | » | 47 |

ONOREVOLI SENATORI - Le Commissioni riunite 5 e 6 hanno esaminato il disegno di legge n 1704 collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997 e ne propongono l'approvazione con alcune modificazioni sulla base delle seguenti considerazioni

Le disposizioni in materia di spesa (Titolo I)

Quella che il disegno di legge collegato contribuisce a definire era e resta una manovra di finanza pubblica necessaria e sufficiente a creare le condizioni dell'ingresso dell'Italia nel nucleo iniziale dell'Unione Monetaria Europea

Il Parlamento non deve ridurre il rigore della manovra ma rafforzarlo. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati conseguono questo scopo

Del resto anche l'opposizione ha mostrato di condividere la scelta di accelerare il passo verso il rispetto dei parametri di Maastricht quando ha deciso di presentare una contromanovra finanziaria che realizza un contenimento del fabbisogno per 62 mila miliardi. Questo dimostra che maggioranza e opposizione condividono la scelta circa l'entità della manovra necessaria perchè condividono l'obiettivo della presenza dell'Italia nel nucleo iniziale dell'Unione Monetaria Europea

Per giungere a questa meta è stato compiuto un faticoso percorso in entrambi gli schieramenti nel Polo della Libertà e nella maggioranza che sostiene il Governo Prodi. Per rendersi conto di quanto grande sia stata questa fatica basta andare a rileggere i programmi elettorali presentati da singole forze politiche - che fanno parte dei due schieramenti - a proposito del Trattato di Maastricht e dell'opportunità o meno di compiere i sacrifici necessari per rispettare i parametri di convergenza delle economie europee fissati da quel trattato

La verità è che in entrambi gli schieramenti si sono presentate allora ed hanno continuato a confrontarsi successivamente tre distinte posizioni: la prima nettamente contraria a Maastricht e all'Unione Monetaria; la seconda favorevole alla realizzazione dell'Unione Monetaria ma sostenitrice della necessità e della possibilità di modificare i parametri di convergenza e di allungare i tempi fissati negli accordi europei; la terza convinta sostenitrice dell'Unione Monetaria e della indispensabilità del rispetto dei parametri nei tempi fissati.

A luglio queste tre posizioni presenti nella maggioranza di Governo si sono misurate senza che il confronto giungesse a un esito ben definito. Di qui la proposta del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di una sostanziale pausa di riflessione e il rinvio all'autunno. A settembre il Governo ha compiuto la scelta anticipare al 1997 la manovra prevista per il 1998 e impegnarsi per il rispetto dei parametri di Maastricht secondo i tempi previsti.

È curioso che i commentatori politici e gli osservatori economici abbiano così poco sottolineato il fatto che anche nel Polo della Libertà si sono misurate - *mutatis mutandis* - queste stesse tre posizioni: la scelta di presentare una «controfinanziaria» che «vale» 62.000 miliardi dimostra che anche nel Polo il confronto ha avuto lo stesso esito. È importante che oggi si possa dire - al di là dell'asprezza dello scontro sui contenuti della manovra - che la scelta di portare l'Italia nel nucleo iniziale dell'Unione Monetaria Europea è una scelta di *by-partisan* così come accade in tutte le grandi democrazie europee.

Il Senato esamina in seconda lettura il provvedimento collegato e gli altri documenti di bilancio e può valutare meglio - rispetto alla Camera - i pregi e i limiti della

manovra. Il tempo trascorso dalla sua presentazione consente infatti di verificarne non già gli effetti (che si produrranno soltanto a manovra approvata dal Parlamento) ma l'accoglienza da parte dei mercati delle forze sociali e degli operatori economici.

Questa manovra - almeno sotto il profilo degli effetti d'annuncio - non scoraggia la timida ripresa che è in atto della produzione industriale. È assurdo pretendere di misurarne l'entità in rapporto ai dati dell'anno scorso. Rispetto ai mesi centrali del 1996 una ripresa c'è e è innegabile. Tanto da rendere legittima una previsione di aumento del PIL attorno all'1,5 per cento. Un dato che potrebbe consolidarsi ove si manifestasse con più forza la ripresa negli altri Paesi europei e segnatamente nella locomotiva tedesca.

Il ritmo di crescita è molto rallentato rispetto alle *performances* degli anni scorsi? Certamente. La stretta che è in atto in tutta Europa determinata dallo sforzo di convergenza sui parametri di Maastricht frena lo sviluppo. E la stretta in atto in Italia è ancora più forte a causa del fardello immane del debito pubblico.

Da molte parti è stato sottolineato l'effetto di riduzione del reddito disponibile che questa manovra può determinare. Non si vuole minimamente sottacere e sottovalutare questo rischio. Esso è reale anche se i contenuti concreti della manovra sono a nostro avviso tali da mitigarne l'impatto recessivo. Non si dica tuttavia che la relazione tecnica del Governo alla manovra di finanza pubblica non sconta questi effetti. È vero infatti che da sempre la contabilità pubblica non incorpora gli effetti attesi o derivati da manovre di contenimento della spesa sul volume dei consumi.

I dati relativi all'andamento dell'inflazione sono straordinariamente positivi. Tassi d'inflazione europei sono già a portata di mano.

La riduzione dell'inflazione non è un dato congiunturale. Si viene affermando nel Paese una cultura della stabilità che influenza profondamente i comportamenti delle parti sociali e degli operatori economici. Sembra

no molto lontane le polemiche di luglio sul tasso di inflazione programmato sulla sua presunta inattendibilità e sulle misure necessarie per far fronte ad un suo ipotetico sfondamento. Piuttosto occorre usare grande equilibrio nell'approvare norme come quelle relative al possibile aumento delle tasse sul metano e sulla benzina che le Regioni sono autorizzate a realizzare in presenza di una riduzione dei trasferimenti dello Stato centrale. Si tratta infatti di prezzi «strategici» il cui aumento - per quanto limitato - potrebbe determinare tensioni inflattive in tutto il sistema.

Per quanto attiene ai tassi di interesse è stato già raggiunto il livello atteso per fine 1997. È nota la drastica riduzione degli oneri per il servizio del debito pubblico che si è determinata da aprile ad oggi mentre il differenziale sui tassi di interesse della Repubblica federale tedesca è ai minimi storici.

Sarebbe del tutto errato calcolare gli effetti determinati da questa manovra sul corpo della società italiana senza tener conto della drastica riduzione dei tassi di interesse che è in atto. Da questa riduzione dei tassi le imprese indebitate con il sistema bancario traggono già oggi benefici calcolabili in migliaia di miliardi su base annua. Gli stessi lavoratori che hanno rinnovato i contratti non possono non giovarsi degli effetti positivi che sul loro reddito vengono determinati dall'avvicinarsi dell'inflazione reale all'inflazione programmata.

Certo i tassi di interesse di mercato non hanno ancora subito una proporzionale riduzione. È una delle conseguenze determinate dalla inefficienza di parti importanti del sistema bancario italiano e del troppo alto volume di sofferenze dello stesso.

C'è da considerare poi il sostanziale azzeramento del debito estero. È possibile che di questo clamoroso risultato si accorgano soltanto i Paesi europei nostri competitori?

Si dice invece che questa manovra contiene pochi tagli di spesa e troppi aumenti d'entrata. Ma si sa che nel corso delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 1992 ad oggi è stata tagliata drasticamente la spesa pubblica fino ad accumulare un

avanzo primario che non ha pari nell'Unione Europea

C'è ancora spazio per altri tagli e altri risparmi? Certamente. Ma ormai effettivi risparmi possono derivare soltanto da azioni incisive di riforma dello Stato sociale e della pubblica amministrazione. L'azione di riduzione delle spese non può essere il frutto di tagli effettuati in modo indiscriminato. Oggi è necessario usare il bisturi del riformatore se non si vogliono determinare effetti sociali ed economici devastanti e alla lunga contraddittori rispetto allo stesso processo di risanamento. Non c'è più spazio per la riduzione percentuale generalizzata di tutte le voci della spesa pubblica. E le riforme devono arrivare, stanno arrivando. Lo dimostrano i due provvedimenti cosiddetti Bassanini (atti Senato n. 1034 e 1124) ed la nuova legge sulla struttura del bilancio che l'Aula del Senato (atto Senato n. 1217) ha approvato nelle settimane scorse e che costituisce uno strumento importante anche ai fini del contenimento, oltre che del controllo della spesa. Nella spesa sociale italiana che è tanta parte della spesa pubblica si manifestano forti sperequazioni. Ma sono proprio queste ultime che rendono indispensabile una azione di riforma che cancelli privilegi e riconosca nuovi diritti.

Nel disegno di legge sono presenti anche evidenti limiti. Soprattutto vi è un limite politico su questa manovra: si è determinata una rottura del confronto e del dialogo tra maggioranza e opposizione. Ciò è derivato prevalentemente dalle scelte e dagli errori di quest'ultima. Ma la maggioranza non può rifiutare di prendere atto che c'è una rottura da ricomporre e deve assumere una precisa iniziativa politica volta al suo superamento.

In sede di Commissioni riunite si è tentata questa strada.

L'opposizione del Polo aveva motivato con due argomenti la sua scelta che giornalmisticamente si può chiamare avventiniana: nel disegno di legge collegato è presente un numero troppo elevato di deleghe al Governo e i principi e gli indirizzi per l'esercizio di queste deleghe sono troppo imprecisi

e vaghi, così che non sarebbe possibile all'opposizione intervenire né per correggerle con emendamenti né per controproporre nessuno sa cos'è il contributo per l'Europa, così che risulta impossibile un confronto di merito su questo fondamentale contenuto della manovra. Nel corso del confronto alla Camera si è poi aggiunto un terzo fattore di scontro: l'introduzione nel disegno di legge di un certo numero di decreti legge in scadenza.

Si tratta di argomenti quindi che ineriscono l'agibilità stessa del confronto parlamentare e legittimano - agli occhi dell'opposizione - una scelta di rifiuto del confronto in Aula.

La maggioranza ha inteso avanzare al Polo una proposta atta a superare la situazione di *impasse* che si è determinata.

In primo luogo per ciò che riguarda le deleghe si è pensato esista lo spazio - dopo che la Camera ne ha stralciate tre - per precisare contenuti e indirizzi di molte delle altre. Si trattava di proseguire e di intensificare un lavoro che è già stato compiuto alla Camera e che già in quella sede ha prodotto ottimi frutti, in particolare per la delega sull'IREP e per quella sull'IVA.

È interesse generale rafforzare il potere di controllo del Parlamento sui decreti legislativi del Governo conseguenti all'esercizio della delega. L'onorevole Berlusconi ha detto nel suo intervento alla Camera di riconoscere la piena legittimità del ricorso alla delega per riforme di grande complessità tecnica quali sono quelle fiscali. Ma - si è detto - se anche nel 1971 si ricorse alla delega al Governo per la riforma fiscale in quell'occasione ben altre furono le garanzie circa l'effettivo potere di controllo del Parlamento sui decreti delegati. Benissimo è possibile prevedere che anche in questo caso si ricorra attraverso un emendamento al disegno di legge collegato che potrà essere rappresentato in Assemblea alla costituzione di una commissione bicamerale che lavori secondo le procedure e con i poteri che vennero allora assegnati alla famosa commissione dei trenta.

Nell'articolo 10 sono stati definiti i prelievi straordinari necessari per accelerare il

riequilibrio dei conti pubblici e conseguire gli obiettivi richiesti dai parametri di Maastricht per l'avvio dell'Unione monetaria

Si tratta in particolare di un contributo straordinario sui redditi di un prelievo sul trattamento di fine rapporto e di una accelerazione del prelievo di somme dichiarate e non versate ai fini delle imposte dirette e dell'IVA

Il contributo straordinario sui redditi si configura come autonomo rispetto ad altri tributi o contributi sebbene rifletta molte delle caratteristiche della vigente IRPEF. Il prelievo è commisurato al reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 1996 e non è deducibile ai fini della determinazione di imposte, tasse e contributi né è compensabile con eventuali crediti d'imposta o di altri contributi. Il contributo è determinato applicando al reddito imponibile IRPEF aliquote comprese tra lo 0 e il 3,5 per cento con riferimento a cinque scaglioni di reddito. Detrazioni sono previste per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari a carico. Viene inoltre prevista una detrazione di lire 80.000 elevate a 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. Si applicano le disposizioni già vigenti in base alle quali il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000. In generale il meccanismo applicativo comporta un tetto di esenzione per i contribuenti non lavoratori dipendenti di 17,2 milioni mentre per i soggetti che fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente la soglia di esenzione sale a 23,5 milioni. Riguardo alla procedura di riscossione si prevede in linea generale che essa avverrà sulla base delle dichiarazioni dei redditi (modelli 740 e 730) opportunamente modificate. Per i lavoratori dipendenti tuttavia è previsto l'operare del sostituto d'imposta che a partire dal periodo di paga di aprile 1997 e fino a novembre 1997 eseguirà le ritenute con le stesse modalità previste per l'IRPEF. Le norme relative alla regolarizzazione degli omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA prevedono che il contribuente provveda a versare entro il termine del 30

settembre 1997 l'imposta dovuta ed una sovrattassa differenziata in relazione all'anno d'imposta interessato dalla regolarizzazione senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Per le imposte dirette i contribuenti potranno beneficiare delle disposizioni per sanare le violazioni commesse con riguardo ai versamenti relativi all'anno d'imposta 1995 e precedenti per l'IVA la norma riguarda le violazioni relative agli anni 1993 e successivi compreso il 1996.

Sulle altre disposizioni pur non entrando nel contesto specifico delle norme è bene segnalare taluni problemi aperti.

In materia sanitaria i commi da 1 a 4 dell'articolo 1 si propongono di realizzare un risparmio per 200 miliardi nel 1997 e a regime una minore spesa di 2.750 miliardi. Dalle misure relative al rafforzamento dei *day hospital* sono attesi risparmi per 370 miliardi. Grande rilievo assumono le norme sull'incompatibilità relativa all'esercizio della libera professione del personale medico del Servizio sanitario nazionale. Merita una menzione particolare la determinazione del tetto della spesa farmaceutica.

Dal complesso degli articoli relativi alla Sanità emergono tre questioni degne di attenzione.

La prima è relativa proprio al tetto della spesa farmaceutica. Esso appare per l'ennesima volta sottostimato. È giusto e corretto finanziariamente continuare con questa pratica? Le Commissioni riunite hanno ritenuto di no e sono intervenute sul punto come specificato in seguito.

La seconda riguarda l'attività professionale intramuraria del personale medico del Servizio sanitario nazionale. Assolutamente condivisibile appare il principio e merita un giudizio positivo la scelta di affrontare finalmente questo tema della incompatibilità che è stato uno dei fattori di crisi del Servizio sanitario nazionale fin dalla sua nascita. Proprio per questo potrebbe essere più utile - almeno in una prima fase - affermare nettamente l'esclusività del rapporto tra professionista e Servizio sanitario nazionale consentendo poi che sia l'Azienda pubblica a stabilire relazioni con trattuali con privati per le prestazioni pro-

fessionali anche extramurarie del suo personale

La terza si riferisce al cosiddetto «sconto» ai farmacisti. Oggi esso è calcolato al netto dell'IVA. Ma i risparmi in relazione tecnica sono calcolati al lordo dell'IVA. È piuttosto evidente che il risultato cambia.

Sul personale della pubblica amministrazione il senatore Vegas ha sostenuto che il blocco del *turnover* previsto per il solo 1997 si traduce di fatto in una norma di maggiore spesa poiché nel 1998 esso verrebbe completamente superato.

A parte il fatto che l'effetto del blocco del *turnover* sarà computato solo a consuntivo non sul saldo netto da finanziare ma soltanto sul fabbisogno (metodo questo che merita a mio avviso una qualche censura) a parte il fatto che nel 1998 rientrerebbe in vigore la legislazione vigente e quindi il *turnover* si realizzerebbe solo nella percentuale del 10 per cento. C'è da mettere in evidenza una questione di fondo: nel corso di questi lunghi anni il blocco del *turnover* non ha dato sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica - i risultati attestati - sì è fatto troppo ricorso alle deroghe e troppo poco alla mobilità del personale all'interno della pubblica amministrazione. A partire dal 1993 gli effetti sono stati più significativi. Cosa se ne deduce? Che se si assume davvero il tasso di cessazione del 2,3 per cento del 1994 anche per il 1995 e il 1996 il risparmio che ne deriva è molto più grande di quello del 1992 e del 1993.

La Camera ha approvato su questo punto un complesso di modifiche su cui è necessaria una attenta valutazione al fine di verificarne gli effetti finanziari. In qualche caso è possibile che essi siano virtuosi come può accadere per le modifiche approvate circa il personale del Servizio sanitario nazionale.

Sulla scuola la Camera ha approvato un emendamento che riduce il numero degli alunni per classe. Il minor risparmio determinato da questo emendamento è dapprima ridotto ma cresce già nel 1998 a 800 miliardi per arrivare a 1.800 nel 1999. È noto che questo minore risparmio è stato compensato dalla Camera con un anticipo

del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto (TFR).

Ora la domanda che dobbiamo porci è quella relativa all'effetto che questa norma può avere sull'intero disegno di ristrutturazione del settore scolastico da cui è atteso un significativo effetto di riduzione della spesa in uno dei settori portanti del *welfare* italiano.

In ogni caso le Commissioni riunite hanno ritenuto inopportuna la conservazione della copertura abolendo la norma che quest'ultima si proponeva di finanziare confermando quindi la modifica della Camera nell'ambito di una revisione dei criteri di copertura finanziaria che ha soppresso anche l'aumento dell'IVA sulle *pay TV* che non si giustificava al di fuori di un più ordinato disegno di riforma del settore.

Molte le norme del disegno di legge che si riferiscono al settore della difesa e significativi sono gli emendamenti approvati dalla Camera. In particolare l'articolo 19 incorpora le norme contenute nel decreto legge n. 505 del 1996 (collocazione in ausiliaria del personale delle Forze Armate). Il risparmio atteso è organizzato sull'ipotesi che non avvenga un immediato rimpiazzo del personale in questione.

Per quello che riguarda il piano degli investimenti della Difesa si ipotizza l'utilizzo a questa finalità dei proventi derivanti dalla vendita di beni immobili. È noto quanto intensa e quanto infruttuosa sia stata in questi anni la pressione volta ad ottenere la realizzazione di un coraggioso piano di dismissioni dei beni immobili del Ministero della difesa spesso dotati di collocazione strategica nelle città e quindi fortemente vocati ad un vantaggioso impiego sul mercato. Ora è auspicabile che il vincolo di destinazione «interna» al Ministero della difesa giovi a sbloccare il processo di dismissione troppo a lungo rimandato.

La Camera ha approvato numerosi e significativi emendamenti volti a contenere in termini accettabili i tagli ipotizzati ai trasferimenti verso le regioni e le autonomie locali. Vi sono alcuni problemi in materia a cominciare da quello relativo alla possibilità che le regioni compensino le riduzioni

di trasferimento attraverso un incremento dell'imposta sul consumo di gas metano (da 50 a 60 lire al metro cubo) e dell'imposta sulla benzina (da 30 a 50 lire per litro). Per ragioni evidenti è auspicabile che il governo dei trasferimenti ad opera della tesoreria sia organizzato in maniera da scongiurare - per quanto risulterà possibile - l'utilizzo di questa facoltà da parte delle regioni poiché l'aumento delle imposte in questione potrebbe indurre nel sistema pericolose tensioni inflattive.

Per ciò che riguarda la finanza locale è da segnalare soltanto un possibile maggiore risparmio non calcolato il miglioramento del fabbisogno che potrebbe derivare dallo slittamento al 1998 del pagamento di un terzo dei contributi del 1997. Più in generale va rimarcato il fatto che la Camera ha emendato profondamente il progetto del Governo garantendo ai comuni e alle province un più alto e certo volume di trasferimenti. A proposito di questi ultimi assume particolare rilievo la delega al Governo a provvedere alla revisione dei criteri che stanno alla base dei trasferimenti ai singoli enti locali: una revisione che appare indispensabile sia perchè i criteri del passato determinano sperequazioni e conseguenti ingiustizie sia per il rapporto che è necessario stabilire tra federalismo fiscale e criteri dei trasferimenti.

La novità più rilevante sul conto della previdenza e certamente rappresentata dall'introduzione sul disegno di legge delle norme contenute nel decreto legge n. 508 del 1996 che regolano il cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo. La Camera ha approvato un emendamento che consente il cumulo del 50 per cento della pensione e del reddito da lavoro per i lavoratori autonomi. Appare a questo proposito discutibile la tesi del Governo secondo la quale questa modificazione non metterebbe in discussione le quantificazioni originarie in termini di risparmio.

Va ricordato che il sistema a ripartizione è fondato sulla solidarietà tra diverse generazioni di lavoratori e in particolare sul presupposto secondo il quale il lavoratore in attività paga la pensione del lavoratore in

pensione proprio perchè quest'ultimo gli ha ceduto il lavoro. Se cade questo presupposto il sistema non ha più fondamento.

L'accordo generale registrato alla Camera sulla necessità di intervenire con emendamenti sul divieto di cumulo dimostra l'improduttività dell'approccio ideologico al tema del taglio della spesa e - in particolare - del taglio della spesa previdenziale. Non risulta infatti che le forze dell'opposizione abbiano considerato sbagliato l'emendamento approvato dalla Camera.

L'articolo 31 estende la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dei servizi di pubblica utilità. È una misura che favorisce la ristrutturazione di questi enti. Mi chiedo piuttosto se non possa essere ipotizzata - a fronte di questa estensione di *chances* - una qualche forma sia pur minima di contribuzione.

Sono state introdotte infine le norme contenute nel decreto Dini di fine 1995. Questa scelta - a questo punto inevitabile - dovrebbe indurre tutti a maggioranza e opposizione ad una riflessione autocritica circa il modo con cui venne affrontato questo tema prima dell'estate quando la conversione del decreto sembrava a portata di mano dopo che le Commissioni bilancio e finanze del Senato lo avevano licenziato per l'Aula. In ogni caso credo che oggi non l'opposizione non la maggioranza abbiano interesse a tornare su queste norme vecchie di un anno che hanno compiutamente determinato i loro effetti.

Lesame nelle Commissioni riunite della parte del disegno di legge collegato concernente la riduzione delle spese ha consentito di apportare diverse correzioni al testo che era stato licenziato dalla Camera dei deputati finalizzate a specificare talune disposizioni migliorandone la formulazione.

Tale attività emendativa ha avuto luogo con il contributo costruttivo dell'insieme dei gruppi parlamentari come dimostra il fatto che un numero non irrilevante delle proposte di modifica accolte sono pervenute da senatori dell'opposizione. Anche all'interno di un confronto politico serrato è stato possibile quindi valutare positivamente i punti che sono apparsi meritevoli di atten-

zione e di approfondimento. La stessa ottica potrà essere seguita per l'esame in Assemblea.

Tra gli emendamenti approvati si segnalano in particolare per gli articoli sulla Sanità quello che stabilisce che per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica non può registrare un incremento superiore al 14 per cento e che fissa al 10 per cento l'aliquota dell'IVA per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) rideterminando a 9.600 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi.

Inoltre altri emendamenti hanno disposto di non ridurre il numero di posti letto anche nelle unità di trapianto di midollo osseo posticipato al 30 marzo 1997 la data entro la quale i dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria, disposto che le regioni debbano entro il 31 gennaio 1997 adottare appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, stabilito che sulle confezioni dei medicinali classificati in fascia a) il nome commerciale del prodotto sia scritto anche in caratteri Braille, aggiunto gli indicatori epidemiologici territoriali tra gli elementi a cui attribuire peso ai fini della determinazione della quota capitaria in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e precisato che siano considerate semplici violazioni amministrative le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.

In materia di blocco delle assunzioni sul pubblico impiego sono state introdotte deroghe in ragione di situazioni di particolare necessità per il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato del lavoro, l'INPDAP, l'INPS e l'INAIL.

È stata estesa inoltre la deroga ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato nonché agli enti locali non in condizioni di squilibrio fi-

nanziario di cui alla legge n. 724 del 1994 e al personale tecnico dell'Istituto idrografico e degli Arsenal della Marina a determinate condizioni.

Sugli enti locali si è disposto che i comuni dissestati che abbiano avuto nei due esercizi precedenti bilanci consuntivi in attivo siano esonerati dagli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse locali e che gli eventuali avanzi di amministrazione di tali enti possono essere destinati a sanare il loro indebitamento.

Sono state anche introdotte variazioni nell'assegnazione dei contributi ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni alle province e alle comunità montane sulla base della legislazione vigente ed è stato previsto che per la revisione e il riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali si debba tener conto anche della accessibilità ai servizi maggiormente diffusi sul territorio per i comuni che ne sono sprovvisti.

Un significativo emendamento ha modificato la disposizione relativa alla separazione organica delle università specificando che ad essa si provvede con decreti del Ministro da adottare non già di intesa con le singole università bensì acquisiti i pareri degli organi collegiali delle stesse università nonché precisando che il numero degli studenti oltre il quale la separazione si rende necessaria sia determinato con gli stessi decreti sede per sede.

Altri emendamenti hanno disposto che la cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo ai Paesi membri dell'Associazione per la Pace e agli organismi di volontariato di protezione civile nell'ambito degli accordi di cooperazione di materiale che sia stato dichiarato obsoleto per cause tecniche può riguardare anche i materiali di armamento delegato il Governo ad emanare mediante decreti legislativi o atti regolamentari norme per il riordino della disciplina del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e fissano i principi e i criteri direttivi cui attenersi per quanto riguarda il personale del Ministero degli affari esteri e i dipendenti italiani o stranieri assunti a contratto dalle

rappresentanze diplomatiche o consolari disposto che le somme maturate fino al 31 dicembre 1996 sui trattamenti pensionistici in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994 vengano versate agli aventi diritto sotto forma di titoli di Stato definendone le modalità e la copertura attribuito un finanziamento fino a un massimo di 100 miliardi all'Artigiancassa e una quota pari a 100 miliardi (dei mutui aree depresse) ai fini del finanziamento di interventi per il settore del commercio e del turismo.

È stato anche prorogato il termine di concessione dell'autostrada del Brennero SpA ampliata la utilizzazione (anche in vista del trasferimento dall'IRI al Tesoro del controllo della STET) del Fondo ammortamento titoli di Stato alimentato dai proventi delle privatizzazioni e sterilizzato il diritto di voto (e gli altri diritti non patrimoniali) della partecipazione azionaria del Tesoro nell'INA nella parte in cui la medesima supera il tetto del 5 per cento fissato dallo statuto.

Di notevole rilievo infine l'emendamento nel coordinamento dei programmi di investimenti pubblici che ha definito le procedure degli accordi (tra cui il patto territoriale e il contratto di area) concernenti gli interventi che coinvolgono una molteplicità di rapporti pubblici e privati che richiedono l'assunzione di decisioni anche di carattere finanziario. L'emendamento stabilisce inoltre agevolazioni fiscali per le nuove iniziative produttive.

Le disposizioni in materia di entrata (Titolo II)

La manovra di bilancio per il 1997 si prefigge di incrementare le entrate tributarie di circa 25.000 miliardi. Di questi oltre 4.000 miliardi dovranno derivare da un provvedimento da emanare entro la fine dell'anno mentre 11.500 conseguiranno dagli interventi straordinari cosiddetti per l'Europa.

Il Titolo II del provvedimento in esame si apre con l'articolo 48 che prevede l'abrogazione a far data dal 1° gennaio 1997 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601

che stabilisce che l'assegno attribuito al Presidente della Repubblica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. Si tratta di una risposta ad una esplicita sollecitazione venuta dallo stesso Capo dello Stato.

Il successivo articolo 49 provvede a ridefinire i criteri di deducibilità delle spese sanitarie. Rispetto alla vigente disciplina la modifica più rilevante sta nella previsione di un livello minimo di spesa a partire dal quale si può effettuare la detrazione fissato in lire 250 mila mentre il regime vigente prevede l'ammontare di 500 mila lire esclusivamente per le spese mediche generiche. Resta invece immutato il regime relativo alle spese concernenti i mezzi necessari alla deambulazione alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti per le quali non vale il livello minimo. Escludendo quest'ultima eccezione si introduce quindi un regime uniforme per le spese considerate fissando in 250 mila lire il limite di indetraibilità valevole per tutte indistintamente e quindi sia per quelle che prima erano integralmente detraibili sia per quelle per le quali il limite era di 500 mila lire. In tal modo viene semplificato il calcolo da parte dei contribuenti consentendo loro di cumulare ai fini della quantificazione delle detrazioni le spese mediche generiche con quelle specialistiche. Viene nel contempo stabilito che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 104 del 1992 sono interamente deducibili.

L'articolo 50 interviene nel settore dei redditi prodotti dall'attività agricola escludendo in particolare la funghicoltura dall'ambito delle attività agricole. Pertanto a questa attività non si applicheranno più le disposizioni relative al reddito agrario ma quelle concernenti il reddito di impresa ripristinando in tal modo il regime precedente all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Inoltre viene ampliato l'ambito di applicazione della disposizione che prevede che per alcune cate

gione di soggetti i redditi dei terreni derivanti dall'esercizio di attività agricole costituiscono comunque redditi di impresa includendo tra tali soggetti tutte le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Le misure dell'articolo 51 provvedono ad una generale revisione del trattamento tributario relativo ai cosiddetti *fringe benefits*. Tali misure coinvolgono la deducibilità concessa per le autovetture societarie utilizzate dai dipendenti e la quota imputabile al reddito degli stessi. Operano inoltre sui buoni pasto fissando un limite monetario (commisurato a quello già vigente come quota esente ai fini delle trattenute previdenziali) e consentendo di computare al reddito da lavoro dipendente la quota eccedente tale limite. Per i prestiti concessi al lavoratore dipendente dal datore di lavoro è previsto l'assogettamento ad imposta del 50 per cento del reddito figurativo ottenuto come differenza tra l'importo degli interessi calcolati con il tasso ufficiale di sconto e quello derivante dall'applicazione del tasso agevolato. Viene inoltre previsto che le disposizioni di cui all'articolo 3 commi da 98 a 101 della legge n. 549 del 1995 si applicano anche per i compensi in natura e per i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996 fissando al 31 maggio 1997 il termine per il versamento delle somme dovute. In sostanza in tal modo si procede ad una riapertura dei termini a favore dei sostituti di imposta per regolarizzare la loro situazione mediante il versamento delle maggiori ritenute dovute e l'integrazione delle dichiarazioni qualora abbiano corrisposto ai propri dipendenti compensi in natura (i cosiddetti *fringe benefits*) e a titolo di rimborso spese. Infatti le disposizioni della legge n. 549 consentivano la regolarizzazione per i compensi e i rimborsi corrisposti fino al 31 ottobre 1995 e stabilivano al 31 maggio 1996 il termine entro il quale si doveva provvedere ai relativi versamenti. Nell'ottica della regolarizzazione di posizioni pregresse le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento che chiarisce la decorrenza di alcune abrogazioni di regimi agevolativi.

L'articolo 52 reca norme di delega per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. I principi e criteri direttivi di delega prevedono: 1) la revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali al fine di prevederne la tendenziale equiparazione; 2) la revisione, razionalizzazione ed armonizzazione sempre ai fini fiscali e previdenziali delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente; 3) la revisione ed armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente tenendo conto per i compensi in natura del loro valore normale consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta ai fini fiscali e la trattenuta a fini contributivi; 4) la semplificazione, armonizzazione e ove possibile unificazione degli adempimenti dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro; 5) l'armonizzazione del sistema sanzionatorio.

L'articolo 53 contiene norme di carattere antielusivo rivolte in particolare a comprimere nel settore del lavoro autonomo l'eventuale utilizzo di «*splitting* improprio» tra familiari. Le disposizioni stabiliscono in particolare che non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge ai figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. Si prevede altresì che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Il successivo articolo 54 riguarda specificamente l'ipotesi di trasferimenti di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari, prevedendosi che ciò non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa e che l'azienda venga assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. È peraltro prevista l'applicazione dei medesimi criteri anche nel caso in cui entro cinque anni dall'aper-

tura della successione a seguito dello scioglimento della società esistente tra gli eredi la predetta azienda resti acquisita ad uno solo di essi

L'articolo 55 reca tra l'altro alcune modifiche all'articolo 67 del TUIR concernente l'ammortamento dei beni materiali nell'ambito del reddito di impresa. Le disposizioni sono finalizzate ad escludere o quanto meno a limitare eventuali operazioni elusive che potrebbero essere effettuate mediante la deducibilità di costi relativamente ai quali non può essere certa la funzione strumentale per l'attività dell'impresa in considerazione del fatto che essi si prestano anche all'uso personale dell'imprenditore. Viene previsto che i limiti di deducibilità del 50 per cento con riferimento alle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli si applichino anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente. Le Commissioni riunite hanno introdotto nel testo dell'articolo 55 un comma che rivede i termini di versamento dell'imposta sulle assicurazioni già modificati dal decreto legge n. 323 del 1996 (cosiddetta manovra Prodi di giugno) introducendo un sistema di acconto a fine anno.

L'articolo 56 prevede alcune norme dirette a definire in modo rigoroso le caratteristiche strutturali necessarie all'individuazione delle cosiddette «società non operative». Il provvedimento attribuisce in relazione alle diverse caratteristiche delle suddette società il parametro in base al quale commisurare il reddito minimo attribuibile ai fini IRPEG. È introdotto un regime agevolativo mediante un'imposta sostitutiva atto ad incentivare lo scioglimento delle stesse società. Tali norme producono effetti in senso accrescitivo anche sul comparto dell'imposizione indiretta e in particolare sul gettito dell'IVA dal momento che sospendono il rimborso di eventuali crediti.

La manovra tributaria prevede anche la compressione di taluni regimi agevolativi

Un contenimento dei margini agevolativi interessa anche il regime dell'imposizione di retta relativa al settore cooperativo. L'articolo 57 infatti abolisce la riduzione delle aliquote IRPEG e ILOR nella misura pari ad un quarto delle stesse oggi concessa alle società cooperative e ai loro consorzi (ad esclusione di quelle agricole di piccola pesca e di produzione e lavoro). Lo stesso articolo provvede altresì ad abolire l'agevolazione concessa all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte IRPEG e ILOR (deduzione del dividendo attribuita allo Stato in relazione agli apporti al fondo di dotazione dell'Istituto).

L'articolo 58 prevede la rivalutazione fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo sia delle vigenti rendite catastali urbane sia dei redditi dominicali e agrari. In particolare si prevede la rivalutazione delle rendite catastali urbane nella misura del 5 per cento ai fini dell'ICI e di ogni altra imposta (IRPEF imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni). La norma provvede tuttavia a sterilizzare parzialmente gli effetti ai fini IRPEF dell'aumento delle rendite catastali elevando da lire 1.000.000 a lire 1.100.000 l'ammontare della deduzione prevista a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e relative pertinenze. Vengono poi rivalutati ai soli fini delle imposte sui redditi (con esclusione quindi degli effetti su altri tipi di imposte ICI, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni) i redditi dominicali e agrari nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 70 per cento. Si stabilisce infine che ai fini delle altre imposte diverse da quelle sui redditi i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. Tali incrementi si applicano sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995) il quale stabilisce la rivalutazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 e fino

all'entrata in vigore delle nuove tariffe destimo dei vigenti redditi dominicali nella misura del 55 per cento e dei vigenti redditi agrari nella misura del 45 per cento. Pertanto i suddetti redditi dominicali ed agrari subiscono un ulteriore incremento del 25 per cento rispetto a quelli disposti dall'articolo 31 comma 1 della legge n. 724 del 1994 che devono considerarsi implicitamente abrogati.

L'articolo 59 in materia di ICI modifica gli articoli del decreto legislativo n. 504 del 1992 relativi alla determinazione delle aliquote e dell'imposta nonché alle riduzioni e detrazioni. Occorre peraltro ricordare che ulteriori disposizioni in materia di revisione e integrazione dell'ICI sono contenute nella delega di cui all'articolo 64 comma 7 lettera f). Le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite riguardano la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Altre modifiche riguardano la proroga dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione.

Con l'articolo 60 sono introdotte alcune modifiche alla normativa che disciplina la destinazione di aree ad interventi di edilizia residenziale pubblica. Particolarmente dibattuta è stata in sede referente la disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo in parola in materia di criteri per la liquidazione del danno in caso di occupazioni illecite intervenute anteriormente al 30 settembre 1996. In tali casi la norma prevede l'applicabilità dei criteri previsti per le espropriazioni legittime dall'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 di conversione del decreto legge n. 333 del 1992 (indennizzo pari alla media tra valore venale e valore determinato sulla base del reddito dominicale) aumentati del 10 per cento. Le Commissioni riunite hanno previsto che tali disposizioni trovino applicazione anche con riferimento ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

L'articolo 61 contiene norme di delega al Governo per la revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'insieme delle norme di delega contenute nell'articolo in esame mirano soprattutto a ridurre gli spazi di elusione ed erosione dell'IVA anche attraverso una regolamentazione più rigorosa dei criteri di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti ed una riduzione della portata dei regimi speciali. Occorre infatti osservare che è da tempo oggetto di approfondito dibattito la difficoltà strutturale dell'IVA italiana ad assicurare un apprezzabile rendimento sotto il profilo del gettito se confrontato con quello di altri Paesi europei. Tutto ciò in presenza di una struttura formale d'imposta simile a quella degli altri Paesi. Tale difficoltà sarebbe infatti legata a fenomeni di evasione e di elusione di rilevanza portata oltre che al peso dei trattamenti agevolativi il più delle volte insiti nei regimi speciali.

Con l'articolo 62 si dispone che le società di fatto ed irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 possono essere regolarizzate nelle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile (si tratta delle disposizioni relative alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice) entro il 30 giugno 1997 prevedendo a tal fine un regime agevolato di regolarizzazione.

L'articolo 63 prevede un riordino complessivo della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici riservandone altresì l'organizzazione e la gestione ai Ministeri delle risorse agricole alimentari e forestali e delle finanze. Tra l'altro il comma 7 prevede che con decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge n. 400 del 1988 siano istituiti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze una quota degli utili erariali derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto - che non potrà comunque essere superiore a trecento miliardi di lire - sarà riservata annualmente sulla base degli utili erariali de-

rivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario immediatamente al Ministero dei beni culturali e ambientali per finalità di recupero e conservazione dei beni culturali archeologici storici artistici archivistici e librari. Le Commissioni riunite hanno destinato parte delle risorse alla copertura degli oneri derivanti dalle riduzioni contributive disposte dall'articolo 22 del provvedimento in esame.

L'articolo 64 interviene sulla complessa vicenda dell'alienazione dei beni del patrimonio pubblico e detta nuove norme per la vendita dei beni immobiliari dello Stato. Le disposizioni recate dall'articolo investono più aspetti di tale problematica e in particolare intervengono su

a) la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato attraverso l'istituto dei fondi immobiliari chiusi

b) la modifica della disciplina dei fondi immobiliari chiusi

c) le procedure di alienazione dei beni immobili non conferiti nei fondi immobiliari chiusi

d) le modifiche alla disciplina concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

e) le procedure di dismissione degli immobili di civile abitazione posseduti da particolari soggetti

f) la dismissione dei beni immobiliari appartenenti alla Difesa. In sede referente è stato in particolare riformulato il comma 22 dell'articolo riguardante i criteri di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge n. 560 del 1993 della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa (CONSAP) e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Le disposizioni garantiscono nel caso di vendita frazionata il diritto di prelazione ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti. Viene garantito poi il

rinnovo del contratto di locazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Il limite è elevato del 20 per cento per particolari casi di disagio (anziani portatori di *handicap*). Il diritto di prelazione e la garanzia del rinnovo del contratto si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte di società privatizzate o di società da queste controllate. Per la determinazione del prezzo di vendita si fa riferimento al prezzo di mercato di alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità in caso di difforme valutazione di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale. Altra disposizione si occupa della determinazione del tasso annuo di rendimento da riconoscere per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali. Per quanto concerne le dismissioni dei beni immobili della Difesa una modifica introdotta dalle Commissioni riunite prevede una particolare procedura ai fini delle permutazioni e delle alienazioni degli immobili da dismettere in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico e artistico di tali immobili. Le Commissioni riunite hanno inoltre previsto alcune particolari disposizioni per la cessione delle aree dell'alveo del torrente Armea.

L'articolo 65 contiene disposizioni di varia natura. In particolare esso reca norme di delega per la revisione del meccanismo di accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA introdotto dall'articolo 2 bis del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 settembre 1994 n. 656. Le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento tendente a chiarire che il riordino si estende anche alla procedura di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Nell'articolo 65 inoltre vengono previste norme riguardanti i questionari per l'elaborazione degli studi di settore, l'accertamento in base a parametri e studi di settore, gli incentivi economici al personale dipendente dell'Amministrazione

finanziaria. Vengono poi previste norme di delega per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale e per la semplificazione degli adempimenti formali. Le Commissioni riunite hanno modificato parzialmente i criteri di calcolo delle eccedenze che sono alla base della corresponsione di incentivi per il personale del Ministero delle finanze.

L'articolo 66 diminuisce al 5 per cento annuo ed al 2,5 per cento semestrale la misura degli interessi relativi ai rapporti di credito e debito d'imposta nei confronti dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Con l'articolo 67 si prevede un'ampia delega finalizzata alla realizzazione di un consistente processo di decentramento fiscale che coniughi la necessità di potenziare l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali con la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario. Le norme di delega tracciano le principali linee di intervento ai fini dell'introduzione di un'imposta regionale IREP (imposta sul reddito prodotto) caratterizzata da un'ampia base imponibile e da una bassa incidenza che sostituisca a parità di gettito numerosi tributi (IILOR, ICIAP, la tassa di concessione sulla partita IVA e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese) e tutte le forme obbligatorie di contribuzione sanitaria. L'istituzione della nuova imposta sarà inoltre accompagnata da una possibile partecipazione delle regioni al gettito dell'IRPEF attraverso la facoltà di introdurre un'addizionale. Le modifiche coinvolgeranno anche la struttura dell'imposta personale sul reddito con un'azione volta a ridurre il numero degli scaglioni a compensare gli effetti prodotti sul reddito disponibile dall'abolizione dei contributi sanitari compresa la cosiddetta tassa sulla salute e dall'introduzione dell'IREP, nonché a revisionare il trattamento fiscale delle famiglie.

Le Commissioni riunite hanno introdotto un articolo 68 con il quale si prevede che la Regione siciliana provvederà con propria legge alla istituzione ed alla disciplina dei tributi (IREP addizionale, IRPEF) di cui all'articolo 67 nel rispetto dei principi contenuti nello stesso articolo e con le limita-

zioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria.

L'articolo 69 contiene nella sostanza tre distinti corpi normativi di delega seppur collegati nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della disciplina del reddito d'impresa e dei redditi di capitale. Il modello di riforma fiscale si richiama a quello adottato negli ultimi anni in alcuni paesi del Nord Europa (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia) che hanno appunto operato una riforma della tassazione generale del reddito secondo uno schema definito di *Dual Income Taxation*. Tale sistema prevede un'uniformità di trattamento per tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, *capital-gains*) ed il loro assoggettamento ad un regime proporzionale con aliquota pari a quella dell'imposta sulle società e a quella più bassa dell'imposta progressiva cui sono assoggettati i redditi di lavoro. In effetti il disegno di riforma contenuto nell'articolo 69 in esame adotta tale schema di tassazione con alcuni adattamenti al caso italiano. Si propone l'accorpamento delle ritenute e imposte sostitutive esistenti e un regime sostitutivo di tassazione generalizzata delle plusvalenze. L'aliquota sui titoli di Stato rimarrà al 12,5 per cento. L'intervento disciplinerà in modo organico la materia delle rendite finanziarie perseguendo sia l'obiettivo della neutralità dell'imposizione sia quello dell'introduzione di un regime semplice gestito dagli intermediari. La tassazione delle imprese verrà ridisegnata per ridurre l'attuale incentivo all'indebitamento rispetto al ricorso al capitale proprio per favorire la capitalizzazione e la quotazione in Borsa. Il nuovo regime impositivo prevede due aliquote: una ridotta pari a quella applicata ai redditi di capitale e una più elevata cui assoggettare i profitti che eccedono il rendimento finanziario normale applicato al capitale proprio. Non da ultimo è prevista anche una revisione della tassazione delle operazioni di riorganizzazione societaria attraverso un nuovo regime agevolato per le plusvalenze, che emergono dalle operazioni di cessione e conferimento di aziende di scambio di partecipazione e dalle operazioni di fusione e scissione. Sono

altresì previste l'integrazione con le norme sul credito d'imposta e il trattamento dei dividendi l'abolizione delle maggiorazioni di conguaglio e l'affrancamento oneroso delle relative riserve. Proprio su questo aspetto le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento che prevede che l'imposta sostitutiva potrà essere computata in diminuzione delle riserve e non solo di quelle da affrancare.

L'articolo 70 interviene in materia di imposta di registro al fine di modificare anche in relazione alla riduzione del tasso legale di interesse le disposizioni dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 che definiscono la base imponibile delle rendite e delle pensioni.

L'articolo 71 è stato interamente sostituito nel corso dell'esame in sede referente accogliendo un emendamento del Governo che ha tradotto in norme di dettaglio le disposizioni di delega originariamente previste. Si tratta di disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni individuati sulla base del volume di affari realizzato, dell'ammontare degli acquisti effettuati, del costo complessivo al netto degli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati e dei compensi complessivi corrisposti a dipendenti o ad altri collaboratori stabili.

Un meccanismo di determinazione forfettaria dell'IVA e del reddito viene poi introdotto dall'articolo 72 per i contribuenti minimi. Anche in questo caso le soglie di accesso sono definite in relazione al volume

di affari realizzato al costo complessivo al netto degli interessi dei beni strumentali utilizzati all'assenza di cessioni all'esportazione ai compensi complessivi a dipendenti e collaboratori stabili.

Le disposizioni di delega contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 74 prevedono il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte sui redditi e indirette e di tributi locali nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. Quelle contenute nei commi 3 e 4 introducono invece una specifica normativa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'intento è quello di razionalizzare l'intero settore degli enti non lucrativi ponendo mano in primo luogo alla ridefinizione degli enti considerati non commerciali ai fini tributari e quindi all'interno di tale più ampia categoria definendo la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base di più stringenti criteri di meritorietà. Per quanto riguarda la disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale le Commissioni riunite hanno precisato che l'individuazione ai fini dell'applicazione del regime agevolato di specifiche disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità deve avvenire con le opportune deroghe giustificate dall'ordinamento vigente in relazione alla particolare natura di taluni enti (fondazioni, enti ecclesiastici).

MORANDO *relatore sul Titolo I*

POLIDORO *relatore sui Titoli II e III*

PARERE DELLA 1 COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PELLEGRINO)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato il disegno di legge ne rileva per quanto di sua competenza la estrema complessità ed eterogeneità di contenuti caratterizzati in particolare da una pluralità di deleghe legislative sia in materia di riordino della pubblica amministrazione sia in materia tributaria nonché dalla presenza di norme che riproducono quelle contenute in decreti legge in conversione e dei quali non è più possibile la reiterazione a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale accompagnate da norme di salvezza degli effetti dei vari decreti legge succedutisi nelle cosiddette catene reiterative

Ritiene tuttavia la Commissione che nessuno degli anzidetti profili in sé considerato è tale da porre il disegno di legge in esame al di là dei limiti della legittimità costituzionale

E ciò in quanto

a) è ormai ricorrente e consolidato il fenomeno dell'affidamento alla sessione di bilancio che può assicurare tempi certi di trattazione di molte soluzioni normative che in un contesto di maggiore efficienza di lavori parlamentari potrebbero essere perseguite con la legislazione ordinaria. E se il fenomeno sta determinando a carico dei provvedimenti collegati quel carattere di eccessivo turgore della finanziaria che aveva spinto il legislatore a tipizzarne i contenuti novellando con la legge n. 362 del 1988 la legge n. 468 del 1978 è avviso della Commissione che il fenomeno non determini rilievi di incostituzionalità ma sottolinei soltanto l'esigenza di rendere agibile il procedimento legislativo anche nella attività ordinaria anche attraverso opportune modifiche ai regolamenti parlamentari

b) anche in passato vi è stato un ampio ricorso allo strumento della delega legislativa nei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale basti ricordare sul punto le quattro deleghe (di ampio contenuto) che caratterizzarono il provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria 1993

c) la legge delegata ha costituito anche in passato strumento tipico attraverso cui introdurre riforme incisive in materia tributaria (legge delega n. 825 del 1971 e decreti delegati relativi)

d) analogo rilievo vale per i profili che attengono a misure di razionalizzazione delle spese affidate a momenti di riforma anche intensa della pubblica amministrazione una volta che l'attuazione dello stesso ordinamento regionale è avvenuto appunto mediante il ricorso alla legislazione delegata

e) l'inserimento nel disegno di legge in esame di norme contenute in decreti legge in conversione appare misura idonea ad (ed insieme necessitata dall'esigenza di) evitare i vuoti normativi che deriverebbero dalla impossibilità di procedere ad una conversione tempestiva o ad una nuova reiterazione con incidenza sugli stessi presupposti contabili dell'intera manovra di bilancio con particolare riferimento alle entrate a legislazione vigente

Osserva tuttavia la Commissione che i profili innanzi esaminati se non fondano alla stregua di una considerazione che riguardi ciascuno di essi rilievi di illegittimità costituzionale tuttavia determinano nel loro insieme una tensione istituzionale che appare opportuno attenuare

Sicché la Commissione nell'esprimere per quanto di competenza parere favorevole sul disegno di legge in esame raccomanda che nell'ulteriore *iter* vengano introdotte nel disegno medesimo modificazioni e correzioni opportune

Le stesse potranno utilmente riguardare

sia una specificazione delle singole deleghe con riguardo ad una più analitica individuazione dell'oggetto e ad una migliore precisazione dei principi e criteri direttivi con particolare riguardo alle deleghe previste negli articoli 49 comma 1, 58 comma 1 e soprattutto (per il suo impatto innovativo) 64 comma 3

sia con particolare riguardo alla deleghe in materia tributaria una omogeneizzazione delle diverse norme che prevedono momenti di apporti consultivi parlamentari sugli schemi delle leggi delegate attraverso l'introduzione di una disposizione omogeneizzante che ne affidi l'esame ad un organismo bicamerale secondo modello già conosciuto nell'ordinamento (Commissione «dei trenta» costituita con la legge delega tributaria del 1971) chiarendo che il parere riguarderà non solo i principi e i criteri direttivi ma soprattutto il rispetto dei confini oggettivi della delegazione

sia per altro verso escludendo carattere di vincolatività a tale apporto consultivo atteso che detto carattere appare in contrasto con i principi costituzionali in materia di delegazione legislativa si da rendere inaccettabile nell'attuale formulazione peraltro abbastanza confusa la disposizione contenuta nell'articolo 64 comma 8 del disegno di legge in esame

Alle raccomandazioni che precedono condizionanti il parere favorevole che la Commissione intende esprimere si aggiungono in una prospettiva di analisi le seguenti considerazioni

Articolo 5 comma 6 L'eccezione disposta andrebbe estesa ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali considerate le carenze di organico che affliggono tali organi giurisdizionali

Articolo 5 comma 8 Nella rideterminazione delle piante organiche provvisorie in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996 andrebbe precisato che l'approvazione dell'organico provvisorio costituisce momento di una verifica degli inquadramenti anteriori e quindi di un esercizio discrezionale della autotutela o in alternativa della convalida in ordine agli inquadramenti non conformi *in melius* ai principi derivanti dalla contrattazione collettiva per come recepita chiarendo che la eventuale convalida non implica responsabilità contabile amministrativa e ciò al fine di colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina recentemente adottata in materia

Articolo 8 comma 14 Si rileva l'esigenza di una diversa collocazione delle disposizioni nel testo normativo

Articolo 10 comma 3 La disposizione andrebbe meglio precisata chiarendo che la incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate consente che il servizio obbligatorio di leva sia prestato anche in sede distante più di cento chilometri dal comune di residenza del militare

Articolo 21 comma 2 Si consiglia una migliore formulazione della disposizione

Articolo 33 comma 17 La disposizione va soppressa perchè contraria alla disciplina generale in tema di mutamento della destinazione d'uso non servita da opere edilizie quale precisata anche dal Giudice costituzionale

Articolo 57 comma 6 La disposizione andrebbe meglio formulata sia per chiarire l'applicazione a tutte le diverse ipotesi di occupazioni acquisitive sia perchè la maggiorazione dell'indennizzo appare nella misura prevista incentivazione insufficiente ad una corretta finalizzazione dei procedimenti espropriativi e quindi inadeguata quantitativamente ad integrare il rispetto dei parametri di legittimità costituzionale evincibili da una recente decisione del giudice delle leggi

Da parte di un commissario inoltre è stato censurato l'articolo 50 del disegno di legge ritenuto discriminatorio e pertanto illegittimo alla stregua del principio costituzionale di eguaglianza quanto al trattamento del reddito dei familiari dell'imprenditore e del professionista

PARERE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore FASSONE)

27 novembre 1996

La Commissione giustizia esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza esprime a maggioranza parere favorevole formulando tuttavia le seguenti osservazioni

Articolo 5 comma 6 (*Disposizioni in materia di assunzioni e dotazioni organiche*)

Per quanto attiene l'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia merita attenta considerazione l'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati istituito di recente (provvedimento ammesso al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in data 4 ottobre 1996)

Poichè la norma in questione limita la dotazione organica complessiva «ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996» e poichè a quella data la copertura di detto Ufficio sarà minima (verosimilmente 4 posti su circa 20) ne consegue che non potrà essere assunto il personale dell'area tecnico informatica con necessità di dispendioso ricorso a soggetti esterni e con grave pregiudizio per la funzionalità dell'Ufficio per il quale la Corte dei conti ha fortemente raccomandato che «venga attribuito un apposito qualificato contingente di personale allo scopo di consentire tempestivamente la realizzazione degli obiettivi fissati » (4 10 1996 n 1420 prot)

Si propone pertanto di scomputare dalla dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia il personale di detto Ufficio di consentire a tale Ufficio di effettuare le assunzioni necessarie anche al di là dei posti coperti alla data del 31 dicembre 1996 e peraltro - al fine di non dare causa ad aggravii di spesa - di autorizzare dette assunzioni nel quadro delle dotazioni organiche complessive (uffici giudiziari e amministrazione centrale) che resta in tal modo invariato con un esiguo sacrificio della prima componente

Articolo 21 comma 8 capoverso 2 (*Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali*)

Si rileva che l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative è opportuno che non sia rimessa ad una valutazione discrezio-

nale del Ministro («puo») ma che - in omaggio al principio di legalità della pena valido anche in tema di eliminazione della medesima - sia resa obbligatoria o quanto meno conseguente alla valutazione di parametri bene individuati

Articolo 35 comma 3 (*Anticipazioni e revisioni prezzi*)

Si rileva una disarmonia tra la formulazione introduttiva («i contratti possono prevedere») e quelle successive (lettera b) «il contratto deve prevedere») con riflessi sul comma 4. Se le clausole sono obbligate allora la previsione di nullità di cui al comma 4 è opportuno sia integrata con la previsione di un inserimento d'ufficio delle clausole «necessarie»

Articolo 38 comma 7 (*Parco auto e seggi elettorali*)

La dismissione dei veicoli incontra tre eccezioni: le specifiche cariche dello Stato di cui al comma 2; le particolari categorie individuate dal Presidente del Consiglio di cui al comma 5; le amministrazioni di cui al comma 7 nel quale ambito si ha riguardo non a specifiche persone ma a determinate funzioni primarie svincolate dai soggetti che le esercitano.

A queste amministrazioni sembra necessario aggiungere il Ministero di grazia e giustizia, anche in esso si rinvengono «funzioni primarie» che mal si conciliano con l'affidamento del servizio a società private (la traduzione dei detenuti, il trasporto di fascicoli o atti riservati, la protezione di magistrati esposti ad alto rischio e simili).

Si suggerisce pertanto l'integrazione.

Articolo 42 comma 7 (*Misure per completamento della manovra di finanza pubblica*)

Il secondo periodo esordisce senza soggetto, se come pare il soggetto è «la definizione», appare opportuno ripeterlo e meglio ancora chiarendo che è il contenuto della definizione a non esplicitare effetti né rilevanza nel processo penale.

Articolo 44 comma 12 (*Disposizioni varie*)

a) la facoltà discrezionale del Ministero del tesoro di modificare annualmente la misura del tasso di interesse rischia di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e di esporli alle contingenti valutazioni di un soggetto che è parte di numerosi rapporti obbligatori. Sarebbe preferibile prevedere delle ipotesi (ad esempio variazione del tasso di sconto oltre una certa soglia) in presenza delle quali l'intervento di modificare è obbligatorio, magari stabilendo una cadenza più ampia di quella annuale.

b) per l'ipotesi che il Ministro decida di esercitare la suddetta facoltà discrezionale i parametri in base ai quali la modificazione deve avvenire appaiono troppo vaghi e tali da rendere parimenti arbitrario non solo l'«an» ma anche il «quantum» della variazione. Sarebbe preferibile ancorare la variazione ad una certa data (ad

esempio il tasso di sconto ad una certa data) secondo quanto prevede la legge francese anteriore alla riforma del 1975

Articolo 62 comma 14 (*Disposizioni in materia di accertamento riscossione sanzioni semplificazioni di adempimenti formali e organizzazione della amministrazione finanziaria*)

La previsione di una recidiva e condivisibile a condizione che essa sia uniformemente accertabile e non rimessa ad iniziative sporadiche delle varie amministrazioni. Sembra opportuno prevedere l'impegno a costituire un archivio centralizzato delle violazioni accertate.

In dissenso con il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione i senatori dei Gruppi di Forza Italia Alleanza Nazionale Federazione Cristiano Democratica CCD e Federazione Cristiano Democratica CDU premesso

a) che non è condivisibile il criterio di inorganicità complessiva da cui è caratterizzato l'atto in esame

b) che ciò ha particolare rilievo con riferimento al complesso delle disposizioni contenute nel Titolo I Capo IV (articoli 21 e seguenti) e Capo VI (articoli 33 e seguenti) nonché nel Titolo II (Capo V)

c) che il sistema delle deleghe largamente rappresentato in più di un'area dispositiva e - in particolare - in materia fiscale ha prima di ogni altra considerazione contenuto di sicura antiggiuridicità sottraendo - in violazione di specifico precetto di legge - al Parlamento il diritto dovere di legiferazione

d) che gravi incertezze di carattere propriamente e strettamente connesso a corretta tecnica legislativa risultano largamente diffuse nel complessivo impianto normativo e in singole norme

esprimono il loro parere contrario all'atto in esame

Il Gruppo della Lega Nord Per la Padania indipendente a sua volta condanna l'assenza dal testo di disposizioni volte a regionalizzare la sanzione dei magistrati e del personale dell'amministrazione giudiziaria periferica affermando che permangono gravi carenze nella copertura degli organici degli uffici giudiziari nelle regioni padane

Per altro verso ritenendo che il personale amministrativo ed i magistrati siano nel complesso in numero rilevante il Gruppo della Lega Nord Per la Padania indipendente manifesta critiche all'articolo 5 comma 6 che estende la deroga dell'applicazione delle norme sul blocco integrale delle assunzioni nel pubblico impiego contenute nei commi 1 e 5 a tutto il personale dell'amministrazione della giustizia oltre che per i magistrati ordinari consentendo quindi nuove assunzioni di organico in misura non superiore all'80 per cento delle vacanze esistenti in organico alla data del 31 dicembre 1996 per quanto riguarda le amministrazioni periferiche ferma restando la dotazione organica complessiva alla stessa data per quanto riguarda l'amministrazione centrale. Rileva che tale disposizione urta con la necessità dell'amministrazione pubblica di una migliore e più proficua utilizzazione del personale esistente.

Altresì il Gruppo della Lega Nord Per la Padania indipendente contesta l'articolo 62 comma 14 contenente una previsione di delega al

Governo per emanazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali. Infatti tale disposizione priva sostanzialmente il Parlamento dei suoi poteri legislativi in una materia tanto delicata e nell'ambito di un disegno complessivo di uniformizzazione delle sanzioni tributarie non penali sotteso alla previsione di unicità della sanzione che individui al contempo sia le caratteristiche generali sia le caratteristiche in rapporto ad alcune ipotesi specifiche che proceda alla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in rapporto alla gravità della sanzione lasciando altresì troppo ampio spazio di manovra al Governo per la revisione del sistema di riduzione della sanzioni nel caso di adesione all'accertamento dell'illecito e di conciliazione giudiziale.

PARERE DELLA 3 COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI EMIGRAZIONE)

(Estensore BRATINA)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato il disegno di legge per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

Nell'articolo 13 comma 3 suggerisce di apportare una correzione in relazione alla modalità di concorso per gli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari tenendo conto delle mansioni previste nei contratti. All'articolo 44 comma 6 andrebbero aggiunti i provvedimenti a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana presente nelle Repubbliche della ex Jugoslavia ed inoltre nell'Unione latina per la quale tra l'altro è da prevedere un finanziamento nell'ordine di almeno un miliardo.

Infine ravvisa la necessità di reintrodurre nell'articolo 13 parte dei disposti dei commi 7 8 9 e 10 dell'originario articolo 15 (modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura) che prevede la delega al Governo per il riordino dell'ISE al fine di dare adeguata risposta ad un problema di non più procrastinabile rigore e di trasparenza. Grazie ai nuovi risparmi la rete diplomatico-consolare sarebbe irrobustita e consolidata con il reinvestimento dei risparmi ottenuti. Alla delega nella sua formulazione originaria vanno inoltre apportati alcuni vincoli in ordine al contenimento della spesa e al termine per l'esercizio della delega che può essere ridotto a quattro mesi.

PARERE DELLA 4 COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore PETRUCCI)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato il disegno di legge esprime per quanto di competenza parere favorevole con l'osservazione che è opportuno riformulare integralmente il comma 6 dell'articolo 9 per eliminare le obiettive difficoltà interpretative e con la raccomandazione di adottare norme transitorie che consentano una effettiva riduzione di due mesi del servizio di leva e del servizio sostitutivo anche per coloro che stanno già prestando i suddetti servizi e nella misura più ampia possibile

PARERE DELLA 7 COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA BENI CULTURALI RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensori BISCARDI e MASULLO)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato il disegno di legge esprime per quanto di competenza parere favorevole a condizione che vengano introdotte alcune modifiche

Per quanto riguarda le norme relative alla scuola si ritiene che alcune disposizioni dell'articolo 8 debbano essere modificate nel senso di

1 definire con maggiore precisione la disciplina degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica di cui al comma 1 in coerenza con le norme già vigenti. In particolare si suggerisce di

a) precisare il sistema delle deroghe ampliato dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati con il riferimento alle zone di montagna

b) estendere su tutto il territorio nazionale la formazione di istituti comprensivi

c) chiarire il carattere transitorio degli interventi stessi che devono conservare validità solo fino all'attuazione delle disposizioni legislative sull'autonomia scolastica e sulla riforma dell'Amministrazione scolastica

d) eliminare il riferimento all'eventuale compartecipazione finanziaria degli enti locali e degli utenti dal momento che si tratta di una norma tecnicamente imprecisa e difficilmente quantificabile

2 raccordare la norma sulla riduzione del numero degli alunni per classe con la normativa vigente precisando che tale riduzione si riferisce al numero massimo di alunni per classe. A tale proposito per esigenze di chiarezza legislativa si suggerisce altresì di rendere autonoma la disposizione in questione rispetto al comma 1 facendone oggetto di un separato comma 1 *bis*

3 sostituire l'indefinita «pluriennalita» con una più certa «trienalita» per quanto riguarda la definizione degli organici di cui al comma 2

4 raccordare la disposizione sul riordino dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio di cui al comma 5 con le norme generali sulla delegificazione

5 riformulare in un modo tecnicamente più corretto e con un riferimento diretto al testo unico delle norme sulla scuola le disposizioni di cui ai commi 7 e 10 relativi rispettivamente all'insegnamento dell'educazione fisica e alle spese per gli accertamenti amministrativi

6 adeguare i commi 12 e 13 alle modifiche suggerite ai commi 1 e 1 bis

Conseguentemente la Commissione suggerisce le seguenti riformulazioni all'articolo 8

Al comma 1 sostituire le parole «sono definiti» con le seguenti «da emanarsi entro il 31 marzo 1997 sono ridefiniti» e le parole da «con effetto dall'anno scolastico 1997/98» fino a «saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato» con le seguenti «già prevista dall'articolo 1 comma 19 ultimo periodo della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Tale decreto si applica a partire dall'anno scolastico 1997/1998 e conserva validità fino all'attuazione delle disposizioni legislative sull'autonomia scolastica e sulla riforma dell'Amministrazione scolastica. Il decreto prevederà deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Lo stesso decreto stabilirà le condizioni necessarie per costituire su tutto il territorio nazionale istituti comprensivi di scuola materna elementare e secondaria di primo grado cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media. La riorganizzazione si applica anche ai convitti e agli educandi dello Stato»

Dopo il comma 1 inserire il seguente

«1 bis Al fine di migliorare la qualità della didattica i rapporti medi nazionali e provinciali alunni classi e i criteri per la formazione delle classi già determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 8 maggio 1996 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1996 sono rideterminati con effetto a decorrere dall'anno scolastico 1997/1998 assicurando comunque una graduale riduzione del numero massimo di alunni per classe»

Al comma 2 sostituire la parola «pluriennale» con l'altra «trienale»

Sostituire il comma 5 con il seguente

«5 I termini entro i quali annualmente il personale della scuola può presentare o revocare le dimissioni sono anticipati per l'anno scolastico 1996/97 al 28 febbraio 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono determinati i termini per gli anni successivi»

Sostituire il comma 7 con il seguente

«7 Il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico relativo all'insegnamento dell'educazione fisica è sostituito dal seguente

2 Tale insegnamento è impartito nella scuola media per classi. Nella scuola secondaria superiore e artistica gli organi competenti di ciascun istituto sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative possono deliberare che sia impartito per classi intere o per squadre maschili e femminili »

Sostituire il comma 10 con il seguente

«10 Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico è sostituito dal seguente

2 Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole e comunque in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta i gestori interessati provvedono ai sensi del comma 1. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati nonché dai gestori di scuole straniere in Italia »

Al comma 12 sostituire le parole «al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni per classe e alle deroghe per le località di montagna di cui al comma 1 » con le seguenti «al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione dei rapporti medi alunni classi di cui al comma 1 bis e alle deroghe di cui al comma 1 »

Al comma 13 sostituire le parole «per la quota relativa alle deroghe per le località di montagna» e «per la quota relativa alla riduzione del numero degli alunni per classe» rispettivamente con le seguenti «per la quota relativa alle deroghe di cui al comma 1» e «per la quota relativa alla riduzione dei rapporti medi alunni classi»

Per quanto riguarda le norme relative all'università e alla ricerca la Commissione valuta positivamente lo sforzo compiuto dal Governo per sostenere il processo autonomistico degli atenei e degli enti di ricerca pur di fronte alla scarsità delle risorse disponibili e ai diffusi sacrifici finanziari che ciò comporta. Essa in particolare apprezza le opzioni in favore

- 1 degli Osservatori astronomici astrofisici e vesuviano
- 2 dell'Osservatorio per la valutazione del sistema delle università
- 3 del decongestionamento dei megatenei delle aree metropolitane e del modello procedimentale adottato a tal fine quale è delineato nelle norme di cui ai commi 24, 25 e 26 dell'articolo 8

4 del trasferimento in uso perpetuo e gratuito di immobili demaniali liberi alle università

In relazione al suddetto punto 3 la Commissione sottolinea la necessità di un più incisivo potere di intervento del Ministro sulla base del parere dell'Osservatorio e delle competenti Commissioni parlamentari

Peraltro per quanto riguarda i punti 3 e 4 la Commissione rileva l'opportunità di un più preciso richiamo alla necessaria concertazione del Ministro con gli enti locali interessati

Infine la Commissione esprime un parere favorevole sulle disposizioni concernenti i beni culturali

PARERE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI COMUNICAZIONI)

(Estensore PAROLA)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato per quanto di competenza il disegno di legge esprime a maggioranza parere favorevole osservando quanto segue

Il fine del provvedimento è duplice ridurre la spesa pubblica e renderla più razionale e produttiva. L'obiettivo è di varare un complesso di norme strutturali in grado di risanare lo Stato fornendo servizi efficienti ad un costo minore in altre parole di liberare risorse. Questo fine viene raggiunto con le norme previste dal disegno di legge collegato che tuttavia possono essere migliorate e possono costituire il punto di partenza per un ulteriore percorso.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 7 a decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione le gestioni ferroviarie ristrutturate a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale. La Camera dei deputati sulla adozione del «piano unitario» di ristrutturazione ha approvato un emendamento che recita «sentite le regioni e le organizzazioni sindacali nonché le Commissioni parlamentari competenti per materia». Vi è una responsabilità delle Ferrovie dello Stato che sono tenute al rispetto di alcuni parametri di risanamento e delle regioni che dovranno ricevere le gestioni ferroviarie ristrutturate. È pertanto opportuno chiedersi se sia necessario il coinvolgimento di altri soggetti. Infatti man mano che si procede verso un sistema federale deve emergere sempre più il concetto di responsabilità. Sono da evitare defatiganti procedure burocratiche e perenni consultazioni che coinvolgono tutti e che producono il risultato di appannare le responsabilità di chi deve rispondere delle decisioni.

L'articolo 30 reca una nuova disciplina di alcuni servizi postali. I commi 3 e 4 disciplinano le tariffe dei servizi postali relativi ai recapiti autorizzati. Si sopprime ogni forma di obbligo tariffario posto a carico dell'Ente Poste e ogni forma di agevolazione tariffaria prevista dalla normativa vigente. Con decorrenza dal 1° aprile 1997 i prezzi dei servizi da svolgersi in regime di libera concorrenza sono stabiliti anche tramite convenzione dall'Ente Poste Italiane tenendo conto delle esigenze della

clientela e delle caratteristiche della domanda nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei regimi di traffico. Ciò dato sarebbe opportuno che per ragioni di coordinamento interno della norma la data del 1° aprile 1997 di cui parla il comma 4 venga anticipata al 1° gennaio 1997 in linea con la decorrenza prevista al comma 5 per misure incidenti negativamente sul bilancio dell'Ente Poste.

È in fine da rilevare che nella Tabella F relativa al bilancio del Ministero dei lavori pubblici sono stanziati le somme relative all'articolo 14 del decreto legge n. 491 del 1996 da poco decaduto. È prevista la concessione alla società concessionaria per gli anni 1997-2016 dell'ammortamento di mutui per la messa in sicurezza della Torino-Savona e di lire 20 miliardi alla Società Autostrada spa per il periodo 1997-2016 finalizzati all'avvio della variante di valico Firenze-Bologna. Tali stanziamenti perdono il loro significato di fronte al fatto che sono venute a mancare le norme sostanziali espresse con il decreto. Il Governo ha predisposto un nuovo disegno di legge che recepisce le norme del decreto legge n. 491 e si sta operando per ottenere la procedura legislativa in Commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati. I tempi rischiano però di essere troppo lunghi, ragione per cui si pone al Governo la possibilità di recepire gli orientamenti espressi unitariamente dalla Commissione e di proporre un emendamento al collegato che contenga le parti essenziali del decreto legge n. 491 nel testo approvato dal Senato e precisamente gli stanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica e l'accelerazione delle procedure, i programmi di risanamento degli IACP e i finanziamenti per la Torino-Savona e la variante di valico Firenze-Bologna.

PARERE DELLA 9 COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore PIATTI)

27 novembre 1996

La 9 Commissione permanente agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica in sede di esame delle parti di competenza del provvedimento collegato alla legge finanziaria (A S 1704) esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni

Rileva preliminarmente l'esigenza di proseguire attraverso le misure di razionalizzazione della spesa e di riorganizzazione e di profonda riforma della pubblica amministrazione il percorso di integrazione con l'Unione europea e di stabilizzazione della moneta registrando con favore la riduzione dei tassi di interesse il rientro già deliberato nel Sistema monetario europeo che costituiscono tappe importanti per il perseguimento degli obiettivi di Maastricht

Osserva altresì come sia necessario sollecitare non solo le forze di mercato ad esprimere scelte qualificanti per lo sviluppo e la crescita dell'occupazione ma anche proseguire nella politica già intrapresa dal Governo con l'istituzione dell'apposito Fondo per l'occupazione di sostegno al pieno impiego alla luce anche dell'impegno già sottoscritto con le organizzazioni sindacali e produttive in sede di patto per il lavoro

Sottolinea altresì il carattere strutturale degli interventi disposti con il provvedimento in esame che attraverso l'intreccio di riorganizzazione della spesa e interventi di riforma potranno produrre effetti finanziari stabili per una quota valutabile intorno al 90 per cento

Con riferimento al ricorso al meccanismo delle deleghe in particolare a quelle fiscali conviene sulla opportunità di una maggiore precisazione dei principi e criteri direttivi anche prevedendo una definizione delle modalità di ricorso al contributo per l'Europa

Con riferimento in particolare alle disposizioni che riguardano il settore dell'agricoltura valuta equilibrata e soddisfacente la formulazione degli interventi che interessano il comparto sottolinea come tale valutazione positiva sia stata condivisa anche dalle organizzazioni professionali agricole facendo rilevare al contempo l'esigenza di proseguire nell'opera di riorganizzazione sul piano economico e istituzionale del settore anche riprendendo in tempi brevi l'esame delle disposizioni (in particolare la riforma degli enti di ricerca nonché il riordino degli enti strumentali) che sono state stralciate in sede di esame del provvedimento collegato presso l'altro ramo del Parlamento

Con riferimento all'articolo 5 comma 2 fa rilevare l'esigenza di estendere il meccanismo di deroga per il *turn over* già previsto per gli altri Corpi di polizia anche al Corpo forestale dello Stato

In relazione alla facoltà prevista all'articolo 39 comma 1 secondo periodo per il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e su indicazione del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali di ridurre la misura dell'accisa di cui al n. 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto dei nuovi meccanismi agevolativi di cui allo stesso comma 1 sottolinea l'esigenza che tale riduzione inter venga con la massima tempestività. Inoltre, nel registrare con favore la previsione di cui al comma 2 di una agevolazione fiscale sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a coltivazioni florovivaistiche auspica l'estensione di tale previsione a tutto il settore sericolo e in prospettiva al comparto

Per quel che riguarda l'articolo 43 che reca importanti disposizioni in materia di regime comunitario della produzione lattiera sottolinea l'esigenza di garantire una piena e tempestiva attuazione di disposizioni attinenti al meccanismo delle quote per tale settore disciplinato a livello comunitario registrando con favore la formulazione equilibrata della data di cui al comma 5

Con riferimento all'articolo 47 valuta positivamente la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento che ha eliminato il criterio del volume di affari superiore a 500 milioni di lire ai fini dell'applicazione del regime fiscale di cui al medesimo articolo

Per quel che riguarda l'articolo 51 valuta favorevolmente la modifica introdotta dalla Camera dei deputati (comma 4) in materia di riduzione del 40 per cento dell'imposta di successione nei trasferimenti per causa di morte limitatamente alle aziende situate in comuni montani con meno di 5.000 abitanti facendo rilevare in prospettiva l'opportunità di estendere il beneficio anche indipendentemente dall'ubicazione territoriale

Sottolinea quanto all'articolo 55 che con la rivalutazione dei redditi dominicali ivi disposta si è potuto compensare le riduzioni di gasolio e le modifiche in materia di determinazione del reddito di cui all'articolo 47

Nel valutare equilibrata la formulazione dell'articolo 60 accolta dalla Camera dei deputati sottolinea che la neutralità fiscale prevista in relazione all'istituzione della nuova IREP deve essere intesa come emerso anche dal dibattito in Commissione come gettito complessivamente equivalente a quello dei tributi e dei contributi soppressi e per quel che riguarda le misure in materia di IVA ribadisce l'esigenza di dare piena attuazione all'impegno più volte sollecitato dalle Commissioni parlamentari competenti e accolto in linea di principio dal Governo di abbassare l'IVA zootecnica dal 16 al 10 per cento prevedendolo eventualmente nell'ambito delle manovre di armonizzazione dell'IVA

Ribadisce conclusivamente l'esigenza di prevedere un costante e progressivo allineamento di tutti i costi di produzione gravanti sul settore agricolo alle medie europee al fine di meglio attrezzare il mondo delle imprese al nuovo scenario di competizione internazionale sollecitando il Governo e le regioni ad utilizzare tempestivamente e con modalità costanti i fondi strutturali dell'Unione europea per favorire processi di innovazione del comparto agricolo politiche per lo «spazio rurale» e ri sposte alle zone più deboli del Paese

PARERE DELLA 10 COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO)

(Estensore ZILIO)

26 novembre 1996

La 10 Commissione permanente esaminato il disegno di legge per le parti di competenza e segnatamente per gli articoli 32 34 e 37 esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

con riferimento all'articolo 32 è opportuno ribadire la richiesta già avanzata dall'omologa Commissione della Camera dei deputati di affiancare il Ministro dell'industria a quello del Commercio con l'estero nel concerto col Ministro del tesoro per la definizione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 32 ai fini della determinazione dei limiti entro i quali la SACE ed il Mediocredito centrale sono autorizzati a contrarre mutui e prestiti

sempre con riferimento all'articolo 32 comma 5 andrebbe precisata l'effettiva destinazione dei rimborsi alla SACE e al Mediocredito centrale da parte del Ministero del tesoro

in merito ai compiti del comitato di gestione della SACE sembra opportuno nel medesimo articolo chiarire la differenza tra il disposto del comma 1 che autorizza il ricorso all'indebitamento limitatamente all'esercizio 1997 e la lettera *g bis* del comma 4 che conferisce al comitato di gestione in modo permanente il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti

con riferimento all'articolo 34 poi si ritiene opportuno suggerire che siano esclusi dalla prevista disciplina gli accorpamenti e gli ampliamenti dovuti già avviati alla data di entrata in vigore della legge e relativi a comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 1996

nell'ambito dei documenti di bilancio inoltre si ritiene necessaria una maggiore attenzione alle problematiche di settori in difficoltà quali in particolare l'artigianato il turismo e il commercio prevedendo anche un incremento delle risorse finanziarie del tutto inadeguate ad essi attribuite

PARERE DELLA 11 COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore DE LUCA Michele)

27 novembre 1996

La Commissione esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza

premessi

che la rilevante dimensione della manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 rappresenta insieme l'esito ineludibile della scelta del Governo di accelerare la realizzazione dei criteri di convergenza per passare fin dal 1° gennaio 1999 all'ultima fase dell'Unione economica e monetaria e un passaggio fondamentale del processo di risanamento della finanza pubblica condizione necessaria per realizzare un processo di crescita stabile e di incremento dell'occupazione

che l'avanzamento del processo di integrazione europea e il risanamento dei conti pubblici concorrono a realizzare gli stessi obiettivi di crescita nella stabilità

che peraltro la garanzia effettiva della sostanziale invarianza del reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e la riduzione del costo del lavoro - indicate quali principi direttivi di delega in materia fiscale (art. 64) - possono concorrere a fugare il timore che sia proprio la manovra di finanza pubblica ad innescare (eventuali) processi recessivi

che la composizione della manovra si caratterizza per un equilibrato rapporto tra riduzioni della spesa e maggiori entrate e per la larga prevalenza di misure di carattere strutturale mentre i risparmi non incidono sui diritti sociali fondamentali e si risolvono essenzialmente nella eliminazione di sprechi e nella introduzione di riforme appunto strutturali

che peraltro i giusti limiti alla iterazione e reiterazione di decreti legge - che sono stati imposti dalla Corte costituzionale (con la recente sentenza n. 360 del 1996) - hanno comportato la necessità di trasformare (anche) nel disegno di legge disposizioni di decreti legge non suscettibili di conversione entro il prescritto termine di decadenza (quali per quel che interessa questa Commissione i decreti legge n. 499, 508 e 538 del 1996)

che tuttavia il contenuto normativo del disegno di legge - che ne risulta - è bensì sovradimensionato in qualche modo disomogeneo e

disorganico ma all'evidenza è funzionale allo scopo di garantire la salvaguardia degli effetti giuridici già prodotti e talora di diritti (anche sociali) già acquisiti a seguito della entrata in vigore di quei decreti legge

ritenuto in generale

che desta numerosi interrogativi il fatto che il Governo non abbia ancora colto - se non in minima parte (ad esempio nelle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 68) - l'occasione dei provvedimenti collegati per avviare l'attuazione in via legislativa di quelle parti del recente Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 che - oltre a postulare appunto un intervento legislativo - risultano concordemente definite (talora anche nei dettagli) e peraltro che non tollerano ritardi appunto nella loro concreta attuazione considerato anche che nella «Premessa» di quell'Accordo il Governo aveva assunto l'impegno di inserire nei collegati appunto «provvedimenti legislativi necessari alla sua attuazione»

che peraltro non mancano nell'Accordo medesimo materie e tematiche per le quali la soluzione in via legislativa o amministrativa è più matura mentre altre richiedono una più meditata riflessione in una sede parlamentare ordinaria che nell'ambito della prima categoria rientra certamente la disciplina normativa dei contratti d'area che dovranno essere ovviamente realizzati nel pieno rispetto e nella garanzia dei minimi salariali previsti dalla contrattazione di categoria a tutti i livelli

che ogni ritardo ed esitazione nell'attuazione degli impegni indicati nell'Accordo introducono elementi forti di incertezza in ordine alla credibilità del metodo della concertazione (già provato dalla difficile negoziazione per la stipula del contratto collettivo dei metalmeccanici) e della stessa politica dei redditi che di quel metodo rappresenta il frutto più prezioso ed irrinunciabile per le prospettive economiche del nostro Paese

che occorre pertanto un preciso impegno del Parlamento affinché nei documenti di bilancio all'esame trovi attuazione il principio - parimenti espresso (o comunque condiviso) dal Governo nella ricordata «Premessa» - che «l'impegno straordinario per l'occupazione richiede il reperimento di risorse aggiuntive (che) il Governo si pone l'obiettivo di far derivare prevalentemente dalla lotta all'evasione e dalla privatizzazione dei beni demaniali (ma) tenendo conto della effettiva capacità di spesa nel primo esercizio di provvedimenti che devono essere ancora varati dal Parlamento (che) sarà previsto uno stanziamento aggiuntivo in Fondo globale di 1.500 miliardi per il 1997 a cui dovranno aggiungersi le risorse necessarie a fronteggiare l'introduzione degli incentivi fiscali per le nuove imprese (mentre) per il 1998-99 si procederà in coerenza con tali stanziamenti prevedendo il raggiungimento della operatività delle norme»

che infatti allo stato risulta (dalla relazione del Governo al disegno di legge finanziaria) soltanto che l'attuazione dell'Accordo per il lavoro si inserisce tra le finalità dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (il cui importo totale - quale risulta dal testo approvato dalla Camera dei deputati - è pari a

lire 1 970 6 miliardi per 1997 2202 6 miliardi per il 1998 e 2 877 5 miliardi per il 1999)

tenuto per quanto riguarda più specificamente le parti di competenza della Commissione

che la disincentivazione dei pensionamenti di anzianità e la contestuale promozione dell'occupazione concorrono ad integrare la complessa *ratio* del nuovo regime del (divieto di) cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro (previsto dal decreto legge n 508 del 1996 che lo prevedeva inizialmente per tutti i lavoratori poi trasfuso con modificazioni riguardanti la limitazione di tale divieto ai lavoratori dipendenti privati e pubblici nell'articolo 20 commi 1 8 25 27 e 32 del disegno di legge in titolo)

che per i lavoratori autonomi invece è stabilito un regime di cumulabilità parziale che si caratterizza per la disincentivazione del pensionamento di anzianità (fino all'età pensionabile oppure all'anzianità contributiva di quaranta anni) attraverso la previsione di sgravi contributivi subordinati a condizioni stabilite contestualmente (nuove assunzioni regolarizzazioni di posizioni lavorative mediante contratti di riallineamento contributivo affiancamento di un socio) che risultano tutte funzionali alla promozione (o regolarizzazione) dell'occupazione in lavori subordinati oppure autonomi

che risulta funzionale al «fine di consentire alle imprese () un graduale rientro delle partite debitorie con gli enti previdenziali» il «più flessibile» sistema sanzionatorio differenziato in relazione alla diversa gravità del ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali originariamente previsto dal decreto legge n 538 del 1996 e da questo trasfuso nell'articolo 21 commi 1 9 del disegno di legge in titolo

che suscita invece (le consuete) perplessità la contestuale (articolo 21 commi 10 e seguenti) riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva (c.d. condono previdenziale) che - oltre a denunciare la permanente inefficienza dell'amministrazione deputata all'accertamento ed alla riscossione di quei contributi e il prevalere di esigenze di aumentare le entrate - concorre a disincentivare la formazione e comunque la pratica della cultura della legalità

che la prevista (articolo 23) armonizzazione dei contributi dovuti per dipendenti pubblici avvia a compimento il processo di armonizzazione dei regimi contributivi imposto dalla recente riforma del sistema pensionistico (legge n 335 del 1995)

che il potenziamento ulteriore delle «funzioni di verifica» in materia di prestazioni assistenziali di invalidità civile - che il disegno di legge in titolo intende perseguire (stando alla relazione illustrativa del Governo) - risulta ancora una volta affidato in via esclusiva (articolo 25 nel testo attuale) a nuovi oneri di autocertificazione a carico dei titolari di quelle prestazioni (in aggiunta agli oneri analoghi loro imposti dall'articolo 4 del decreto legge n 326 convertito dalla legge n 425 del 1996) mentre risulta conseguentemente pretermesso ancora una volta qualsiasi scrutinio circa l'efficienza del sistema di controllo e segnatamente delle strutture sanitarie deputate a svolgere gli accertamenti sulla invalidità civile

che particolari condizioni (dalla totale sanatoria per i percettori per i redditi più bassi alle agevolazioni nella restituzione) sono opportunamente previste (articolo 26) per agevolare il recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali percepite indebitamente

che con l'articolo 31 risulta opportunamente avviato il processo - da tempo auspicato - di generalizzazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli ammortizzatori sociali (finora riservato ad imprese del settore industriale ed esteso solo in via eccezionale ad altri settori) demandandone - in base ai criteri direttivi di delega (stabiliti contestualmente) - la definizione alla contrattazione collettiva il finanziamento a datori di lavoro e lavoratori ed il governo ad apposita gestione istituita presso l'INPS

che pare indispensabile tuttavia una disciplina della suddetta materia (sia pure demandata sulla base di precisi criteri direttivi al legislatore delegato) che risulti idonea tra l'altro ad evitare che ricorsi abusivi (specie da parte di nuove categorie di potenziali beneficiari) agli ammortizzatori sociali ne possano esaurire le fonti di finanziamento con (eventuale) pregiudizio della possibilità di intervenire in situazioni di bisogno effettivo ferma restando comunque la più ferma contrarietà più volte espressa dalla Commissione nei confronti di ulteriori ricorsi ai prepensionamenti che si rende inoltre necessario stabilire quali siano i sindacati che a norma dell'articolo 31 devono essere ascoltati preliminarmente all'esercizio della potestà regolamentare attribuita al Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro ed entro quale termine le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il loro parere

che l'articolo 40 prevede opportunamente maggiore flessibilità per gli investimenti delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni immobiliari degli enti previdenziali (in coerenza peraltro con la nuova disciplina delle dismissioni stesse di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 emanato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 comma 27 della legge 8 agosto 1995 n. 335 recante la riforma del sistema pensionistico)

che la ritenuta di acconto sugli accantonamenti per il TFR (articolo 8 commi 12 e seguenti) introdotta per compensare minori economie derivanti dalla riduzione del numero degli alunni per classe (in sede di razionalizzazione della rete scolastica) priva le imprese di una fonte essenziale di autofinanziamento e risulta di particolare pregiudizio per le imprese piccole e medie che hanno maggiori difficoltà di accesso al credito e di capitalizzazione con ricadute anche sul piano occupazionale e che un simile sacrificio potrebbe essere giustificato - con criteri che garantiscano una ripartizione equa dei sacrifici - solo in relazione al perseguimento di obiettivi essenziali (anche) per consolidare la competitività delle imprese quale è per quanto si è detto quello di accelerare l'ingresso in Europa

che merita apprezzamento positivo poi la delega al Governo (articolo 49) per armonizzare e nel contempo razionalizzare e semplificare gli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di lavoro subordinato

che per quanto riguarda infine le disposizioni in materia di entrata va segnalata - per quel che qui interessa - l'insistita attenzione del

disegno di legge per la «riduzione del costo del lavoro» e per i redditi da lavoro (anche) nella definizione dei criteri di delega per la riforma fiscale (articolo 64)

che è altresì degna di nota la nuova determinazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 48) che reca una più equa esenzione (solo parziale) per l'indennità sostitutiva della mensa ed introduce inoltre criteri obiettivi di computo nella retribuzione imponibile a fini fiscali di alcuni *fringe benefits* (quali l'uso di autovetture ed i crediti agevolati)

esprime per tali motivi e con le osservazioni sopra illustrate un parere favorevole

PARERE DELLA 12 COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

(Estensore CARELLA)

26 novembre 1996

La 12 Commissione permanente esaminato il disegno di legge

valuta positivamente per quanto attiene alla materia sanitaria la manovra finanziaria del Governo che appare orientata a conseguire il contenimento della spesa attraverso il riordino del sistema sanitario senza operare tagli alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale o introdurre nuovi *tickets* a carico dei cittadini

considera di alto contenuto sia sotto il profilo programmatico che sotto il profilo sociale le scelte finalizzate a contenere i ricoveri ospedalieri privilegiando la prevenzione l'assistenza medica domiciliare e lo sviluppo del ricovero ospedaliero diurno

giudica altresì importante la decisione di riconfermare indicandone i percorsi alcune significative scelte già operate dalla vigente legislazione con il regime delle incompatibilità nell'esercizio dell'attività libero professionale da parte dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e il superamento degli ospedali psichiatrici

giudica inoltre positivamente l'introduzione di nuovi strumenti per il controllo della spesa quali i protocolli diagnostico terapeutici e l'osservatorio sui prezzi nonché di un nuovo meccanismo di ripartizione delle risorse tra le regioni basato sulla quota capitaria pesata

La Commissione esprime pertanto per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni

la manovra finanziaria per il 1996 mentre adegua il Fondo sanitario nazionale all'inflazione programmata non modifica il tetto di spesa farmaceutica che rimane fissato a 9 000 miliardi di lire. In costanza di tale quantificazione evidentemente sottostimata e al fine di contenere gli effetti sociali della riclassificazione dei farmaci si è perseguito un surrettizio adeguamento del tetto autorizzando incrementi di tale limite di spesa a carico delle assegnazioni regionali nella misura prima dell'8 per cento poi del 12 per cento quindi del 14 per cento

Il risultato di tale politica è quello di mantenere un tetto di spesa farmaceutica inattendibile che viene integrato ricorrendo di fatto a risorse sottratte ad altre finalità. È pertanto fondamentale quantificare

piu correttamente per quanto possibile il tetto di spesa previsto dal bi lancio per il 1997 e identificare un sistema di copertura piu efficace a partire dal 1998

Conseguentemente sarebbe opportuno vincolare il maggior gettito di 600 miliardi di lire derivante dall'incremento al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per i farmaci di fascia c) - il cui mantenimento costituisce un obbligo per l'adeguamento ai valori europei - elevando cosi il tetto di spesa farmaceutica da 9 000 a 9 600 miliardi di lire e mantenere la possibilita di incremento della spesa farmaceutica nei limiti delle assegnazioni regionali al 14 per cento rispetto al tetto di spesa stesso. In tal modo la valutazione complessiva del tetto massimo della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale sarebbe di circa 11 mila miliardi di lire

la disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 1 che consente di valutare l'opzione a favore dell'esercizio dell'attivita libero professionale *intra moenia* quale titolo di preferenza per il conferimento di incarichi che comportano la direzione di una struttura o la dirigenza del ruolo sanitario di secondo livello dovra entrare in vigore solo quando l'esercizio dell'attivita intramuraria sar  entrato a regime sull'intero territorio nazionale. Tale norma si rende necessaria per evitare discriminazioni per l'accesso alle suddette funzioni a danno del personale che non   stato messo in grado di poter optare per l'attivita intramuraria a causa della mancanza delle strutture previste dalla legge

la riduzione del 15 per cento delle competenze fisse previste dallo stesso comma per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria deve intendersi abrogativa dell'analoga riduzione sulle indennita prevista dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 724 del 1994

deve essere consentita ai medici dipendenti di aziende del Servizio sanitario nazionale previa autorizzazione concessa di volta in volta dal direttore generale l'effettuazione di consulti e consulenze a favore di enti pubblici e privati ferme restando le incompatibilita precedentemente previste

al fine di consentire alle aziende del Servizio sanitario nazionale di poter coprire le carenze in organico ed al fine di superare l'oggettiva difficolt  di espletare nuovi concorsi la validit  delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici banditi per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale deve essere estesa a tutto il 1997

PARERE DELLA 13 COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO AMBIENTE BENI AMBIENTALI)

(Estensore IULIANO)

27 novembre 1996

La Commissione territorio ambiente beni ambientali del Senato
esaminato il disegno di legge n 1704

esprime a maggioranza parere favorevole osservando altresì che
la norma dell'articolo 17 comma 5 appare opportuna e soddisfa
un'esigenza largamente sentita dai comuni

la norma dell'articolo 33 con la quale si pone termine - si spera
in maniera definitiva - al metodo delle sanatorie edilizie andrebbe mo-
dificata al comma 1 lettera a) eliminando il riferimento agli articoli
648 *bis* e 648 *ter* al comma 21 si incide sugli atti di trasferimento della
proprietà relativi a costruzioni abusive non sanate o non sanabili suc-
cessivi all'entrata in vigore della legge n 47 del 1985 e se ne auspica
pertanto una formulazione più conforme ai principi dell'ordinamento
giuridico

si ravvisa l'opportunità di riconsiderare il mancato recepimento
della parte dell'articolo 9 dell'ultimo decreto legge in materia di con-
do no recante semplificazione di procedimenti in materia urbanistico edili-
zia le attività economiche intraprese in pendenza della precedente nor-
mativa hanno ingenerato aspettative che non andrebbero disattese

all'articolo 36 la riprogrammazione finanziaria degli investimenti
del piano triennale di tutela dell'ambiente dovrebbe evitare il passaggio
sul capitolo del Ministero del tesoro si propone pertanto l'automatica
reiscrizione in bilancio in appositi capitoli del Ministero dell'ambiente
delle risorse non utilizzate di cui al comma 8 su proposta delle regioni
interessate da prodursi entro trenta giorni dal 31 dicembre 1996 la rela-
tiva destinazione dovrebbe avvenire per altri interventi tra quelli indivi-
duati nel documento regionale di programma

le modalità con cui il Ministro dell'ambiente definisce il program-
ma stralcio di tutela ambientale dovrebbero essere attuate senza preve-
dere la previa conforme deliberazione della Conferenza Stato Regioni il
riferimento a tale deliberazione va pertanto soppresso dal comma 10

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore TAPPARO)

27 novembre 1996

La Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminati per quanto di competenza i provvedimenti in titolo esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la manovra di finanza pubblica per il 1997 già delineata dal DPEF del luglio 1996 pone come centrali gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e di convergenza economica finanziaria e monetaria affinché l'Italia partecipi a pieno titolo alla realizzazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Essa rappresenta l'elemento centrale di una strategia che considera risanamento dei conti pubblici e integrazione europea aspetti essenziali per affrontare con efficacia i problemi della disoccupazione, la difesa e crescita della competitività del nostro sistema economico, la possibilità di avviare una riforma dello Stato sociale salvaguardando giustizia sociale ed equità.

per quanto riguarda il disegno di legge n. 1706 (legge finanziaria per il 1997) l'attenzione alle politiche comunitarie trova conforto nella predisposizione di accantonamenti nei fondi speciali (tabelle A e B) per la copertura delle scelte programmate nel 1997 e in particolare per l'adeguata operatività del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'attuazione della Politica agricola comune (PAC) per interventi nel settore dell'ambiente (ECOLABEL e ECOAUDIT) per la politica marittima.

per quanto attiene al disegno di legge n. 1704 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare all'articolo 36, si sottolinea la precisa volontà di massimizzare l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari - che sino ad oggi ha portato alla perdita di molte opportunità economiche ed occupazionali - attraverso un meccanismo di riprogrammazione dei fondi strutturali con una ridestinazione delle risorse comunitarie non utilizzate e che ritornerebbero al bilancio dell'Unione europea a favore di progetti già in uno stadio avanzato di elaborazione. Congiuntamente vengono avviati con provvedimento legislativo a parte (atto Senato n. 1217) già approvato da questa Assemblea la riorganizzazione ed il potenziamento della Cabina di regia e appare ineludibile una necessaria sollecitazione a molte regioni per una maggiore adeguatezza nel programmare e attuare l'utilizzo dei Fondi strutturali. Va notata, al riguardo, la disomogeneità tra le regioni italiane nel grado di utilizzo di tali Fondi che registra scostamenti rilevanti.

si sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza dei dati di bilancio che riguardano i flussi finanziari tra Italia e Unione europea con una particolare attenzione ai flussi finanziari accreditati dall'Unione europea all'Italia. La trasparenza è importante per capire meglio i limiti attuali nell'utilizzo dei Fondi comunitari e le opportunità che ne possono derivare.

L'esigenza di una chiara e puntuale guida dei processi legislativi e decisionali che deriverebbe dalla cadenza annuale della approvazione della legge comunitaria (l'ultima è del 1994) appare come un aspetto di riferimento irrinunciabile.

si segnala l'opportunità di una notificazione alla Commissione europea con carattere organico delle scelte presenti nei provvedimenti legislativi che possono potenzialmente collidere con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato per ridurre le procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

si ricorda la necessità che il Governo evidenzi con particolare chiarezza nei bilanci e nelle parti contabili delle leggi gli elementi relativi alle relazioni tra Italia e Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art 1

(Ospedali)

1 Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n 549 come sostituito dall'articolo 1 comma 2 *ter* del decreto legge 17 maggio 1996 n 280 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1996 n 382 i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento fatta eccezione per la terapia intensiva la rianimazione le malattie infettive le attività di trapianto di organi nonchè le unità spinali in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione e ne determinano conseguentemente le dotazioni organiche. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille indicato dal citato articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n 549 per il 1997 i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art 1

(Ospedali)

1 Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n 549 come sostituito dall'articolo 1 comma 2 *ter* del decreto legge 17 maggio 1996 n 280 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1996 n 382 i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono **non oltre il 30 giugno 1997**, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento fatta eccezione per la terapia intensiva la rianimazione le malattie infettive le attività di trapianto di organi **e di midollo osseo** nonchè le unità spinali in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione e rideterminano conseguentemente le dotazioni organiche **anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito all'articolo 6, comma 8, della presente legge**. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille indicato dal citato

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata

2 Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di *handicap* gravi di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate

3 Le regioni al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita

4 Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 le regioni provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1992 fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione *standard* per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2-*quinquies* del citato decreto legge n. 280 del 1996

5 Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 per il 1997 i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata

2 *Identico*

3 *Identico*

4 Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 le regioni **entro il 30 giugno 1997**, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1992 fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione *standard* per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2-*quinquies* del citato decreto legge n. 280 del 1996

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ovvero a quelle indicate dall'articolo 6 comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche diverse da quella di appartenenza o presso le strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.

6 Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e al personale di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

7 Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale intramuraria è assimilata ai fini fiscali al rapporto di lavoro dipendente.

8 I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in base a quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni attivano ed organizzano d'intesa con le regioni nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano inoltre nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 *Identico*

8 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9 Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67

10 I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata ai sensi dell'articolo 4 comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a comunicare al direttore generale entro il 31 gennaio 1997 l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

11 I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10 secondo e terzo periodo.

12 Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 50 commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti dire

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9 *Identico*

10 I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata ai sensi dell'articolo 4 comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a comunicare al direttore generale entro il **31 marzo 1997** l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

11 *Identico*

12 Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 50 commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria. **Tale percentuale potrà essere incrementata in sede di contrattazione nazionale.**

13 In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.

14 Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8 e 11.

15 Entro il 30 settembre 1997 il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria da applicare a decorrere dal 1998.

16 I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento ai sensi dell'articolo 4 comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1 comma

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

13 *Identico*

14 Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, **le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.**

15 *Identico*

16 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6 del decreto legge 27 agosto 1994 n 512 convertito dalla legge 17 ottobre 1994 n 590 nonchè ai fini della correzione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n 502

17 Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n 724 nonchè di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa

18 Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero

19 Le istituzioni sanitarie private ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modificazioni devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni di incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

17 *Identico*

18 Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero **programmato** preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero

19 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 2

(Ospedali psichiatrici)

1 In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978 n 180 ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n 724 le regioni provvedono entro il 31 gennaio 1997 all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994 1996» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 93 del 22 aprile 1994

2 Alla legge 23 dicembre 1994 n 724 all'articolo 3 comma 5 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti «I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo Tutela della salute mentale 1994 1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 per interventi nel settore psichiatrico e dai relativi progetti regionali di attuazione»

3 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto legge 27 agosto 1994 n 512 convertito dalla legge 17 ottobre 1994 n 590 nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del tratta

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 2

(Ospedali psichiatrici)

1 In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978 n 180 ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n 724 le regioni provvedono entro il 31 gennaio 1997 **sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati**, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994 1996» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 93 del 22 aprile 1994

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati all'interno della programmazione regionale per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994 1996»

4 Nell'anno 1997 alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dal comma 1 del presente articolo si applica in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998 tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

5 Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994 1996» in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

6 Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

Art. 3

(Livelli di assistenza e governo della domanda)

1 Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 Nell'anno 1997 alle regioni inadempienti rispetto **sia** a quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 **che a quanto disposto** dal comma 1 del presente articolo si applica in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998 tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.

5 *Identico*

6 *Identico*

Art. 3

(Livelli di assistenza e governo della domanda)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n 502 e successive modificazioni sentita l'ANCI quali tipologie di risposta assistenziale le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni

2 L'attività dei medici di medicina generale nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modificazioni è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali volti tra l'altro al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996 ridotti dell'1 per cento

3 Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente **con riferimento, in particolare, alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio**, dal Ministro della sanità avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in ca-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi ivi comprese le sanzioni a carico del

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

so di mancato rispetto dei protocolli medesimi ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi

4 I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili sulla base degli indizi del livello centrale e regionale dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

5 Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale diffondendo le informazioni elaborate quali valori e criteri di riferimento a supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi

4 Identico

¶

5 Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale **provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestio-**

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n 537

Art 4

(Disposizioni diverse)

1 Le regioni per l'esercizio 1997 nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modificazioni individuano nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996 le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all'articolo 6 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n 724 ed all'articolo 2 comma 8 della legge 28 dicembre 1995 n 549 deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nali locali L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n 537

Art 4

(Norme per la scrittura in caratteri «Braille» sulle confezioni dei farmaci)

1 Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, devono essere riportati in caratteri «Braille», in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1° gennaio 1998.

Art 5

(Disposizioni diverse)

1 *Identico*

2 Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2 Ai fini della determinazione della quota capitaria in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502

3 Ai fini della determinazione della quota capitaria in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni **ed indicatori epidemiologici territoriali**. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, **e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia, le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antipoliomielite, antiparotite e antihaemophilus influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3 Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati in via prioritaria alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2 comma 14 della legge 28 dicembre 1995 n. 549

4 A decorrere dall'anno 1997 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono fissate per le aziende farmaceutiche per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 *Identico*

5 L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 11

6 Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8

7 Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 5, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno

8 Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento

9 A decorrere dall'anno 1997 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono fissate per le aziende farmaceutiche per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei *ticket* e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50 000 al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50 000 e lire 99 999 al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100 000 e lire 199 999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200 000. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

5 I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità su conforme parere della Commissione unica del farmaco secondo criteri stabiliti dal CIPE entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza per aziende farmaceutiche grossisti e farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei medicinali di cui al presente comma sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 4 secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo il medicinale è collocato nella classe c) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

6 Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei *ticket* e dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50 000 al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50 000 e lire 99 999 al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100 000 e lire 199 999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200 000. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

10 I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità su conforme parere della Commissione unica del farmaco secondo criteri stabiliti dal CIPE entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza per aziende farmaceutiche grossisti e farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei medicinali di cui al presente comma sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 9 secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo il medicinale è collocato nella classe c) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

11 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

classificati nella classe c) di cui all'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 i quali per particolari motivi terapeutici a decorrere dal 1 marzo 1997 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica.

7. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art 5

(Disposizioni in materia di assunzioni e dotazioni organiche)

1. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

12 *Identico*

13 Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art 6

(Disposizioni in materia di assunzioni e dotazioni organiche)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 di assumere personale anche a tempo determinato escluso quello delle categorie protette È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità secondo la normativa vigente

2 Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana limitatamente al personale che alla data del 30 settembre 1996 presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1 comma 1 alle università agli enti pubblici di ricerca alle regioni alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al personale della carriera diplomatica e dei contratti all'estero alle Forze armate ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 **primo comma**, della legge 1 aprile 1981 n 121 limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo ed a quello di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 marzo 1995 n 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n 203 per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 secondo e terzo periodo della legge 23 dicembre 1992 n 498 Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali nella misura del 40 per cento dei posti residui disponibili per cessazioni nonchè per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione in entrambi i casi previo espletamento delle

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana limitatamente al personale che alla data del 30 settembre 1996 presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1 comma 1 **agli ordini e collegi professionali**, alle università agli enti pubblici di ricerca alle regioni alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato **agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n 724** al personale della carriera diplomatica e dei contratti all'estero alle Forze armate **ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenal della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso corsi riservati al personale già in servizio** ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n 121 limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo ed a quello di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 marzo 1995 n 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n 203 per il

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni sia mediante procedure concorsuali sia a tempo determinato degli enti di gestione dei parchi nazionali da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dell'articolo 13. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 26 e 27 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 secondo e terzo periodo della legge 23 dicembre 1992 n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali nella misura del 40 per cento dei posti residui disponibili per cessazioni nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni sia mediante procedure concorsuali sia a tempo determinato degli enti di gestione dei parchi nazionali da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni dell'articolo 9 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dell'articolo 15. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 26 e 27 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni e integrazioni. **Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3 Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per assistenti ospedalieri restano in vigore per tutto il 1997

4 Fermi restando i limiti previsti dal comma 2 le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio

5 Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 con le esclusioni di cui al comma 2 possono provvedere alla copertura dei posti residui disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999 in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale

6 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifi-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995

3 Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per **il personale del Servizio sanitario nazionale** restano in vigore per tutto il 1997

4 *Identico*

5 *Identico*

6 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, **amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato**. Il Ministro di grazia e giustizia

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ca dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dell'articolo 3 comma 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore all'80 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996 anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996 salva la possibilità di variazioni nell'ambito della stessa dotazione organica per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato

7 In deroga al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della normativa vigente

8 Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 con le esclusioni di cui al comma 2 che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

può procedere nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dell'articolo 3 comma 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al **70 per cento** del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996 anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996 salva la possibilità di variazioni nell'ambito della stessa dotazione organica per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato

7 *Identico*

8 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si applica il comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n 549

9 Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 8 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 comma 9 della legge 28 dicembre 1995 n 549 e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse previa verifica dei carichi di lavoro

10 Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n 400 anche in deroga alle disposizioni vigenti sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo «La Triennale» di Milano senza oneri per il bilancio dello Stato

Art 6

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1 Le disposizioni di cui all'articolo 58 comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9 *Identico*

10 *Identico*

11 Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 1 giugno 1991, n 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Art 7

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1993 n 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno

2 Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad esclusione del personale militare di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

3 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione entro il predetto termine nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso in cui la trasformazione comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. Può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto inoltre a comunicare entro quindici giorni all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia di difesa e di sicurezza dello Stato di ordine e di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sicurezza pubblica con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro

4 I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni ovvero esperite inutilmente le procedure per la mobilità per nuove assunzioni anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

5 Al di fuori dei casi previsti al comma 1 al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo se non autorizzato nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa dalle amministrazioni di appartenenza. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

6 La violazione del divieto di cui al comma 5 la mancata comunicazione di cui al comma 3 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni ovvero esperite inutilmente le procedure per la mobilità per nuove assunzioni anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

5 Al di fuori dei casi previsti al comma 1 al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo **tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa**. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

6 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

causa di decadenza dall'impiego per il restante personale sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

7 Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi che comunque devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi d'intesa con le amministrazioni interessate dei predetti servizi ispettivi nonché d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie della Guardia di finanza.

8 Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 5 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico comunque denominati producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

9 Per quanto disposto dai precedenti commi viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di *handicap* non inferiore al 70 per cento.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7 *Identico*

8 *Identico*

9 Per quanto disposto dai precedenti commi viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di *handicap* non inferiore al 70 per cento, **malati di mente, anziani non autosufficienti, nonchè ai genitori con figli minori in relazione al loro numero**.

10 **Il presente articolo non trova applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 7

(Congelamento misure emolumenti e trattamento economico di missione nonché riduzione dei compensi per lavoro straordinario)

1 Le disposizioni dell'articolo 7 comma 5 del decreto legge 19 settembre 1992 n 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n 438 confermate per il triennio 1994 1996 dall'articolo 3 comma 36 della legge 24 dicembre 1993 n 537 continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997 1999

2 Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche alle misure dell'indennità di missione e di trasferimento delle indennità sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese che sono suscettibili per legge o di disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997 1999 tali rimborsi ed indennità continuano comunque ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996

3 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 stipulano alle condizioni più favorevoli entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 8

(Congelamento misure emolumenti e trattamento economico di missione nonché riduzione dei compensi per lavoro straordinario)

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4 Per il triennio 1997 1999 gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973 n. 734 iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato sono ridotti nella misura del 10 per cento con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Art 8

(Scuola e università)

1 Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica con effetto dall'anno scolastico 1997 1998 nel rispetto delle situazioni di maggior disagio socio economico ed oro geografico e di montagna con deroghe a quanto previsto dal presente comma ed eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati sarà altresì ridotto gradualmente il numero degli alunni per classe al fine di garantire l'efficacia di intervento dei docenti sia nel programma sia per l'istruzione e la preparazione degli alunni compresi quelli con difficoltà di apprendimento Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse con accorgimenti necessari a ga

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 Per il triennio 1997 1999 gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973 n. 734 iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato sono ridotti nella misura del 10 per cento **e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento** con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Art 9

(Scuola e università)

1 Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica con effetto dall'anno scolastico 1997 1998 **con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano con propri decreti aventi carattere definitivo i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

2. In conformità agli obiettivi indicati al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 1997/1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione, nonché le dotazioni organiche provinciali per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di *handicap*. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandi dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 2, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano con propri decreti aventi carattere definitivo i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

2. *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1 e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297

3 I provvedimenti agli studi sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 2 determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni alla consistenza delle classi al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio ambientali nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata ove prevista. Gli organi competenti sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 deliberano nel limite delle risorse professionali disponibili su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera il tempo pieno e quando sia necessario la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297.

4 Con le modalità previste dall'articolo 442 comma 4 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 1 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

5 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali annualmente il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del te

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 I provvedimenti agli studi sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 2 determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni alla consistenza delle classi al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio ambientali nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata ove prevista. Gli organi **collegiali** competenti sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 deliberano nel limite delle risorse professionali disponibili su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera il tempo pieno e quando sia necessario la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297.

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sto unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 sono abrogati

6 Per il personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o tre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297 saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati con la contrattazione collettiva saranno altresì stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto legge 6 novembre 1989 n 357 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989 n 417

7 Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto sulla base della autonomia valutazione delle esigenze organizzative possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297

8 Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione Al fine di fronteggiare esigenze eccezionali o comunque impreviste nel conferimento delle supplenze i provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 30 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione per le suddette finalità

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6 *Identico*

7 *Identico*

8 Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione **Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9 I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

10 Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è abrogato e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggio di scuole o comunque in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta i gestori provvederanno direttamente analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.

11 Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 va interpretato nel senso che il limite della spesa complessiva di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

12 Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 500 miliardi, 1.726 miliardi e

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate

9 *Identico*

10 *Identico*

11 *Identico*

12 Dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 6 e 7 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire **400** miliardi, **1.541** miliardi e

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2 400 miliardi rispettivamente per gli anni 1997 1998 e 1999 al lordo delle minori economie derivanti dalle disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni per classe e alle deroghe per le località di montagna di cui al comma 1 nonché dalle disposizioni relative alla continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap* di cui al comma 3

13 Alle minori economie di cui al comma 12 si fa fronte, per la quota relativa alle deroghe per le località di montagna, mediante le disposizioni di cui al comma 18, per la quota relativa alla riduzione del numero degli alunni per classe, mediante le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 e, per la quota relativa alla continuità del sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, mediante le disposizioni di cui al comma 19. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le aliquote di cui al comma 14 sono determinate in misura tale da garantire un maggior gettito corrispondente alla suddetta quota di minori economie e comunque nella misura massima del 2 per cento per l'esercizio 1997 e dell'1 per cento per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999

14 I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta d'acconto per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, applicando le aliquote determinate ai sensi del comma 13, sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge

15 La ritenuta di cui al comma 14 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998 e 1999

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 175 miliardi rispettivamente per gli anni 1997 1998 e 1999

13 Gli stanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 8 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999, tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 4 dell'articolo 8

I commi da 13 a 17 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono sostituiti dall'articolo 10

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16 Nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuta all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento

17 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita

18 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 alla Tabella A parte III sono apportate le seguenti modificazioni

a) al numero 1) è soppressa la parola «cavalli»

b) il numero 123 ter) è soppresso

19 In aggiunta a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 42 il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997 con proprio decreto l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427

20 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione

21 A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministe

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

14 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 alla Tabella A parte III al numero 1) è soppressa la parola «cavalli»

b) soppressa

15 In aggiunta a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 44 il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997 con proprio decreto l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427

16 *Identico*

17 Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo

18 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori». Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro tra gli Osservatori che provvedono altresì direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano inoltre in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

22 Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5 comma 23 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta dell'osservatorio medesimo può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali fino ad un massimo di cinque unità. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio valutate in lire un miliardo annue vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

23 Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.

24 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere nel termine di cinque anni

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

19 Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5 comma 23 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta dell'osservatorio medesimo può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali **nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio**. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio valutate in lire un miliardo annue vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

20 *Identico*

21 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere nel termine di cinque anni

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con propri decreti da adottare d'intesa con le singole università interessate anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245 alla graduale separazione organica delle università anche preceduta da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario

25 I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate

26 I decreti di cui al comma 24 prevedono il piano e le procedure dell'intervento comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia

27 Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possono essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse gli immobili demaniali liberi

28 Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 il decreto di cui al comma 27 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali

29 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove altresì ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università **di cui al comma 27**, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

con propri decreti da adottare, **anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, sentiti sulle modalità di attuazione gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, preso parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario**

22 *Identico*

23 I decreti di cui al comma 21 prevedono il piano e le procedure dell'intervento comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia

24 *Identico*

25 Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 il decreto di cui al comma 24 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali

26 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove altresì ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 10

(Interventi straordinari per l'Unione monetaria)

1 È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2 Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 7 200 000 0 per cento,
- b) oltre lire 7 200 000 fino a lire 20 000 000 1 per cento,
- c) oltre lire 20 000 000 fino a lire 50 000 000 1,5 per cento,
- d) oltre lire 50 000 000 fino a lire 100 000 000 2,5 per cento,
- e) oltre lire 100 000 000 3,5 per cento

3 Dal contributo determinato ai sensi del comma 2 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

- a) lire 40 000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20 000 per ciascuno dei fi

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

gli, affidati o affiliati indicati nella lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo 12,

b) lire 80 000, elevate a lire 180 000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno

4 Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo, l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 5, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente

5 Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 6, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dal decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20 000

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 Relativamente ai redditi di lavoro di pendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

7 Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 5. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 6, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o in copia.

8 Nel certificato di cui all'articolo 7 *bis*, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

del contributo dovuto, nonchè l'ammontare delle detrazioni spettanti

9 I soggetti tenuti al versamento del contributo nonchè i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione

10 Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche

11 In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, anche se iscritti a ruolo, provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il contribuente

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

te dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n 633 del 1972

12 Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione

13 Se entro il 30 settembre 1997 l'ufficio IVA procede ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto legge 20 giugno 1996, n 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Se la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trenta cinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996

14 Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 11, 12 e 13 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 11, 12 e 13, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente Ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

postale, con plico raccomandato senza busta

15 Le disposizioni del comma 11 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'Ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

16 In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trenta cinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

stesso esercizio Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo e ridotta alla meta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità del versamento.

17 Le disposizioni del comma 16 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 16 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 16, i relativi dati, in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.

18 I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto ammontare è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigo-

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

re della presente legge Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, nonchè quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non superiore a cinque

19 L'importo indicato al comma 18, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente

20 La somma di cui al comma 18, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutata secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile Essa costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento di detti trattamenti Tale limite è elevato al 2 per cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000 Se nel periodo precedente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al due per cento, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta eccedenza

21 Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conto corrente con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato da accreditare sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato sono effettuati solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1 gennaio 1997 La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vi

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 9

(Personale militare)

1 Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale territoriale e periferica della Difesa disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995 n 549 le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito esclusa l'Arma dei carabinieri della marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli

2 Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riordino del recluta

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

gente decorre dal raggiungimento del predetto limite

22 Alla legge 8 agosto 1995, n 335, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 2, commi 3 e 4, sono sostituite le parole «14 550 miliardi» e «16 205 miliardi» dalle seguenti «500 miliardi»,

b) all'articolo 2, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento»,

c) all'articolo 2, comma 4, è aggiunta la seguente lettera «c) quanto a lire 14 050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15 705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali»

Art 11

(Personale militare)

1 *Identico*

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali che dovranno

a) definire per ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze ordinarie funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e ove occorra mediante la soppressione esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli con determinazione delle relative consistenze organiche

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare in ambito interforze avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età

d) aggiornare in chiave riduttiva i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973 n. 804 in relazione a quanto previsto nel comma 1 precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio in un arco di otto anni dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti nonchè disciplinando il transito senza oneri aggiuntivi del personale eccedente in altre amministrazioni

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955 n. 1137 e dalla

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) *identica*

b) *identica*

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, **che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni,**

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 19 maggio 1986 n 224 mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale nonche procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria limitandone le condizioni di accesso riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione

h) realizzare economie nette di spesa con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997 1999 non inferiori rispettivamente a lire 60 miliardi nel 1997 lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999

3 Ferme restando le economie previste dal comma 2 lettera h) l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 2 non può comunque comportare a regime oneri superiori in termini reali alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996

4 Il Governo e altresì delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza secondo i criteri indicati nel comma 2 lettera g) nonche per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integra

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

g) *identica*

h) *identica*

3 *Identico*

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo

5 Il Governo sentite le rappresentanze del personale trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 4 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti

6 Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo e a quelli partecipanti all'Associazione per la pace di materiali non bellici dichiarati obsoleti per cause tecniche. È autorizzata altresì, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, la cessione di altri materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche. Sono comunque esclusi da tali materiali i sistemi d'arma o parti di essi. È altresì autorizzata la cessione a titolo gratuito di materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri

7 Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata e viceversa e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5 *Identico*

6 Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti all'Associazione per la pace **nonchè agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. Qualora la cessione riguardi materiali d'armamento, essa dovrà essere autorizzata dalle competenti Commissioni parlamentari**

7 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non siano state accertate da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo c) che non destinino ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è altresì autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

Art 10

(*Personale di leva*)

1 Per il personale di leva che sarà incorporato nell'esercito nella marina militare e nell'aeronautica militare e per il personale che svolge servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1 gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.

2 Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

3 Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione al calo demografico agli esuberanti conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8 Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365

Art 12

(*Personale di leva*)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale

4 Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione

5 Il Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina

6 I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo compatibilmente con le esigenze di servizio potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni inclusi quelli promossi dall'Unione europea svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile

7 Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 è sostituito dal seguente

«4 Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e comunque di stanti non oltre 100 chilometri da essa»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8 Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio in conformità con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196 i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda entro il ventesimo mese di servizio per il transito in ferma triennale previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve ove previste.

9 Al personale trattenuto alle armi si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

10 In relazione a quanto previsto dal comma 8 il Ministro della difesa provvede a definire annualmente per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio l'entità dei posti disponibili computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

11 Il Ministro della difesa provvede a definire con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.

12 L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237 da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia è definita

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la ripartizione del contingente ausiliario di leva

13 A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e successive modificazioni compete in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV sezione C del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1079 e successive modificazioni e dalla legge 20 marzo 1984 n. 34 e successive modificazioni la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981 n. 440 come modificata dalla legge 5 luglio 1986 n. 342

14 Al personale di cui al comma 12 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3 comma 1 del decreto legge 25 luglio 1992 n. 349 convertito con modificazioni dalla legge 23 settembre 1992 n. 386

15 Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con i Ministri dell'interno delle finanze e di grazia e giustizia sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata selezione informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei da parte della Direzione generale della leva del reclutamento obbligatorio della militarizzazione della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa inserendo le esigenze delle Forze armate delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione

Art 11

(Equo indennizzo)

1 Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della misura dell'equo indennizzo la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 è sostituita dalla tabella 1 allegata

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 13

(Equo indennizzo)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

alla presente legge È abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n 724 Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera in ogni caso lo stipendio tabellare iniziale Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità

2 Per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995 avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che con decorrenza dalla stessa data abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n 686 continuano a trovare applicazione per la determinazione dell'equo indennizzo le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994 n 724

3 Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n 1092 il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate Si applica l'articolo 178 secondo comma del medesimo testo unico

4 Il disposto dell'articolo 71 comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965 n 1261 e 12 dicembre 1966 n 1078

Art 12

(Disposizioni in materia di organismi collegiali e di incarichi)

1 Gli emolumenti compensi indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 per l'espletamento di incarichi affida

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 14

(Disposizioni in materia di organismi collegiali e di incarichi)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti dall'amministrazione di appartenenza da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

2 Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 1 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.

3 Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

4 I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione di revisione e di collegi sindacali sono ridotti in misura pari al 10 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui, al 30 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 30 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5 Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa separatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica.

6 L'osservanza delle disposizioni del presente articolo è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi d'intesa con il Ministero delle finanze dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

7 È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

8 I dipendenti delle amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

9 Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni in materia di anagrafe delle prestazioni è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Art 13

*(Disposizioni relative
al Ministero degli affari esteri)*

1 Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i com

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 15

*(Disposizioni relative
al Ministero degli affari esteri)*

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mi quinto sesto e settimo dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n 18 del 1967 è sostituito dal seguente «La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157». Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n 18 e successive modificazioni ed integrazioni non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.

2 Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n 18 e successive modificazioni ed integrazioni è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di otanta unità.

3 Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22 comma 16 della legge 23 dicembre 1994 n 724 in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999 tramite appositi concorsi per titoli ed esami purchè in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tesoro Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati quale sede di prima destinazione a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni

4 I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22 comma 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto funzione già ricoperto fino al rientro in Italia ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.

5 Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52.

6 Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più regolamenti diretti a

a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4 *Identico*

5 *Identico*

6 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

secondo comma della legge 6 febbraio 1985 n 15 e per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923 n 2440 ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924 n 827

b) riconoscere una controllata autonoma contabile ed amministrativa agli uffici all'estero operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990 n 401 ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n 367

c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n 18 ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera g) della legge 14 gennaio 1994 n 20

d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi di scorta di cui all'articolo 7 comma 7 della legge 22 dicembre 1990 n 401 nonché l'istituzione temporanea per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo di appositi servizi amministrativi decentrati con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985 n 15

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7 Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Re

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

pubblica 5 gennaio 1967, n 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997,

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio,

c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea,

d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea

8 Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 7

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu qualificati,

b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento,

c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio

9 Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 7, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti

10 Gli schemi dei decreti di cui al comma 7 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni

CAPO III

FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art 14

(Disposizioni in materia di finanziamento della spesa sanitaria nelle regioni a statuto speciale)

1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 28 di

CAPO III

FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art 16

(Disposizioni in materia di finanziamento della spesa sanitaria nelle regioni a statuto speciale)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cembre 1995 n 549 a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34 comma 3 della legge 23 dicembre 1994 n 724 come modificate dall'articolo 2 comma 3 della legge 28 dicembre 1995 n 549 sono elevate rispettivamente al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della legge 23 dicembre 1994 n 724 senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al capo I del presente titolo.

2. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli Venezia Giulia a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994 sono fronteggiati dalla regione medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 4, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 primo comma dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n 1 e successive modificazioni sono attribuite rispettivamente in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1) 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.

4. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n 1 e successive modificazioni in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n 2 al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale ai numeri 1) 3) e 4) le parole «quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti «sei decimi» e al numero 2) le parole «quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti «quattro decimi e mezzo»

5 A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995 n 567 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1996 n 82 resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo

6 Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che alla data del 31 dicembre 1996 risultano non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario possono con legge regionale essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria

Art 15

*(Disposizioni per la regione
Trentino Alto Adige)*

1 La regione Trentino Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n 569 per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 17

*(Disposizioni per la regione
Trentino Alto Adige)*

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 16

(Riduzione del fondo perequativo per le regioni a statuto ordinario)

1 Per l'anno 1998 il fondo perequativo di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 28 dicembre 1995 n 549 è ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999 ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998 la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2 Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995 n 549 al netto delle riduzioni di cui al comma 1.

3 Nel 1997 le anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n 549 sono ridotte per le stesse regioni nella misura determinata al comma 1 a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4 La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n 398 e successive modificazioni e integrazioni è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

5 La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 18

(Riduzione del fondo perequativo per le regioni a statuto ordinario)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 è elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata nei territori delle regioni a statuto ordinario alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale ove vigente.

Art. 17

(Finanza locale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesoriere dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996 ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati a cura del tesoriere in attesa del loro specifico utilizzo i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato al versamento delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

2. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 19

(Finanza locale)

1. Identico

2. Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 1 nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi

3 Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria delle aliquote massime di imposte e tasse comunali come rideterminate dalla presente legge i comuni che abbiano avuto approvato il piano di risanamento del dissesto finanziario e abbiano presentato nei due precedenti esercizi finanziari bilanci consuntivi in attivo

4 I contributi sui fondi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono corrisposti in tre rate uguali la prima entro il mese di febbraio la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro

5 All'articolo 3 comma 39 secondo periodo della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sono soppresse le parole «limitatamente alla parte riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni eccedente i proventi delle addizionali suddette»

6 In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336 a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese *una tantum* ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. L'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo con eccezione dei fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione o comunque derivanti da accantonamenti effettuati sulla base dell'ultimo consuntivo approvato che possono essere immediatamente attivati

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria **degli aumenti** delle aliquote massime di imposte e tasse comunali come rideterminate dalla presente legge i comuni che abbiano avuto approvato il piano di risanamento del dissesto finanziario e abbiano presentato nei due precedenti esercizi finanziari bilanci consuntivi in attivo

4 *Identico*

5 *Identico*

6 **All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole «in sede di assestamento» sono aggiunte le seguenti «e delle spese correnti per necessità *una tantum*, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali»** L'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo con eccezione dei fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione o comunque derivanti da accantonamenti effettuati sulla base dell'ultimo consuntivo approvato che possono essere immediatamente attivati. **Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7 Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n 77 come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n 336 è sostituito dal seguente

«1 L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito inventario di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71

a) per il 1998 il 6 per cento del valore

b) per il 1999 il 12 per cento del valore

c) per il 2000 il 18 per cento del valore

d) per il 2001 il 24 per cento del valore»

8 A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504 e successive modificazioni sono ridotti di lire 560 000 milioni e di lire 40 000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

9 Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta relativi agli esercizi 1995 e 1996 e per il finanziamento delle somme occorrenti entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre a decor

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio comunale

7 *Identico*

8 *Identico*

9 Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta relativi agli esercizi 1995 e 1996 e per il finanziamento delle somme occorrenti entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre a decor

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rere dall'anno 1997 con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione per la durata del mutuo dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3 4 e 5 del Regolamento (CEE) n 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 come modificato dal Regolamento (CEE) n 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991

10 In aggiunta a quanto stabilito dal decreto legge 20 settembre 1996 n 492 ai comuni ed alle province è attribuito per il 1997 un ulteriore contributo ammontante a complessive lire 493 122 milioni. Il contributo è ripartito nel modo seguente

a) per lire 212 108 milioni pari all'incremento dell'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995 con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n 492 del 1996

b) per lire 281 014 milioni agli enti individuati dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n 492 del 1996 in misura proporzionale alle risorse ricevute nel 1996 a tale titolo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

rere dall'anno 1997 con istituti **di credito** diversi dalla Cassa depositi e prestiti a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione per la durata del mutuo dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3 4 e 5 del Regolamento (CEE) n 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 come modificato dal Regolamento (CEE) n 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991

10 **I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 2 e con le seguenti ulteriori variazioni**

a) **incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212 100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995,**

b) **incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281 000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 1995, n 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo,**

c) **incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10 000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per li**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11 Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175 000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

12 Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario

13 I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima

14 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni alle province alle comunità montane sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

re 3 850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3 150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3 000 milioni,

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3 000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996,

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506 100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b) c) e d)

11 *Identico*

12 *Identico*

13 *Identico*

14 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni alle province alle comunità montane sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

definitivamente approvati. Si provvede all'uopo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

Art 18

(Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 a modifica dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

definitivamente approvati. Si provvede all'uopo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti **anche** secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.

15 Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuati fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art 20

(Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 22 marzo 1995 n 85 e successive modificazioni sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi

a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio

b) determinazione di indicatori per la individuazione delle condizioni di degrado socio economico degli enti

c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente

d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione altresì alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica

e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri

f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributierariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali

g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti

h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti

2 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio **e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti,**

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

2 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 con l'osservanza delle modalità ivi indicate

CAPO IV

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art 19

(*Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare*)

1 A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito

2 Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

3 Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28 settembre 1996 n 505

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3 *Identico*

CAPO IV

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art 21

(*Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n 495 del 1993 e n 240 del 1994*)

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

4 Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n 495 del 1993 e n 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli eventi diritto di titoli di Stato, sotto

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

posti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

5 Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 4 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 4.

6 I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 20

(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità)

1 Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995 n 335 dipendenti da imprese può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 5 il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali La facoltà di cui al presente comma è concessa previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro riduzione comunque non superiore al 50 per cento La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che a parità di altre condizioni presta la sua opera a tempo pieno

2 L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n 510

Art 22

(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità)

1 Con effetto dalla data **del 30 settembre 1996** al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995 n 335 dipendenti da imprese può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 5 il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali La facoltà di cui al presente comma è concessa previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro riduzione comunque non superiore al 50 per cento La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che a parità di altre condizioni presta la sua opera a tempo pieno

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione

3 Con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.

4 Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi 1, 2, 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5 Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1 le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima non sono cumulabili limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni quest'ultimo unitamente a quello

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 *Identico*

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

anagrafico di 52 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza nonchè per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986 n. 120.

6. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

7. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 8 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

8. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1 comma 28 della legge 8 agosto 1995 n. 335 spetta, ove rinuncino al pensionamento fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi **pensionistici** dovuti pari a **5** punti percentuali a condizione che il lavoratore autonomo assuma con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro ovvero

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. Con effetto sui trattamenti liquidati **al la data del 30 settembre 1996** le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi **non** sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

7. *Identico*

8. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1 comma 28 della legge 8 agosto 1995 n. 335 spetta, ove rinuncino al pensionamento fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a **10** punti percentuali a condizione che il lavoratore autonomo assuma con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro ovvero che si

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto legge 1 ottobre 1996 n 510 per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività

9 All'articolo 9 *bis* del decreto legge 29 marzo 1991 n 103 convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n 166 il comma 1 è sostituito dal seguente

«1 Salvo quanto disposto dai commi seguenti dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore a finanziamento di casse fondi gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione»

10 Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n 335 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9 *bis* comma 1 del decreto legge 29 marzo 1991 n 103 convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n 166 come sostituito dal comma 9 del presente articolo sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sen

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto legge 1 ottobre 1996 n 510 per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività

9 *Identico*

10 Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n 335 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto legge 29 marzo 1991 n 103 convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n 166 come sostituito dal comma 9 del presente articolo sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento **sui**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za oneri accessori Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con le modalita che saranno stabilite dagli enti previdenziali Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda le rate residue devono essere saldate in unica soluzione

11 Le disposizioni del comma 10 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 10 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legge 1 marzo 1985 n 44 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1985 n 155

12 A decorrere dal 1 gennaio 1997 ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991 n 1 che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989 n 88

13 Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 12 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230 *bis* del codice civile

14 Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n 5388/91 è consentito all'atto dell'iscrizione all'INPS di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto del principio di corrispettività

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9 *bis*, comma 2, del predetto decreto legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con le modalita che saranno stabilite dagli enti previdenziali Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda le rate residue devono essere saldate in unica soluzione

11 *Identico*

12 *Identico*

13 *Identico*

14 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

15 I soggetti di cui ai commi 12 e 13 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriori al 1992 sono ammessi a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996 al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16 Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989 n. 88 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 12.

17 La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989 n. 88 è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 12 designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

18 A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49 comma 1 lettera d) della legge 9 marzo 1989 n. 88 con esclusione dei professionisti ed artisti.

19 Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160 è sostituito dal seguente:

«L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15 *Identico*

16 *Identico*

17 *Identico*

18 *Identico*

19 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dipendenti siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza

d) siano in possesso ove previsto da leggi o regolamenti di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi registri o ruoli»

20 I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426

21 Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217

22 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti

23 I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Sull'am-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

20 *Identico*

21 *Identico*

22 *Identico*

23 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

montare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa altresì la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

24 Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione il soggetto interessato può proporre ricorso entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

25 È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c) della legge 8 agosto 1995 n. 335.

26 Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è aggiunto il seguente:

«4 bis Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

24 *Identico*

25 *Identico*

26 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF»

27 All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e aggiunto in fine il seguente comma

«8 bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4 sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore»

28 Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni hanno titolo ad addebitare ai committenti con effetto dal 26 settembre 1996 in via definitiva una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze

a) entro il 31 maggio di ciascun anno un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente

b) entro il 30 novembre di ciascun anno un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente

c) entro il 31 maggio di ciascun anno il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

27 *Identico*

28 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 21

(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali)

1 I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie al pagamento di una somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni maggiorato di tre punti la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a) al pagamento di una sanzione *una tantum* da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi la sanzione di cui alla presente lettera è

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 23

(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

29 Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 28 lettera c) risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

30 Per l'anno 1996 i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2 comma 26 della citata legge n. 335 del 1995 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo anche se riscosse in periodi precedenti.

31 Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2 comma 18 della citata legge n. 335 del 1995.

32 Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 30 settembre 1996 n. 508.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

29 *Identico*

30 Per l'anno 1996 i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2 comma 26 della citata legge n. 335 del 1995 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. **Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 28, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997**, il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo anche se riscosse in periodi **successivi**.

31 *Identico*

32 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dovuta nella misura del 30 per cento sem prechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa

2 Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori si applica una somma aggiuntiva in ragione d'anno in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

3 Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonchè gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 1 nonchè degli interessi legali.

4 Nelle ipotesi di procedure concorsuali in caso di pagamento integrale dei contributi e spese la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

5 In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6 Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689

7 I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

8 All'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166 il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti

«1 L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sentiti gli enti impositori fino alla misura degli interessi legali nelle seguenti ipotesi

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977 n. 675 dalla legge 5 dicembre 1978 n. 787 dal decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n 95 e dalla legge 23 luglio 1991 n 223 e comunque in tutti i casi di crisi riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e comunque per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1 commi 3 e 5 della citata legge n 223 del 1991 con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale

2 Nei casi di riduzione di cui al comma 1 il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi

3 In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione in via provvisoria e salvo conguaglio delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria»

9 Sono abrogati l'articolo 4 commi da 1 a 5 del decreto legge 30 dicembre 1987 n 536 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n 48 e l'articolo 53 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n 1827 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936 n 1155 ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo

10 I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali debitori per contributi omessi o

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pagati tardivamente relativi a periodi con tributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996 possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n 412 come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993 n 6 convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n 63 mediante il versamento entro il 16 dicembre 1996 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati in luogo delle sanzioni civili degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti

11 La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge

12 I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 settembre 1996 n 499 alle scadenze già previste dal citato articolo 3 comma 3 rispettivamente del 30 giugno 1996 del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996 hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione per la parte residua del debito secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento decorrente dal 30 giugno 1996 per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata di importo uguale alle precedenti da pagarsi entro il 30 novembre 1996 per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rimanenti rate di uguale importo da pagarsi rispettivamente entro il 30 novembre 1996 entro il 31 gennaio 1997 entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997 per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate di uguale importo da pagarsi rispettivamente entro il 30 novembre 1996 entro il 31 gennaio 1997 entro il 31 marzo 1997 entro il 31 maggio 1997 entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997 per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate di uguale importo da pagarsi rispettivamente entro il 30 novembre 1996 entro il 31 gennaio 1997 entro il 31 marzo 1997 entro il 31 maggio 1997 entro il 31 luglio 1997 entro il 30 settembre 1997 entro il 30 novembre 1997 entro il 31 gennaio 1998 entro il 31 marzo 1998 entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998

13 I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996 in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 511 hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 11 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento

14 La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. In caso di regola

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 commi 9 e 10 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

15. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18 commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 dell'articolo 14 *bis* del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 dell'articolo 4 comma 8 del decreto legge 7 aprile 1995 n. 105 dell'articolo 4 comma 9 del decreto legge 14 giugno 1995 n. 232 dell'articolo 4 comma 9 del decreto legge 4 agosto 1995 n. 326 dell'articolo 4 comma 9 del decreto legge 2 ottobre 1995 n. 416 dell'articolo 4 comma 9 del decreto legge 4 dicembre 1995 n. 515 dell'articolo 5 comma 3 del decreto legge 1 febbraio 1996 n. 40 dell'articolo 3 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499 i versamenti tardivi delle rate dovute successive alla prima sono considerati validi ancorchè sia stato omesso il versamento di talune di dette rate se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano entro il 16 dicembre 1996 a versare secondo le modalità fissate dagli enti impositori interessati nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

16. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in essere alla data del 31 marzo 1996 sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

17 Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23 ottobre 1996 n 538

Art 22

(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)

1 Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994 n 87 come sostituito dall'articolo 16 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n 724 è sostituito dal seguente

«3 La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986 entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987 31 dicembre 1988 entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989 31 dicembre 1990 entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991 31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994»

2 Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994 n 87 come sostituito dall'articolo 16 comma 2 della legge 23 dicembre 1994 n 724 è sostituito dal seguente

«1 L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994 in lire 1 400 miliardi per l'anno 1995 in lire 1 900 miliardi per l'anno 1996 in lire 1 090 miliardi per l'anno 1997 in lire 2 020 miliardi per l'anno 1998 in lire 2 500 miliardi per l'anno 1999 in lire 2 180 miliardi per l'anno 2000 in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 24

(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)

1 Identico

2 Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3 Il differimento di cui al comma 1 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatre anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi dagli enti obbligati alla rihquidazione

Art 23

(Armonizzazione dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti pubblici)

1 A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica gestione Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali Cassa per le pensioni ai sanitari Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile

2 Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 1 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n. 335

3 A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto poste telegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente po

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 Il differimento di cui al comma 1 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatre anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi **stabiliti** dagli enti obbligati alla rihquidazione

Art 25

(Armonizzazione dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti pubblici)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonico è fissata nella misura dell'8,55 per cento comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n. 335

4 Ai lavoratori dipendenti di cui al comma 2 e 3 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3 *ter* del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438

Art 24

(Armonizzazione della contribuzione per il Fondo credito dei dipendenti pubblici)

1 Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37 secondo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032 è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335

2 I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al «Fondo di previdenza e credito» di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032 e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 1

3 Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 2 le prestazioni erogate dal «Fondo di previdenza e credito» sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956 n. 1224

4 È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari

5 Il contributo per il «Fondo credito» dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 26

(Armonizzazione della contribuzione per il Fondo credito dei dipendenti pubblici)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0 35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 1

6 Le disposizioni contenute nei commi 1 2 e 5 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996

Art 25

(Invalidità civile)

1 Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati entro il 31 marzo di ciascun anno a presentare alla prefettura al comune o all'unità sanitaria locale del territorio una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n 15 relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n 18

2 Entro la stessa data di cui al comma 1 gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n 118 sono tenuti a presentare alle prefetture al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio analoghe dichiarazioni relative alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968 n 482

3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto

4 La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2

5 In caso di falsa dichiarazione o certificazione il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 27

(Invalidità civile)

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

indebitamente percepite oltre agli interessi legali maturati sulle stesse

6 Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 1

7 I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati entro il 31 marzo 1997 a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati

8 Per i nati affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 7 è fissato al 31 dicembre dell'anno di nascita

9 Per gli invalidi civili il cui *handicap* non consente loro di autocertificare responsabilmente è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 ai rispettivi tutori o rappresentanti qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico

10 Entro la stessa data di cui al comma 1 gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della commissione interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1995. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti il rapporto di lavoro è risolto di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 *Identico*

8 Per i nati affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 7 è fissato al **dodicesimo mese dalla** nascita

9 *Identico*

10 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima commissione

11 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui al presente articolo secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione

12 Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 è inserito il seguente

«Art. 9 bis (Condizioni per la fruizione dei benefici) - 1 Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 sono richieste per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nei confronti di tutti i soggetti destinatari»

Art. 26

(Altre misure previdenziali e assistenziali)

1 Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite anche se liquidate in capitale a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni

2 Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebitato nei limiti di un quarto dell'importo riscosso

3 Il recupero è effettuato mediante ritenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

11 *Identico*

12 *Identico*

Art. 28

(Altre misure previdenziali e assistenziali)

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4 Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

5 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime per periodi anteriori al 1 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati alla data di entrata in vigore della presente legge in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

6 Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 1, 2 e 5 si esegue sull'intera somma.

7 Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano entro il 30 giugno 1997 accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 *Identico*

5 *Identico*

6 *Identico*

7 *Identico*

8 All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma

«All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO V

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art 27

(Ristrutturazione ferrovie in gestione commissariale governativa)

1 Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale il Ministro dei trasporti e della navigazione affida a decorrere dal 1 gennaio 1997 con proprio decreto alla Ferrovie dello Stato SpA la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione per un periodo massimo di tre anni dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato SpA.

2 La ristrutturazione di cui al comma 1 finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate sentite le regioni e le organizzazioni sindacali approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione sentite le Commissioni parlamentari competen-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato»

CAPO V

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art 29

(Ristrutturazione ferrovie in gestione commissariale governativa)

1 *Identico*

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti per materia Nella predisposizione del piano

a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra ai criteri di cui agli articoli 3 4 e 5 del regolamento (CEE) n 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 come modificato dal regolamento (CEE) n 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 nonchè all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrottranvieri

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative nonchè specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996 Il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione -Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

3 Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affittare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima a far data dal 1 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3 commi 7 8 e 9 del

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad **affidare** alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima a far data dal 1 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3 commi 7 8 e 9 del

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la legge 15 dicembre 1990 n 385 destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate

4 Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978 n 297 relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente sia per singola azienda Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento

5 Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto legge 25 novembre 1995 n 501 convertito con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1996 n 11 Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legge n 501 del 1995 Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale le disposizioni di cui all'articolo 4

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

la legge 15 dicembre 1990 n 385 destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 2 del decreto legge 12 maggio 1995 n 163 convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995 n 273 Previa in tesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale

6 Ai sensi e per gli effetti del presente articolo per i servizi ferroviari di cui trattasi le attività in materia di polizia sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n 753 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro in data 26 novembre 1993 Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986 n 910 e di cui alla legge 26 febbraio 1992 n 211 Cessano di applicarsi ai sensi del comma 1 le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957 n 614

7 A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione regolata da contratti di servizio le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi del presente articolo a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale eventualmente compresi quelli attualmente in concessione Tali società avranno accesso per i loro servizi alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate entro

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

il mese di giugno 1999 Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni

8 Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1

9 Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931 n 148 nella legge 28 settembre 1939 n 1822 e nel decreto legge 13 maggio 1991 n 151 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n 202 che risultino in contrasto con la presente legge

10 Per effetto delle norme di cui al presente articolo lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi

Art 28

(Destinazione di somme)

1 Le riduzioni di cui all'articolo 29 relative al contratto di servizio per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi ai servizi esercitati sulle linee a maggiore carico di traffico

Art 29

(Contratti di servizio e di programma con la Ferrovie dello Stato Spa)

1 I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa in essere alla data della trasformazione in società per azioni nonché quelli contratti e da contrarre anche successivamente alla data di entrata in vigore della

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8 *Identico*

9 *Identico*

10 *Identico*

Art 30

(Destinazione di somme)

1 Le riduzioni di cui all'articolo **31** relative al contratto di servizio per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, **in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico**

Art 31

(Contratti di servizio e di programma con la Ferrovie dello Stato Spa)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente legge sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.

2 La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2 810 miliardi di lire annue.

3 Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa previsti dall'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994 n. 725 come modificati dal decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 e dall'articolo 4 comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 550 sono rideterminati complessivamente in lire 19 118 miliardi da erogare per lire 2 400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3 264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3 104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3 450 miliardi annue nel periodo 2000-2002.

4 Entro il 31 gennaio 1997 il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità ed in particolare sulle conferenze di servizi sui rapporti TAV Spa Ferrovie dello Stato Spa sui piani finanziari della TAV Spa sulla legittimità degli appalti sui meccanismi di indennizzo sui nodi e interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione con l'obiettivo di consentire al Parla-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa previsti dall'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994 n. 725 come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 e dall'articolo 4 comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 550 sono rideterminati complessivamente in lire 19 118 miliardi da erogare per lire 2 400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3 264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3 104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3 450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. **Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.**

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria dell'intermodalità dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa

5 L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 17 giugno 1996 n. 321 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 421 è estesa all'anno 1997

Art 30

(Interventi nel settore postale)

1 Con decorrenza dal 1 aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972 n. 171 sono corrisposti tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti dalle amministrazioni che utilizzano il servizio a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene dietro presentazione del rendiconto mensile entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.

2 Entro il 31 marzo 1997 l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972 n. 171 l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi tramite accordo con il Ministero del Tesoro e la Cassa di Risparmio di Roma. Tali forme di accredito diretto possono essere estese su decisione dell'Ente poste italiane anche ai lavoratori dipendenti del settore pub

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5 *Identico*

Art 32

(Interventi nel settore postale)

1 *Identico*

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

blico e privato Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali Con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato

3 I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza In relazione a tali servizi cessa con decorrenza dal 1 aprile 1997 ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente definite dalle norme vigenti È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n 156 Sono abrogati i commi 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n 549

4 Con decorrenza dal 1 aprile 1997 i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti anche tramite convenzione

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza In relazione a tali servizi cessa con decorrenza dal 1 aprile 1997 ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente definite dalle norme vigenti È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n 156 Sono abrogati i commi 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n 549 **È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza**

4 Con decorrenza dal 1 aprile 1997 i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti anche tramite convenzione

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dall'Ente poste italiane tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare anche dopo il 1 aprile 1997 gli invii attraverso il canale postale di a) libri b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa c) pubblicazioni informative di enti locali associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro anche in lingua estera da spedire all'estero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina con un anticipo di almeno tre mesi le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a) b) e c) con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997 per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 50 per cento dell'intero stampato le pubblicazioni di cui alla lettera c) qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi nonché quelle di vendita per corrispondenza i cataloghi e la stampa postulatoria.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dall'Ente poste italiane tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare anche dopo il 1 aprile 1997 gli invii attraverso il canale postale di a) libri b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa c) pubblicazioni informative di enti locali associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro anche in lingua estera da spedire all'estero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina con un anticipo di almeno tre mesi le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a) b) e c) con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997 per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al **45 per cento** dell'intero stampato le pubblicazioni di cui alla lettera c) qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi nonché quelle di vendita per corrispondenza i cataloghi e la stampa postulatoria. **Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previ**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5 Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996 il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale relativa all'intero triennio di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998-1999-2000-2001 e 2002. La somma predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994-1995 e 1996 relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.

6 Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996 propone in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di pro

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni

5 *Identico*

6 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

muovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali

7 Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli *standard* realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonché eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.

8 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 1997 lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 7.

9 Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa di Risparmio di Roma all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.

10 Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.

11 Il termine di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 è differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7 *Identico*

8 *Identico*

9 *Identico*

10 *Identico*

11 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

può essere modificato con delibera del CIPE

Art 31

(Misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione)

1 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sono definite misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e settoriali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato ai seguenti principi e criteri direttivi: definizione da parte della contrattazione collettiva nazionale di specifici trattamenti; finanziamento degli interventi a carico delle aziende e dei lavoratori; determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; previsione delle modalità di gestione; definizione delle modalità e dei criteri concessivi dei benefici entro i limiti delle risorse costituite e conseguente istituzione presso l'INPS di una apposita gestione; conseguimento di maggiori entrate contributive nette almeno pari a lire 150 miliardi per l'anno 1997.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 33

(Misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione)

1 **In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sono definite **in via sperimentale**, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e settoriali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. **Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi**

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento,

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi,

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 32

(SACE e Mediocredito centrale)

1 La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1997 a contrarre mutui e prestiti anche obbligazionari sia in lire che in valuta sul mercato nazionale o estero nei limiti determinati con proprio decreto dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare rispettivamente alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.

2 La SACE è altresì autorizzata nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto a concludere transazioni o cedere crediti propri o di terzi ivi compreso lo Stato gestiti dalla stessa SACE anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

3 I ricavi delle operazioni di cui al comma 2 detratta la quota spettante agli opera-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale pari a non oltre tre volte quella della contribuzione stessa,

e) istituzione presso l'INPS delle gestioni dei fondi, con il concorso delle parti sociali,

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi

Art 34

(SACE e Mediocredito centrale)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tori economici indennizzati dalla SACE sono versati all'entrata del bilancio dello Stato

4 All'articolo 8 secondo comma della legge 24 maggio 1977 n. 227 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti

«g bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni le deliberazioni si intendono approvate

g ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni le deliberazioni si intendono approvate»

5 Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 1 sono rimborsate rispettivamente alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni

6 Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990 n. 397 anche a valore inferiore rispetto a quello nominale

7 Il Ministro del tesoro con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri può altresì autorizzare e disciplinare a fronte dei crediti della SACE o gestiti dalla SACE e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 gestito dal Mediocredito centrale Spa operazioni di conversione in attività di protezione ambientale sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ri

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati rispettivamente alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessità operative d'istituto

CAPO VI

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 33

(Regolarizzazione di violazioni edilizie)

1 All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «volumentria iniziale» sono aggiunte le seguenti «o assentita»

b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416 *bis*, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale o da terzi per suo conto è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune il richiedente deve attestare con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO VI

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 35

(Regolarizzazione di violazioni edilizie)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2 della legge 4 gennaio 1968 n 15 di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis 648 bis e 648 ter del codice penale»

c) il comma 2 è sostituito dal seguente

«2 Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi»

d) al comma 4 dopo il penultimo periodo sono inseriti i seguenti «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione »

e) al comma 5 alla fine del terzo periodo le parole «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti «15 dicembre 1995 purchè la domanda sia stata presentata nei termini»

f) al comma 6 primo periodo le parole «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 1996»

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente

«10 bis Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995 sanabili a norma del presente articolo gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge»

h) al comma 11 secondo periodo le parole «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 dicembre 1997»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1) al comma 13 sono aggiunti in fine i seguenti periodi «Le regioni possono modificare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. La misura del contributo di concessione in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data, decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data»

l) al comma 14 primo periodo, dopo le parole «che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale» sono aggiunte le seguenti «ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero». Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 primo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457»

m) al comma 16 è aggiunto in fine il seguente periodo «Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35 terzo comma lettera d) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15»

n) al comma 18 le parole «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti «modificative di quelle»

o) alla tabella B le parole «10 000 a m» riferite all'ultima tipologia di abuso sono sostituite dalle seguenti «10 000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m³»

p) al titolo della tabella D sono sopresse le parole «e degli oneri concessori»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e la parola «dovuti» è sostituita dalla seguente «dovuta» alle lettere a) b) e c) so no soppresse le parole «e degli oneri con cessori»

2 I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39 comma 4 quarto periodo della legge 23 dicembre 1994 n 724 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n 724 e successive modificazioni introdotte dal comma 1 lettera d) del presente articolo relative alla mancata presentazione dei documenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10 *bis* dell'articolo 39 della citata legge n 724 del 1994 introdotto dal comma 1 lettera g) del presente articolo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n 724 come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 23 febbraio 1995 n 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n 85 sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985 n 47 e successive modificazioni.

4 Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39 comma 5 della legge 23 dicembre 1994 n 724 e successive modificazioni comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5 Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39 comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n 724 e successive modificazioni comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

6 Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute

7 All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come modificato dall'articolo 39 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 al primo comma il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere esso si intende reso in senso favorevole»

8 All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come modificato dall'articolo 39 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 dopo il secondo comma è inserito il seguente

«Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 29 giugno 1939 n. 1497 ed al decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

può impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione»

9 Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 207 del 5 settembre 1994 e in data 13 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 244 del 18 ottobre 1994 ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n 724. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60 90 120 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

10 Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n 1497 e al decreto legge 27 giugno 1985 n 312 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n 431 il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n 1497 del 1939.

11 Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non do

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vute e versate a titolo di oblazione definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987 per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n 724 del 1994 e successive modificazioni per il medesimo immobile possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi rispettivamente per gli anni 1994 e 1995 derivante dal pagamento delle obblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n 724. La quota eccedente tali importi versata all'entrata dello Stato è riassegnata limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma con decreto del Ministro del tesoro su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

12. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative mobili sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n 47 e successive modificazioni per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della pre-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sente legge nonchè per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che ai sensi dell'articolo 39 comma 9 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituite e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

13 Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

14 La concessione di indennizzi ai sensi della legislazione sulle calamità naturali è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali. La citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni.

15 Non possono formare oggetto di sanatoria di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 come integrato dal presente articolo le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975 n. 47 e successive modificazioni.

16 Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

12 gennaio 1988 n 2 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1988 n 68 i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 12

17 La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985 n 47 deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie

18 I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n 47 e successive modificazioni che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 29 della stessa legge dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione su istanza degli interessati ovvero d'ufficio nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985 n 47

19 In caso di inadempienze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n 724 e successive modificazioni su segnalazione del prefetto competente per territorio ovvero d'ufficio nominano un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco

20 Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche delle strutture tecnico operative del Ministero della difesa sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa

21 A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 23 dicembre 1994 n 724 come integrato dal presente articolo gli atti tra vivi la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n 47 e successive modificazioni non sia stata ancora dichiarata acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n 47 semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto di chiarato nullo.

22. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n 47 aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento in una o più rate dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonchè per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32 terzo comma della legge 28 febbraio 1985 n 47 introdotto dal comma 8 del presente articolo. L'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39 comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n 724 nei predetti atti devono essere indicati a pena di nullità i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda; estremi del versamento di tutte le somme dovute; dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente; dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo 39 comma 4 della citata legge n 724 del 1994 Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati so praticati Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987

23 Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n 47 si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993 n 560 nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali

24 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 26 luglio 1994 n 468 27 settembre 1994 n 551 25 novembre 1994 n 649 26 gennaio 1995 n 24 27 marzo 1995 n 88 26 maggio 1995 n 193 26 luglio 1995 n 310 20 settembre 1995 n 400 25 novembre 1995 n 498 24 gennaio 1996 n 30 25 marzo 1996 n 154 25 maggio 1996 n 285 22 luglio 1996 n 388 e 24 settembre 1996 n 495

Art 34

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali)

1 Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 1 ottobre 1982 n 697 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982 n 887 come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 26 gennaio 1987 n 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n 121 al terzo periodo le parole «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti «quattro esercizi»

2 All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n 426 al secondo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente «È soggetto allo sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 36

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta applicando le nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti»

Art 35

(Anticipazioni e revisioni dei prezzi)

1 Sono abrogate tutte le disposizioni anche di carattere speciale che consentono per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori servizi e forniture esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata entro il predetto limite massimo con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989 n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

3 I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali possono prevedere al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 37

(Anticipazioni e revisioni dei prezzi)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) la revisione del prezzo ove contrattualmente prevista è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto ovvero in caso di trattativa privata o di appalto concorso dalla stipulazione del contratto

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui in ogni caso non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto e gli indici da applicare per il costo dei materiali

c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto ed in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale

4 Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 3 sono nulle

5 Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12 comma 4 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta del Ministro delle finanze

Art 36

(Riprogrammazione finanziaria degli investimenti)

1 Il Ministro del bilancio e della programmazione economica sentite le ammi

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 38

(Riprogrammazione finanziaria degli investimenti)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nistrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1994 1995 e 1996 per le quali alla data del 31 dicembre 1996 non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse

2 Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi sulla base dei criteri di cui al comma 1

3 Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2 il CIPE ove necessario provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale già stabilite in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria

4 Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per esse

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

re assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa anche di nuova istituzione anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni

5 Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 500 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese

6 Le regioni possono proporre al CIPE ad integrazione dei programmi di cui al comma 4 anche l'utilizzazione delle risorse rese disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2

7 Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi del presente articolo ad esclusione di quelle attribuite dal programma biennale per la tutela dell'ambiente ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi

8 Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate nonché quelle già trasferite ovvero rivenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate ivi compresi i residui perenti alla data del 31 dicembre 1996 o per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5 Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 il CIPE può destinare

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068

6 *Identico*

7 *Identico*

8 Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate nonché quelle già trasferite ovvero rivenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate ivi compresi i residui perenti alla data del 31 dicembre 1996 o per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

marzo 1994 con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate previa verifica delle attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma

9 Le risorse di cui al comma 8 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994 1999 in via subordinata in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno

10 Il Ministro dell'ambiente previa con forme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997 1999

11 Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997 1999 indicando gli eventuali enti o aziende attuatori gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori

12 La disciplina di cui ai commi 8 9 e 10 si applica relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

marzo 1994 con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate previa verifica **dell'**attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma

9 *Identico*

10 *Identico*

11 *Identico*

12 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 37

(Scorte strategiche ed obbligatorie)

1 Sono abrogati gli articoli 2 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981 n 22 e l'articolo 20 del decreto legge 29 dicembre 1987 n 534 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n 47

2 L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981 n 22 che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge alle più favorevoli condizioni di mercato sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o di ritmi di intermediazione.

3 Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 4 allo stato di previsione del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 3.

5 All'articolo 2 primo comma della legge 10 marzo 1986 n 61 come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n 9 le parole «della scorta strategica di proprietà dello Stato dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale» sono soppresse.

6 Il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli or

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 39

(Scorte strategiche ed obbligatorie)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ganismi internazionali preposti o dal Governo

Art 38

(Parco auto e seggi elettorali)

1 Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a censire secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione gli autoveicoli in dotazione

2 Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri

b) Ministri

c) Sottosegretari di Stato

3 I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a società private

4 La dismissione degli autoveicoli eccettuati quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui al comma 2 e 5 è affidata anche mediante mandato a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private

5 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie non ricomprese tra quelle di cui al comma 2 cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture fermo restando quanto previsto dal comma 6

6 Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 40

(Parco auto e seggi elettorali)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono cessati dalla carica perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato

7 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime

8 Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato con esclusione delle Forze di polizia di acquistare autovetture

9 All'articolo 1 terzo comma della legge 13 marzo 1980 n. 70 dopo le parole «alla prima» sono inserite le seguenti «e sino alla quinta» ed è aggiunto in fine il seguente periodo «In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni»

Art 39

(Oli combustibili)

1 Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 mediante crediti o buoni di imposta il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali determina entro il 31 marzo 1997 i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione entro novanta giorni dalla predetta data del decreto previsto nelle note della citata tabella A A decorrere dal 1 luglio 1997 con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizio

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 41

(Oli combustibili)

1 Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 **anche** mediante crediti o buoni di imposta il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali determina entro il 31 marzo 1997 i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione entro novanta giorni dalla predetta data del decreto previsto nelle note della citata tabella A A decorrere dal 1 luglio 1997 con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizio

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni di cui al periodo precedente indicata dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n 504 del 1995

2 Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche che l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n 504

Art 40

(Investimenti degli enti previdenziali)

1 Le modalità di utilizzazione delle responsabilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) l'Istituto postale grafico (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle responsabilità di cui al comma 2

2 Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n 153 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altra norma anche di carattere speciale vigente in materia di investimenti ad eccezione di

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ni di cui al periodo precedente indicata dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n 504 del 1995

2 *Identico*

Art 42

(Investimenti degli enti previdenziali)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quelli adibiti ad uso strumentale Per il medesimo triennio tali enti sono tenuti a disporre sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro piani di impiego annuali delle disponibilità soggetti all'approvazione dei Ministri stessi

3 Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2 comma 6 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo

Art 41

(Disposizioni concernenti la RIBS Spa)

1 La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro Conseguentemente il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa

2 La RIBS Spa nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci o eventualmente terzi si impegnano a riscattare al valore di mercato nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento le azioni o le quote sociali acquisite

Art 42

(Misure per completamento della manovra di finanza pubblica)

1 Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996 le disposizioni del presente articolo realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996 a 2.834 miliardi di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 43

(Disposizioni concernenti la RIBS Spa)

Identico

Art 44

(Misure per completamento della manovra di finanza pubblica)

Identico

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire per il 1997 e a 3 578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e rispettivamente a 1 485 2 380 e 2 900 miliardi di lire in termini di cassa. Il presente articolo dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a 3 900 miliardi di lire per il 1996 a 2 393 miliardi per il 1997 e a lire 1 660 miliardi per il 1998.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998 appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose a regolazioni contabili a garanzie assunte dallo Stato ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro del tesoro la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630 4633 4634 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5 1 4) dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5 5 0) agli enti previdenziali (codice economico 5 6 0) e all'estero (codice economico 5 8 0) delle pensioni di guer

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ra (codice economico 511) nonché dei contributi di cui all'articolo 1 comma 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 11 per cento

c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 1091) 2 per cento

3 Le riduzioni di cui al comma 2 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo

4 L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 comma 5 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4 comma 6 della legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996 di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti su proposta del Ministro dell'interno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5 I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53 comma 1 ad esclusione di quelli indicati nella lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n 25 del 31 gennaio 1996 tenendo conto degli elementi desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto da liquidare come indicato nell'articolo 3 comma 183 della legge 28 dicembre 1995 n 549. La definizione non è ammessa

a) se alla data del 15 novembre 1996 ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2 bis comma 2 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 e successive modificazioni ed integrazioni

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione

6 Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente entro il 31 luglio 1996 ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto ma

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gnetico apposita istanza irretrattabile re data secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n 116 del 20 maggio 1996 All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio L'ufficio valutata l'istanza la rigetta se riscontra cause ostative per legge ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 bis comma 6 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 concernente disposizioni per l'accredito con adesione del contribuente emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n 316 La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione La stessa si perfeziona con il versamento entro il 15 dicembre 1996 delle maggiori somme dovute da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabilite le modalità tecniche la modulistica e i codici di versamento Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti le somme eccedenti possono

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essere versate in due rate di pari ammontare rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7 La definizione non è soggetta ad impugnazione non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 5 nonchè in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale nonchè ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi 2 *bis* e 2 *sexies* dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n. 656 e successive modificazioni e integrazioni. Per le som

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

me rimosse in applicazione del presente articolo si rendono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale determinati secondo le disposizioni dei commi 1 *bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto legge 9 agosto 1995 n. 345 convertito con modificazioni dalla legge 18 ottobre 1995 n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978 n. 627 e successive modificazioni 12 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989 n. 154 e successive modificazioni e 62 *ter* comma 1 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38 commi da quarto a settimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni.

8 Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 5 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

9 Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53 comma 1 ad esclusione di quelli indicati nella lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei pa

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n 25 del 31 gennaio 1996 anche mediante la definizione di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 150 del 28 giugno 1996 da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio ove istituiti o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

10. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività costituite da debiti verso fornitori in precedenza omesse assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni al netto dell'imposta sostitutiva deve essere accantonato in apposita riserva designata con riferimento al presente articolo che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi le somme attribuite aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva paga

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ta nonchè il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87 comma 1 lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

11. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 9.

12. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolariz-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

13 La regolarizzazione di cui al comma 9 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 10 e 11 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva e indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

14 Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 relative al periodo di imposta 1995 da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 richiamato nel comma 9 sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

15 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 14 del presente articolo ai sensi dell'articolo 3 comma 188 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati entro il suddetto termine in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633

16 Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 richiamato nel comma 9 sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

17 Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo istituito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge 15 gennaio 1993 n 6 convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n 63 è prorogato per il triennio 1996-1998.

18 A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'imposta fissa di bollo in qualsiasi modo dovuta stabilita in lire 15.000 dalla tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 642 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 pubblicato nel supplemento ordinario n 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n 196 del 21 agosto 1992 e successive modificazioni è elevata a lire 20.000. L'imposta di bollo di lire 15.000 dovuta sui contratti di cui all'articolo 2 nota 2 bis della citata tariffa in qualsiasi forma redatti è elevata a lire 20.000 fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 della stessa tariffa è elevata a lire 2.500.

19 L'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3 comma 224 della legge 28 dicembre 1995 n 549 e aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415 990 a lire 625 620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

20 Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti entro il 28 febbraio 1997 l'aumento sino al livello massimo del 62 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

21 Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22 Le entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite ove necessarie le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

23 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

24 A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 recante disposizioni attuative

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per l'istituzione del registro delle imprese i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1 primo comma lettera a) della legge 12 marzo 1968 n. 410 e successive modificazioni dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7 comma 2 lettera a) numeri da 1) a 5) dello stesso regolamento sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria. Le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatarî secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

25 All'articolo 3 comma 30 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre è differito al 31 luglio 1996».

26 Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi come modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425 recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ritenuta si applica a titolo d'imposta anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e a titolo di acconto su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi».

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

27 Nell'articolo 41 comma 2 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 le parole «con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi» sono soppresse

28 All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 settembre 1986 n 556 convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 1986 n 759 come modificata dal decreto legislativo 1 aprile 1996 n 239 riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento indipendentemente dalla scadenza dei titoli sono apportate le seguenti modificazioni

a) al primo comma il primo periodo è sostituito dai seguenti «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sugli interessi sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione sugli interessi sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento»

b) al terzo comma i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti «Se gli interessi i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata con obbligo di rivalsa sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione sugli interessi sui premi e sugli altri frutti matura

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti fino al momento dell'anticipato rimborso e dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti»

29 Nell'articolo 7 comma 9 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425 recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica le parole «emesse dalle banche» sono sostituite dalle seguenti «e dei titoli similari»

30 Le disposizioni dei commi da 27 a 29 del presente articolo si applicano agli interessi ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge

31 La soprattassa di lire seicentomila stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni dall'articolo 8 comma 7 del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte

32 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 dicembre 1995 n. 565, 28 febbraio 1996 n. 93, 29 aprile 1996 n. 230, 29 giugno 1996 n. 342, 30 agosto 1996 n. 449 e 23 ottobre 1996 n. 547

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

33 L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 è sostituito dal seguente

«Il Ministro del tesoro tenuto conto delle condizioni del mercato può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero»

Art 43

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1 Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5 commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 novembre 1992 n. 468 e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2 I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare previsti dalla legge 26 novembre 1992 n. 468 e successive modificazioni sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3 La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B nei limiti del quantitativo ridotto

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 45

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n 2081/93

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota nei limiti del 5 per cento della quota medesima

e) in favore di tutti gli altri produttori

4 Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5 comma 8 della legge n 468 del 1992 procedono a nuove trattative nei confronti dei produttori interessati pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n 468 del 1992

5 Limitatamente al periodo 1995-1996 gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi bollettini redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome

6 L'articolo 2 *bis* del decreto legge 23 dicembre 1994 n 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995 n 46 è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996

7 Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti legge 8 agosto 1996 n 440 e 23 ottobre 1996 n 542 e degli articoli 2 e 3 dei decreti legge 6 settembre 1996 n 463 e 23 ottobre 1996 n 552

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 *Identico*

5 Limitatamente al periodo 1995-1996 gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi **elenchi** redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome

6 *Identico*

7 *Identico*

8 Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n 468, è sostituito dal seguente

«6 La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 44

(Disposizioni varie)

1 In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modificazioni dall'anno 1997 non si applicano per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986 n 910 le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8

2 Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente

«Art 9 bis - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) - 1 Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio

2 Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Bolzano I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione Limitatamente al periodo 1996 1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica»

Art 46

(Disposizioni varie)

1 Identico

Soppresso

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli me desimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n 20, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato»

3 Il Fondo di cui al comma 2, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 25 000 miliardi per l'anno 1997

4 A decorrere dal 1 marzo 1997 le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n 720 e successive modificazioni devono indicare nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n 827 il codice «Ministero capitolo» del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.

5 Le pubbliche amministrazioni ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n 580

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Soppresso

2 Identico

3 Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6 Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 40 della legge 28 dicembre 1995 n 549 fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie del Centro internazionale radio medico dell'Ente nazionale italiano per il turismo del Fondo edifici di culto di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino nonchè alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali

7 Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 40 e 44 della legge 28 dicembre 1995 n 549 non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano

8 Nell'articolo 1 comma 66 della legge 28 dicembre 1995 n 549 le parole «lire 940 miliardi» e «lire 800 miliardi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «lire 829 miliardi» e «lire 689 miliardi»

9 La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993 n 432 è sostituita dalla seguente

«*b*) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 40 della legge 28 dicembre 1995 n 549 fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'**Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza**, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie del Centro internazionale radio medico dell'Ente nazionale italiano per il turismo del Fondo edifici di culto di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino nonchè alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali

5 *Identico*

6 *Identico*

7 La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993 n 432 è sostituita dalla seguente «*b*) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato» **Dai proventi di cui al presente comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui all'articolo 61**

8 Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n 432, dopo le parole «titoli di Stato» sono aggiunte le seguenti «, nonchè per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione»

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10 Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976 n 1076 sono sostituiti dai seguenti

«Art 179 - 1 La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale decurtando delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale tali ordinativi intestati agli enti sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi»

«Art 182 - 1 A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso concesse la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili»

11 Le disposizioni introdotte con il comma 10 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n 400

12 Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente

«Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce può modificarne annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9 *Identico*

10 Le disposizioni introdotte con il comma **9** sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n 400

11 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e tenuto conto del tasso di inflazione registrati nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo»

13 Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) come fissato dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni è ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo.

14 All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*h bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato »

15 Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, sono aggiunte in fine le parole « ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B alle

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

12 *Identico*

13 *Identico*

14 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gate alla legge 29 ottobre 1984 n 720 e successive modificazioni nonchè dagli altri enti pubblici e da società per azioni il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato»

16 Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999 di cui alla legge 17 febbraio 1982 n 41 può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge

17 Il comma 5 ter dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995 n 251 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995 n 351 è sostituito dal seguente

«5 ter I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 comma 13 della legge 24 dicembre 1993 n 537 sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento per il periodo preso in considerazione al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1 quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n 449»

18 Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n 537 è sostituito dal seguente

«10 La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976 n 324 e successive modificazioni e integrazioni è an

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15 *Identico*

16 *Identico*

17 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge tenendo conto dei seguenti obiettivi

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno

c) applicazione per ciascuno scalo di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali

f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale»

19 Per il periodo 1 maggio 10 ottobre 1996 i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976 n. 324 e successive modificazioni e integrazioni rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1 comma 3 del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995 n. 351. Dal 1 gennaio 1997 in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito dal comma 18 del presente articolo gli stessi diritti come determinati dal citato articolo 1 comma 3 del decreto legge n. 251 del 1995 sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico finanziaria

20 I termini di cui all'articolo 1 comma 1 secondo e terzo periodo del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

18 Per il periodo 1 maggio 10 ottobre 1996 i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976 n. 324 e successive modificazioni e integrazioni rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1 comma 3 del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995 n. 351. Dal 1 gennaio 1997 in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito dal comma 17 del presente articolo gli stessi diritti come determinati dal citato articolo 1 comma 3 del decreto legge n. 251 del 1995 sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico finanziaria

19 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n 351 sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997

21 Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I R I Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria superiore al 51 per cento del capitale sociale delle predette società il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

20 Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I R I Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria superiore al 51 per cento del capitale sociale delle predette società il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. **Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n 474**

21 Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammmodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione della relativa galleria di base, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero S p A alle condizioni che la legge stessa definirà.

22 Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n 549

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

23 Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997

24 All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, il secondo periodo è sostituito dal seguente seguente «In via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria, in secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti»

Art 47

(Coordinamento dei programmi di investimenti pubblici e agevolazioni per le nuove iniziative produttive e per la creazione di nuova occupazione)

1 Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti

a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale e delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati,

c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b)*, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare

1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali,

2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi,

3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n 142,

4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo,

5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze,

6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo,

7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati

L'accordo di programma quadro impegna tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli esterni sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Resta ferma l'autonomia validità degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità nei casi e nei limiti previsti dall'accordo stesso, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale,

e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere della competente Commissione parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree industriali realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto legge 9 ottobre 1989, n 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n 389

2 Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 1

3 Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma e autorizza la stipula degli accordi di programma quadro

4 Il CIPE, con le procedure di cui al comma 5, e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

contratti di programmi, dei patti territoriali e dei contratti di area e delibera eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse

5 Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo

6 In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per le quote di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dal presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate

7 Il CIPE, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, interessati da contratti d'area o da patti territoriali a) individua, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea, circoscritte aree nelle quali sussista l'effettiva capacità di attrarre e mantenere investimenti diretti di lungo periodo, tenuto conto della posizione geografica e della dotazione infrastrutturale, al fine di incentivare investimenti in attività produttive con agevolazioni fiscali anche nella forma di credito di imposta, b) individua l'intensità delle agevolazioni, nei limiti

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento dell'imposta sui redditi, c) stabilisce le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima celebrità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili, d) individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse

8 Il comma 1, lettere b), c), d), e), e bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 23 giugno 1995, n 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità del comma 5

9 Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n 104, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dell'anno cui compete, detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

10 Le agevolazioni previste dal comma 9 si applicano ai soggetti che a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, d) sono portatori di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

11 Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1986, n 917, e alle aziende conugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 10 Il credito di imposta di cui al comma 9 è elevato a lire 7 milioni, l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili, per le aziende conugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi

12 Le disposizioni del comma 9 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione

13 Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art 45

*(Trattamento fiscale dell'assegno
del Presidente della Repubblica)*

1 L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 601

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art 48

*(Trattamento fiscale dell'assegno
del Presidente della Repubblica)*

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

è abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da tale data all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.

Art 46

(Deducibilità spese sanitarie)

1 Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10 comma 1 lettera b) concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti le parole «per la parte che eccede lire 500 mila» sono soppresse.

b) nell'articolo 13 *bis* comma 1 lettera c) concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie il primo periodo è sostituito dai seguenti «le spese sanitarie per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche diverse da quelle indicate nell'articolo 10 comma 1 lettera b) e dalle spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente».

c) nell'articolo 16 comma 1 lettera n) *bis*) riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate al secondo periodo le parole «lettera c) terzo e quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «lettera c) quinto e sesto periodo».

d) nell'articolo 48 comma 2 lettera b) che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente le parole «anche in forma assicurativa» sono soppresse e le parole «di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 49

(Deducibilità spese sanitarie)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lettera e) del comma 1 dell'articolo 10» so no sostituite dalle seguenti «delle spese sanitarie di cui all'articolo 13 *bis* comma 1 lettera c)»

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996

Art 47

(Determinazione del reddito dei terreni e dei fabbricati)

1 Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'articolo 29 comma 2 che individua le attività agricole produttive di reddito agrario

1) nella lettera a) le parole « alla silvicoltura e alla funghicoltura» sono sostituite dalle seguenti «e alla silvicoltura»

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente

«b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili anche provvisorie se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste »

b) nell'articolo 51 comma 2 lettera c) che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario sono aggiunte in fine le parole «nonchè alle società in nome collettivo e in accomandita semplice»

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 50

(Determinazione del reddito dei terreni e dei fabbricati)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 48

(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1 All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 sono apportate le seguenti modificazioni

a) nel comma 2 lettera d) che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente tra l'altro le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti dopo le parole «o le prestazioni sostitutive» sono inserite le seguenti «fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10 000»

b) dopo il comma 3 riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari è inserito il seguente

«3 bis Ai fini dell'applicazione del comma 3

a) per le autovetture gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi a seguito di ac

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 51

(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cordi aziendali dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in caso di integrazione guadagni »

2 A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2 comma 11 della legge 28 dicembre 1995 n. 550 e comunque non oltre il 31 marzo 1997 al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996 per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che è applicata a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva rapportata alla durata della erogazione deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

3 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

4 Le disposizioni di cui all'articolo 3 commi da 98 a 101 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.

5 In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 le maggiori ritenute di cui al comma 4 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6 Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 si intendono comunque comprese ad ogni effetto di legge le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale anche ai fini dell'articolo 3 comma 99 della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.

Art 49

(Delega per l'armonizzazione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di lavoro dipendente)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali per prevederne la completa equiparazione ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione ai fini fiscali e previdenziali delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6 bis, dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Art 52

(Delega per l'armonizzazione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di lavoro dipendente)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva

d) semplificazione armonizzazione e ove possibile unificazione degli adempimenti dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori

2 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari

3 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2

4 L'attuazione della delega di cui al comma 1 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997 nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999

Art 50

(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)

1 All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 4 primo periodo riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 53

(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

talune spese le parole «di cui all'articolo 26 lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n 393» sono sostituite dalle seguenti «indicati nell'articolo 54 comma 1 lettere a) c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285»

b) al comma 6 primo periodo relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro dopo le parole «si comprendono» sono inserite le seguenti «salvo il disposto di cui al comma 6 bis»

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente

«6 bis Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge ai figli affidati o affilati minori di età o permanentemente inabili al lavoro nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti»

2 Per il periodo di imposta 1996 le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 1 lettera c) sono scomutate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati

3 Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996

Art 51

(Trasferimenti di azienda)

1 Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'articolo 54 comma 5 riguardano le plusvalenze relative alla cessione di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 54

(Trasferimenti di azienda)

1 Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

aziende sono aggiunti in fine i seguenti periodi «Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora a seguito dello scioglimento entro cinque anni dall'apertura della successione della società esistente tra gli eredi la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi »

b) nell'articolo 81 comma 1 riguardante l'individuazione dei redditi diversi dopo la lettera h) e inserita la seguente

«h bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione anche parziale delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54 comma 5 ultimo periodo »

c) all'articolo 85 che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi nel comma 2 secondo periodo le parole «alla predetta lettera h)» sono sostituite dalle seguenti «alle lettere h) e h bis) del predetto articolo 81»

2 Nell'articolo 10 comma 1 della legge 29 dicembre 1990 n 408 come sostituito dall'articolo 28 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n 724 riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi dopo la parola «scorporo» sono inserite le seguenti «cessione di azienda »

3 Le disposizioni del comma 2 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996

4 Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 346 è aggiunto il seguente

«4 bis Se nell'attivo ereditario sono compresi purchè ubicati in comuni montani

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con meno di cinquemila abitanti; aziende quote di società di persone o beni strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto; l'imposta dovuta dal beneficiario e ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto. In mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38»

5 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 37.

Art 52

(Determinazione del reddito di impresa)

1 All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 *bis* riguardante l'indicibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni; alla lettera b) le parole «di cui

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dall'articolo **39**.

Art 55

(Determinazione del reddito di impresa)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n 393» sono sostituite dalle seguenti «indicati nell'articolo 54 comma 1 lettere *a)* *c)* e *m)* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285»

b) al comma 10 dopo il primo periodo e inserito il seguente «I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture gli autoveicoli i ciclomotori e i moto cicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente»

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996

Art 53

(Società non operative)

1 A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nell'articolo 30 della legge 23 dicembre

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 *Identico*

3 All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n 1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto legge 20 giugno 1996, n 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n 425, sono apportate le seguenti modificazioni

al primo comma, le parole «entro il mese solare successivo» sono sostituite dalle seguenti «entro il secondo mese solare successivo», ed in fine è aggiunto il seguente periodo «Entro il 27 dicembre di ciascun anno è dovuto un acconto dell'imposta sui premi ed accessori in cassati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre pari alla media mensile delle imposte versate per i primi nove mesi dell'anno»

Art 56

(Società non operative)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1994 n 724 concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 23 febbraio 1995 n 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n 85 i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti

«1 Agli effetti del presente articolo le società per azioni in accomandita per azioni a responsabilità limitata in nome collettivo e in accomandita semplice nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano salva la prova contraria non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi degli incrementi delle rimanenze e dei proventi esclusi quelli straordinari risultanti dal conto economico ove prescritto è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando a) l'11 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili anche in locazione finanziaria c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano 1) ai soggetti ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria 5) alle società ed enti i cui ti

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

toli sono negoziati in mercati regolamentati italiani 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto ad impianto fisso o di navigazione aerea o marittima

2 Ai fini dell'applicazione del comma 1 i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero in mancanza di documentazione la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto

3 Fermo l'ordinario potere di accertamento ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione ai valori dei beni posseduti nell'esercizio delle seguenti percentuali a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1 b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili anche in locazione finanziaria c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma

4 Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3 il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tale accertamento è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento di cui l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta»

2 Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.

3 Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento. Le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990 n. 408 e 30 di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cembre 1991 n 413 recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4 comma 5 della legge n 408 del 1990 e dall'articolo 26 comma 5 della legge n 413 del 1991 le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento

4 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 3 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa Detti importi non costituiscono redditi per i soci

5 Ai fini delle imposte sui redditi le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci anche di singoli beni anche se di diversa natura posti in essere dalle società di cui al comma 2 successivamente alla delibera di scioglimento si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati Per gli immobili su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte il valore normale e quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988 n 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1988 n 154 riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale

6 L'applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento

7 Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento. In tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988 n 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n 154 su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa parte I allegata al predetto testo unico si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977 n 952 istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990 n 398 istitutivo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'addizionale regionale alla predetta imposta come modificato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta a pena di decadenza nell'atto di assegnazione ai soci.

8 Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

9 Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 1 non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio o la maggior parte dell'esercizio per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

Art 54

(Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte sui redditi)

1 Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 è soppressa l'agevolazione tributaria prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.

2 Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 so

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 57

(Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte sui redditi)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12 riguardante talune società cooperative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12 le parole « ferme restando le disposizioni dei precedenti commi » sono soppresse.

Art. 55

(Rivalutazione delle rendite dei terreni e dei fabbricati)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nell'articolo 34 comma 4-*quater* le parole « un milione di lire » sono sostituite dalle seguenti « un milione e centomila lire ».

3. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai soli fini delle imposte sui redditi i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 3 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 58

(Rivalutazione delle rendite dei terreni e dei fabbricati)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996

b) per quanto riguarda le altre imposte agli atti pubblici formati agli atti giudiziari pubblicati o emanati alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 1997

Art 56

(Norme in materia di imposta comunale sugli immobili)

1 L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente

«Art 6 *(Determinazione delle aliquote e dell'imposta)* - 1 L'aliquota è stabilita dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n 66 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989 n 144 e successive modificazioni.

2 L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o pos seduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3 L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4 Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996 n 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n 556»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 59

(Norme in materia di imposta comunale sugli immobili)

1 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2 Per l'anno 1997 la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dal comma 1 del presente articolo deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.

3 L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente

«Art. 8 (*Riduzioni e detrazioni dall'imposta*) - 1 L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2 Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3 A decorrere dall'anno di imposta 1997 con la deliberazione di cui al comma 1

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2 *Identico*

3 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'articolo 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento in alternativa l'importo di lire 200 000 di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a lire 500 000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari»

4 Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria

5 Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulta non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

5 *Identico*

6 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune

Art 57

(Modifiche alle leggi 28 dicembre 1995 n 549 e 22 ottobre 1971 n 865)

1 All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n 549 sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 76 è sostituito dal seguente

«76 Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997 sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale»

b) dopo il comma 78 è inserito il seguente

«78 bis Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8 commi primo quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n 10 per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione»

c) al comma 79 sono aggiunte in fine le parole « tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa»

d) il comma 80 è abrogato

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7 Il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'ICI relativa agli anni 1993 e 1994, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, è prorogato di un anno

Art 60

(Modifiche alle leggi 28 dicembre 1995 n 549 e 22 ottobre 1971 n 865)

1 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) il comma 81 è sostituito dal seguente

«81 Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali»

2 Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5 *bis* comma 1 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma

3 L'articolo 3 commi da 75 a 81 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 come modificato dal presente articolo si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865

4 All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'ottavo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente

«a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma »

b) il decimo comma è sostituito dal seguente

«I comuni ed i consorzi possono nella convenzione stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione»

c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente

«Le aree di cui al secondo comma destinate alla costruzione di case economiche e po

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

polari sono concesse in diritto di superficie ai sensi dei commi precedenti o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata»

d) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente

«I corrispettivi della concessione in superficie di cui all'ottavo comma lettera a) ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono nel loro insieme assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167 i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità di importo costante o crescente ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile»

e) l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente «Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area tra il comune o il consorzio e il cessionario viene stipulata una convenzione per atto pubblico con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 commi primo quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10 la quale oltre a quanto stabilito da tali disposizioni deve prevedere »

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5 Gli enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865

6 All'articolo 5 *bis* del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 è aggiunto in fine il seguente comma

«7 *bis* In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1 con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento»

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 58

*(Delega in materia
di imposta sul valore aggiunto)*

1 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto in conformità alla normativa comunitaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi

a) revisione della soggettività passiva di imposta con riguardo anche in funzione antielusiva alle attività economiche rilevanti agli effetti del tributo

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5 *Identico*

6 *Identico*

«7 *bis* In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1 con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato»**

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 61

*(Delega in materia
di imposta sul valore aggiunto)*

1 *Identico*

a) revisione della soggettività passiva di imposta con riguardo anche in funzione antielusiva **a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi**

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche escludendo il diritto di detrazione per gli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo al fine di assicurare una maggiore aderenza della determinazione della base imponibile e delle detrazioni ai risultati derivanti dall'applicazione del regime ordinario

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso

2 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3

3 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari

4 L'attuazione della delega prevista dal comma 1 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997 nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche escludendo il diritto **alla** detrazione per gli acquisti di beni e servizi **destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione** utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo al fine di assicurare **se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari, se riguardano aliquote o detrazioni forfetarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria**

d) *identica*

2 *Identico*

3 *Identico*

4 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALTRE ENTRATE ERARIALI

Art 59

(Agevolazioni in materia di regolarizzazione delle società irregolari o di fatto)

1 Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate entro il 30 giugno 1997 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste nel presente articolo

2 L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto gli onorari notariali sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo nella misura massima di lire 250 000 in luogo degli ordinari diritti o tributi. Il notaio rogante o autenticante in sede di atto di regolarizzazione verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 o provvede a riscuoterla dalle parti versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro. verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.

3 Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi ad una imposta sostitutiva qualora il contribuente faccia contestuale richiesta dovuta nelle seguenti misure

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato nonché dalle società

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALTRE ENTRATE ERARIALI

Art 62

(Agevolazioni in materia di regolarizzazione delle società irregolari o di fatto)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo in lire 500 000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società

b) dalle società di fatto in lire 1 000 000 se nell'atto di regolarizzazione figurano beni già utilizzati dalla società di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa l'imposta e dovuta nella misura di lire 1 500 000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3 000 000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali

4 Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese

5 La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della società regolarizzata di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla data della regolarizzazione alla società preesistente ovvero ai soci limitatamente ai beni da essi conferiti

6 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione si considerano effettuati dalla società regolarizzata

7 Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge

8 Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili alle società semplici che svolgono attività agricola

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esistenti alla data del 19 febbraio 1996 Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500 000

9 Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto legge 10 luglio 1982 n 429 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982 n 516 non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale

Art 60

(Giochi e scommesse)

1 L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici disciplinate dalla legge 24 marzo 1942 n 315 e dal decreto legislativo 14 aprile 1948 n 496 e successive modificazioni sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole alimentari e forestali i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici società o allibratori da essi individuati La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2

2 Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n 400 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi funzionali e fiscali nonché al riparto dei relativi proventi Il regolamento è ispirato ai seguenti principi

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi se

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 63

(Giochi e scommesse)

1 *Identico*

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

condo criteri di efficienza e di economicità provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni anche comunitarie

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole alimentari e forestali dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali

3 Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942 n. 315 e al decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496 e successive modificazioni

4 Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto delle lotterie nazionali nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955 e alla legge 24 marzo 1942 n. 315 e successive modificazioni ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate»

5 Con effetto dal 1 gennaio 1997 sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 si ap

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 *Identico*

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

plica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 n. 1379 e successive modificazioni con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali da emanare entro il 30 giugno di ogni anno sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente e riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto non superiore a 300 miliardi di lire per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

8. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967 n. 699 e successive modificazioni ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986 n. 25 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. *Identico*

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali da emanare entro il 30 giugno di ogni anno sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto non superiore a 300 miliardi di lire per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici e librari **e per gli oneri derivanti dall'elevazione dal 5 al 10 per cento della riduzione sui contributi di cui al comma 8 dell'articolo 22**.

8. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967 n. 699 e successive modificazioni ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986 n. 25 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato **e restano acquisite all'erario**.

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9 Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1 000 miliardi per l'anno 1997 lire 1 060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1 120 miliardi per l'anno 1999

Art 61

(Beni immobili dello Stato)

1 Il Ministro del tesoro al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge 25 gennaio 1994 n 86 come sostituito dal comma 23 del presente articolo mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo nonchè mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n 86 del 1994

2 Si considerano di valore significativo gli immobili i diritti reali su immobili i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria

3 Ai fondi immobiliari di cui al presente articolo sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9 Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire **1 055** miliardi per l'anno 1997 lire **1 115** miliardi per l'anno 1998 e lire **1 175** miliardi per l'anno 1999

Art 64

(Beni immobili dello Stato)

1 Il Ministro del tesoro al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge 25 gennaio 1994 n 86 come sostituito dal comma **26** del presente articolo mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo nonchè mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n 86 del 1994

2 Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 26 settembre 1995, n 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n 503, dopo le parole «dei geometri» sono inserite le seguenti «, dei periti industriali»

3 Identico

4 Ai fondi immobiliari di cui al presente articolo sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del te

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al presente articolo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

4 L'elenco di cui al comma 3 comprende tra l'altro la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione compresi la natura la consistenza la destinazione urbanistica il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante

5 Tutte le amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge utilizzano o detengono a qualunque titolo anche per usi governativi beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 4 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini del presente articolo.

6 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al presente articolo e ha facoltà di assumere direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa anche gradualmente in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

soro per gli adempimenti di cui al presente articolo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

5 L'elenco di cui al comma 4 comprende tra l'altro la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione compresi la natura la consistenza la destinazione urbanistica il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante

6 Tutte le amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge utilizzano o detengono a qualunque titolo anche per usi governativi beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 5 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini del presente articolo.

7 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7 Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14 *bis* della citata legge n. 86 del 1994 come sostituito dal comma 23 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

8 Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al presente articolo nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14 *bis* della citata legge n. 86 del 1994 come sostituito dal comma 23 del presente articolo convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14 *bis* riducibile nella misura massima del 30 per cento.

9 Con lo stesso decreto di cui al comma 8 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto a parziale estinzione in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

10 Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 1 nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 14 sono versati

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8 Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14 *bis* della citata legge n. 86 del 1994 come sostituito dal comma **26** del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

9 Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al presente articolo nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14 *bis* della citata legge n. 86 del 1994 come sostituito dal comma **26** del presente articolo convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14 *bis* riducibile nella misura massima del 30 per cento.

10 Con lo stesso decreto di cui al comma 9 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto a parziale estinzione in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

11 Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 1 nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma **15** sono versati

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 *bis* della legge 25 gennaio 1994 n. 86 come sostituito dal comma 23 del presente articolo per il potenziamento dell'attività istituzionale

b) al Ministero dell'interno per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a) in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77

11 Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 1 a 10

12 Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386 convertito dalla legge 29 gennaio 1992 n. 35 **le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432**, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994 n. 724

13 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio

14 I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al presente articolo possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria qualunque sia il loro valore di stima mediante asta pubblica e qualora quest'ultima vada deserta mediante trattativa privata sulla base del miglior prezzo di mercato

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 *bis* della legge 25 gennaio 1994 n. 86 come sostituito dal comma **26** del presente articolo per il potenziamento dell'attività istituzionale

b) *identica*

12 Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 1 a **11**

13 Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386 convertito dalla legge 29 gennaio 1992 n. 35 e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994 n. 724

14 *Identico*

15 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

15 I procedimenti di cui al comma 14 qualunque sia il valore dei beni da alienare sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o nell'ipotesi di vendita a lotti la maggior parte di essi sono situati

16 I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 14

17 I contratti sono approvati e resi esecutivi rispettivamente dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2 000 milioni di lire dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2 000 milioni di lire dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire

18 Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati all'attualità dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio

19 Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro 20 mesi dalla stipula del contratto

20 In deroga alla legge 27 dicembre 1975 n. 790 i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti ricevuti ed autenticati esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente

21 È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

16 I procedimenti di cui al comma 15 qualunque sia il valore dei beni da alienare sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o nell'ipotesi di vendita a lotti la maggior parte di essi sono situati

17 I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 15

18 *Identico*

19 *Identico*

20 *Identico*

21 *Identico*

22 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

detta Amministrazione non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato

22 Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560 la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari di immobili per civile abitazione procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità

a) è garantito il diritto di prelazione agli inquilini o ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione al momento della presentazione della domanda di acquisto

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

23 Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floreali, mercato dei fiori», a seguito dei lavori di arginatura, rettificazione e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

24 Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993 n. 560 la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) è garantito il diritto di abitazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare **In tal caso può essere venduta a terzi esclusivamente la nuda proprietà**, per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap* tale limite è aumentato del 20 per cento

c) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato diminuito del 30 per cento fatta salva la possibilità in caso di difforme valutazione di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale

d) i soggetti alienanti di cui al presente comma sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati

e) il 10 per cento del ricavato della dimissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i **pagamenti** al momento della presentazione della domanda di acquisto

b) è garantito **il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti**, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap* tale limite è aumentato del venti per cento

c) **il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate,**

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato **degli alloggi liberi** diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità in caso di difforme valutazione di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale

e) *identica*

f) *identica*

25 Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fis-

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23 L'articolo 14 *bis* della legge 25 gennaio 1994 n. 86 introdotto dal decreto legge 26 settembre 1995 n. 406 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995 n. 503 è sostituito dal seguente

«Art. 14 *bis* - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili) - 1 In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14 le quote del fondo possono essere sottoscritte entro un anno dalla sua costituzione con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute anche indirettamente dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12 commi 1, 2 lettere a) d) e) l) m) o) p) r) s *bis*) e 6 e l'articolo 14 commi 7 e 8. Si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 12 commi 4 e 5.

2 Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile neanche indirettamente da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia ai fini della presente disposizione nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13 comma 8 è determi-

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari e immobiliari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.

26 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo

3 Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti che effettuano conferimenti in natura di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo esclusivamente con apporti in denaro anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e semprechè il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari. fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e semprechè detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

4 Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto. la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.

5 Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 commi 6 e 6 ter.

6 Con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 comma 3 la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e ove esistente dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti.

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

9. Qualora decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi im-

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ponibili ovvero a perdite deducibili per l'apporto al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono ai fini delle imposte sui redditi il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.

11 Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9 è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

12 I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire risultante dalla relazione di cui al comma 4 sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti le intese i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convo-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cati le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze mancholezze errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione al fondo nè ai soggetti cui sono stati trasmessi in tutto ovvero anche solo in parte i relativi diritti.

13 Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6 per le quote di propria pertinenza il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

14 Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993 n. 432.

15 Gli enti locali territoriali sono autorizzati fino a concorrenza del valore dei beni conferiti ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1 secondo le modalità di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6 per le quote di propria pertinenza gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

16 Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 nonché alla riduzione del debito complessivo.

17 Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione»

24 Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permutazioni, valorizzazione e gestione dei beni potranno essere effet-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

27 *Identico*

a) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tuare anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909 n. 454 nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione nonché permuta dei beni che interessino enti locali anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142

c) alla determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore su indicazione del Ministro della difesa presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa. L'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, se cono appositi programmi, il Ministero

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

26 I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al presente articolo nè alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti.

27 I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo con le seguenti modalità anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente

b) per i beni mobili registrati alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio

c) per i beni immobili alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 28

28 Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994 fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

29 Le schede compilate ai sensi del comma 28 contengono l'attestazione da parte

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

29 *Identico*

30 *Identico*

a) *identica*

b) *identica*

c) per i beni immobili alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma **31**

31 *Identico*

32 Le schede compilate ai sensi del comma **31** contengono l'attestazione da parte

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

30 L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze entro sessanta giorni sentito l'amministratore dell'Ente verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

31 Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE SANZIONI SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI E ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art 62

(Disposizioni in materia di accertamento riscossione sanzioni semplificazioni di adempimenti formali e organizzazione della amministrazione finanziaria)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

33 *Identico*

34 *Identico*

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE SANZIONI SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI E ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art 65

(Disposizioni in materia di accertamento riscossione sanzioni semplificazioni di adempimenti formali e organizzazione della amministrazione finanziaria)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del decreto legge 31 settembre 1994 n. 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1994 n 656 con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 e dei commi da 5 a 8 dell'articolo 42 della presente legge

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi ispezioni e verifiche

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi ispe

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1994 n 656 **nonchè della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, secondo il criterio indicato alla lettera i)**, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 e dei commi da 5 a 8 dell'articolo **44** della presente legge

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni e verifiche di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra tributari

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 tranne quelli di cui agli articoli 2 comma 3 e 4 dello stesso decreto previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g),

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa limitatamente agli

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

elementi dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione limitatamente alla relativa quota di reddito

1) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia

2 I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53 comma 1 ad esclusione di quelli indicati alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria appositi questionari approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* che il contribuente deve ritrasmettere dopo averli debitamente compilati alla medesima amministrazione All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima negli anni 1995 e 1996 quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coinci-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1) *identica*

2 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata i contribuenti devono provvedere autonomamente anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a fornire i dati all'amministrazione finanziaria indicando comunque il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e non si applicano per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

3 I dati di cui al comma 2 possono essere trasmessi su supporto magnetico in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile nè è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4 Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5 Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62 *bis* del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti stu-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 *Identico*

4 *Identico*

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998

6 Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996 saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce «Valore dei beni strumentali» alla voce «Compensi» con esclusione della variabile «Spese per il personale» e al fattore di adeguamento.

7 Gli accertamenti di cui al comma 6 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri ridotto del menzionato importo può essere operato senza applicazioni di sanzioni e in interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati entro il suddetto termine in un apposito

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ta sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

8 Con il decreto di cui al comma 4 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico aziendale quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.

9 In deroga all'articolo 5 comma 1 per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

10 Durante l'assenza del titolare dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata a titolo di temporanea reggenza con il procedimento previsto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

11 Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 10 e in particolare gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980 n. 146 e 7 del decreto legge 10 gennaio 1983 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 1983 n. 52 e 7 ottavo comma primo periodo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8 *Identico*

9 In deroga all'articolo 6 comma 1 per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

10 *Identico*

11 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del decreto legge 30 settembre 1982 n 688 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1982 n 873

12 Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3 comma 196 della legge 28 dicembre 1995 n 549 sono destinate a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 b) le somme di cui all'articolo 42 comma 7 della presente legge c) le somme derivanti dall'articolo 15 commi 1 e 2 del decreto legge 30 dicembre 1993 n 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n 133 d) gli importi risultanti dall'applicazione alle somme riscosse ai sensi del comma 1 del presente articolo delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto legge n 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 195 della citata legge n 549 del 1995

13 All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n 549 il comma 194 è sostituito dal seguente

«194 Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legge 27 aprile 1990 n 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n 165 a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente al netto degli incrementi di gettito derivanti dall'andamento dell'economia e di quelli anche indiretti indotti da modifiche normative sulle basi imponibili sulle aliquote e sui tempi di riscossione»

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

12 Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3 comma 196 della legge 28 dicembre 1995 n 549 sono destinate a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 1994 n 564 convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994 n 656 b) le somme di cui all'articolo **44** comma 7 della presente legge c) le somme derivanti dall'articolo 15 commi 1 e 2 del decreto legge 30 dicembre 1993 n 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n 133 d) gli importi risultanti dall'applicazione alle somme riscosse ai sensi del comma 1 del presente articolo delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto legge n 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 195 della citata legge n 549 del 1995

13 All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n 549 il comma 194 è sostituito dal seguente

«194 Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7 comma 4 del decreto legge 27 aprile 1990 n 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n 165 a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento **alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e** all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente al netto **dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito** indotti da modifiche normative sulle basi imponibili sulle aliquote e sui tempi di riscossione»

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

14 Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa assoggetta ai principi di legalità imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica società o ente con o senza personalità giuridica che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda trasformazione fusione scissione di società o enti possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

14 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta sia incapace anche transitoriamente di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti sul conseguimento di licenze concessioni autorizzazioni amministrative abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario ovvero determinate da fatto doloso di terzi da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva

m) previsione ove possibile di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la solle

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cita esecuzione del provvedimento previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

o) revisione della disciplina e ove possibile unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare

15 Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari in mo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

do da assicurare ove possibile la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi al fine di

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto razionalizzandone il contenuto

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori in una sezione della dichiarazione dei redditi

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione riscossione e accertamento

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione riscossione accertamento e contenzioso effettuazione di versamenti unitari anche in unica soluzione con eventuale compensazione in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi delle parti attive e passive con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore istituzione di una commissione nominata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte entro il 30 giugno 1997 in ordine a quanto previsto dalla presente lettera

c) possibilità di prevedere la segnalazione a cura del concessionario della ri

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

scossione nell'ambito della procedura di conto fiscale del mancato versamento da parte di contribuenti che con continuità effettuano il versamento di ritenute fiscali

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa

2) l'esecuzione di controlli automatici il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi

3) l'estensione anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese per i commercialisti per i professionisti abilitati per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

capitali in relazione alle proprie dichiarazioni

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati quali bonifici bancari carte di credito e assegni previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione da parte del sistema informativo dei dati dei versamenti autoliquidati anche attraverso procedure telematiche per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari istituzione di una commissione nominata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti uno rappresentante delle regioni uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale attribuzione alla commissione del compito di stabilire entro il 30 giugno 1997 le modalità attuative del sistema da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi individuazione entro il predetto termine da parte della commissione dei soggetti destinatari dei singoli versamenti tenuto conto della esi

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

genza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze dipartimento del territorio della gestione degli atti immobiliari e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere

i) semplificazione anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi all'imposta sul valore aggiunto alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991 n. 358 al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio

16 I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) d) e) h) i) e l) del comma 15 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legi

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

16 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

slativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *b) c) f) g) e m)* del medesimo comma 15 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera *b)* del citato comma 15 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale di cui alla stessa lettera *b)* nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari ai redditi alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali da presentare in unica sede.

17 Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

18 Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza nel corso di accessi ispezioni e verifiche la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa ripetuti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati.

b) al riordino della disciplina delle opzioni unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse e delle relative revo-

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

17 *Identico*

18 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che anche tramite il servizio postale alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti

c) alla previsione in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto con contestuale riconoscimento del credito della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio ovvero nella dichiarazione annuale

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977 n. 31

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo

19 Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari secondo i seguenti principi e criteri direttivi

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993 n. 567

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

19 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contraenti dei concessionari della riscossione delle banche dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa

20 La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio approvata con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986 già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3 comma 157 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997

21 Gli schemi dei decreti legislativi che attuano i principi ed i criteri direttivi stabiliti ai commi 1, 14, 15 e 19 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle medesime Commissioni possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o più decreti legislativi.

22 Le disposizioni recate dal presente articolo devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.

Art 63

(Interessi per rapporti di credito e debito di imposta)

1 Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni nelle misure del

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

20 *Identico*

21 *Identico*

22 *Identico*

Art 66

(Interessi per rapporti di credito e debito di imposta)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1997 rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n. 29 e successive modificazioni nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1997 nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 64

*(Delega per il riordino
della finanza regionale e locale)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni anche in materia di accertamento di riscossione di sanzioni di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato delle regioni delle province autonome e degli

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Art. 67

*(Delega per il riordino
della finanza regionale e locale)*

1. *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

enti locali occorrenti per le seguenti ri forme del sistema tributario

a) istituzione dell'imposta regionale sul le attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle per sone fisiche con una aliquota compresa tra lo 05 e 11 per cento e contemporanea abolizione

1) dei contributi per il Servizio sani tario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n 41 e successive modificazioni del contributo dello 02 per cento di cui all'articolo 1 terzo comma del la legge 31 dicembre 1961 n 1443 e all'ar ticolo 20 ultimo comma della legge 12 agosto 1962 n 1338 e della quota di con tributo per l'assicurazione obbligatoria con tro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni eco nomiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989 n 88

2) dell'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917

3) dell'imposta comunale per l'eserci zio di imprese e di arti e professioni di cui al titolo I del decreto legge 2 marzo 1989 n 66 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989 n 144

4) della tassa sulla concessione gover nativa per l'attribuzione del numero di par tita IVA di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Re pubblica 26 ottobre 1972 n 641

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto legge 30 settembre 1992 n 394 convertito con mo dificazioni dalla legge 26 novembre 1992 n 461

b) revisione degli scaglioni delle ali quote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

c) previsione di una disciplina transito ria volta a garantire la graduale sostituzio

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a)

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione

1) delle tasse sulla concessione comunale di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n 702 convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 1979 n 3

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n 507 e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970 n 281

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica di cui all'articolo 24 del decreto legge 28 febbraio 1983 n 55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983 n 131

4) dell'imposta erariale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977 n 952

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3 comma 48 della legge 28 dicembre 1995 n 549

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso compresi quelli giudiziari della proprietà di immobili nonchè quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990 n. 142 attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite

2 Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1 lettera a) sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi

a) previsione del carattere reale dell'imposta

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi nei confronti degli imprenditori individuali delle società degli enti commerciali e non commerciali degli esercenti arti e professioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni dei redditi in particolare determinazione della base imponibile

1) per le imprese diverse da quelle creditizie finanziarie ed assicurative sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali i costi della produzione di cui al primo comma lettera B) numeri 6) 7) 8) 10) lettere a) e b) 11) e 14) dello stesso articolo 2425 esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2 Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 l'ammontare dei costi per materie prime sussidiarie di consumo e per merci e servizi con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione

4) per i produttori agricoli titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione esclusi quelli per il personale e per accantonamenti

5) per le banche e per le società finanziarie sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio

6) per le imprese di assicurazione sottraendo dall'ammontare dei premi incassati al netto delle provvigioni l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie

7) per gli enti non commerciali per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche relativamente all'attività non commerciale in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8) per gli esercenti arti e professioni sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione diversi da quelli per il personale degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio per taluni settori con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e in particolare per le aziende creditizie e le società finanziarie in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi per le imprese di assicurazione in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e per le imprese agricole in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 1 lettera a) gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e comunque inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla

f) possibilità di prevedere anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per categorie di soggetti passivi o anche su base territoriale in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare con legge le procedure applicative dell'imposta ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche opportunamente integrata

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione ai controlli e agli accertamenti dell'imposta

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni delle province e dei comuni collaborando anche tramite apposite commissioni paritetiche alla stesura dei programmi di accertamento segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi

o) attribuzione allo Stato per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime

q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attività produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale l'aliquota massima non può essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima

r) possibilità con i decreti di cui al comma 10 di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e)

3 In attuazione della semplificazione di cui al comma 1 la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1 lettera b) è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 1 lettera a) e dall'istitu-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione dell'addizionale di cui al comma 4 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro in particolare l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari finalizzata soprattutto a favorire le famiglie numerose rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito

4 La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1 lettera a) è informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'impo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sta sul reddito delle persone fisiche prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e in mancanza dalla dichiarazione dei sostituti di imposta

d) applicazione per la riscossione della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione

5 La disciplina transitoria di cui al comma 1 lettera c) è informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato delle regioni e degli altri enti locali

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti indicati nel comma 4 lettera b) al massimo per i primi due periodi di imposta

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni a decorrere dal periodo di pagamento in corso alla data del 1 gennaio 1997

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità anche in presenza dei nuovi tributi regionali considerando per quanto riguarda il fon-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

do sanitario come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto della quota attribuita allo Stato di cui alla lettera o) del comma 2

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 2 con la previsione qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti del riversamento allo Stato dell'eccedenza

6 La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 1 lettera c) è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi determinati di intesa con le regioni che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale

7 La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 1 lettera e) è informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione per quanto attiene alle fattispecie imponibili ai soggetti passivi e all'quota massima nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero

c) previsione dell'approvazione da parte delle province e dei comuni delle tariffe

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6 *Identico*

7 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione riscossione e contabilizzazione dell'imposta con obbligo di riversare alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

1) stabilendo ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992 che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria

2) disciplinando ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 i soggetti passivi ivi contemplati

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa prevedendo altresì l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita

g) revisione della disciplina dell'imposta sulla pubblicità con attribuzione ai comuni della facoltà di sottoporre ad autorizzazione le iniziative pubblicitarie da indicare con regolamento che incidono sull'arredo urbano e di prevedere per le iniziative autorizzate il pagamento di un canone secondo la tariffa stabilita nello stesso regolamento

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto oltre che delle esigenze del bilancio del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo attribuzione del potere di equiparare alle concessioni al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere le occupazioni abusive

ι) facoltà di applicazione per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 riguardanti la riscossione coattiva delle tasse delle imposte indirette dei tributi locali e di altre entrate

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale

8 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentita per quelli riguardanti le regioni la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo nell'emanazione dei decreti legislativi è tenuto ad uniformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari nelle parti in cui esprimano indirizzi identici nei limiti dei principi e criteri direttivi posti dal presente articolo e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in sede di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria.

9 L'attuazione della delega di cui al comma 1 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà altresì assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.

10 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con gli effetti e nei limiti di cui al comma 8.

11 Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali regioni ed enti locali secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni province e comuni del flusso delle informazioni conte

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8 *Identico*

9 *Identico*

10 *Identico*

11 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a) delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema

12 Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni anche per favorire il recupero dell'evasione è disposta la revisione generale delle zone censuarie delle tariffe d'estimo della qualificazione classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie secondo i seguenti principi

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta in sede di prima applicazione è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento al fine di determinare la redditività media ordinariamente rtraibile dalla unità immobiliare ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nel caso di dissenso la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d)

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni delle province e dei comuni

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

12 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita

13 Gli effetti dei regolamenti di cui al comma 12 decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emanazione

14 Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dai commi 8 primo periodo e 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997

15 Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 546 come sostituito dall'articolo

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

13 **Nei regolamenti di cui al comma 12 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi**

14 Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica **considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente**. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dai commi 8 primo periodo e 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997

15 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo 15 della legge 11 novembre 1982 n 828 ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1 dicembre 1986 n 879 e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992 n 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999 I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FISCALE

Art 65

(Delega in materia di attività finanziaria e di reddito di impresa)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di in-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 68

(Competenza della Regione siciliana)

1 La Regione siciliana provvede con propria legge alla istituzione ed alla disciplina dei tributi di cui all'articolo 67, nel rispetto dei relativi principi, compresi quelli di cui al comma 9 del medesimo articolo, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FISCALE

Art 69

(Delega in materia di attività finanziaria e di reddito di impresa)

1 *Identico*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vestimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti di altri valori mobiliari nonché di valute e metalli preziosi introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari con o senza attività sostanziali possibilità anche ai fini di semplificazione di prevedere esclusioni anche temporanee dalla tassazione o franchigie

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fatti specie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b) con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivan

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti da cessioni di partecipazioni qualificate detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi

h) introduzione di meccanismi corretti vi volte a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) con seguiti a seguito di realizzo

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento previsione dell'applicazione in ogni caso ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento differenziazione delle aliquote nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione in funzione della durata degli strumenti fa

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

l) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vorendo quelli più a lungo termine trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 ed enti di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c) del medesimo testo unico non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239 emanato in attuazione dell'articolo 3 comma 168 della legge 28 dicembre 1995 n. 549

m) nel rispetto dei principi indicati alla lettera l) possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41 comma 1 lettera e) del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l) sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e in particolare applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i) coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i)

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

m) *identica*

n) *identica*

o) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g) revisione della disciplina contenuta nel decreto legge 28 giugno 1990 n 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n 227 ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legge 28 gennaio 1991 n 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n 102 e successive modificazioni ed integrazioni nonché con il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996 n 239 e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 600 introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a sei mesi dalla loro pubblicazione

2 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di riorganizzazione delle attività produttive con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) previsione per le plusvalenze realizzate relative ad aziende complessi aziendali partecipazioni in società controllate o collegate semprechè possedute per un pe

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

p) *identica*

q) *identica*

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a **nove** mesi dalla loro pubblicazione

2 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riodo non inferiore a tre anni solari di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 1 lettera e)

b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 544 per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea

c) previsione per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonché per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b) con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a)

d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva per le operazioni indicate nelle lettere precedenti di natura elusiva previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere

e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c) prevedendo la possibilità di introdurre criteri di dilazione eventualmente differenziati

f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali

g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le dispo

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 544

3 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi concernenti il riordino dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari pubblici e privati trattati nei mercati regolamentati italiani

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento alla remunerazione ordinaria derivante dagli incrementi del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 semprechè derivanti da conferimenti in denaro effettivamente eseguiti rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996 possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura com

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 *Identico*

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 1

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento l'imposta sostitutiva non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile potrà essere prelevata a carico delle riserve **da affrancare** e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n 3278 e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 642 anche al fine di evitare disparità di trattamento

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 1 compensazione ai soli fini della lettera e) con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva negli altri casi l'ammontare del credito di im-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento l'imposta sostitutiva non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 600 procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione

4 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari

5 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi da 1 a 3 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4

6 L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997 nonché maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999

Art 66

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1 All'articolo 46 comma 2 lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 e successive modificazioni la parola «decuplo» è sostituita dalla seguente «ventuplo» Il prospetto dei coef

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

l) *identica*

4 *Identico*

5 *Identico*

6 *Identico*

Art 70

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

Identico

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e successive modificazioni è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati agli atti giudiziari pubblicati o emanati alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46 comma 2 lettere a) e b) del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e successive modificazioni nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

Art. 67

(Delega relativa ai contribuenti minori e marginali e alle nuove iniziative produttive)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 71

(Semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1 Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adem

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la semplificazione degli adempimenti contabili per contribuenti di minori dimensioni la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto del reddito e dell'imposta sul reddito per i contribuenti marginali nonché per le agevolazioni alle nuove iniziative produttive secondo i seguenti principi e criteri direttivi

a) previsione di un regime semplificato degli adempimenti documentali e contabili per le persone fisiche che esercitano attività di impresa arti e professioni di minori dimensioni individuate in base all'ammontare delle operazioni attive comunque non superiore a cinquanta milioni di lire all'ammontare degli acquisti alla mancanza di dipendenti e collaboratori all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e di beni strumentali di modesto valore il regime semplificato riguarda l'emissione la conservazione e l'annotazione cumulativa con periodicità mensile delle fatture e dei corrispettivi la conservazione e la registrazione delle fatture di acquisto e della documentazione di spesa l'effettuazione delle annotazioni su prospetti contenenti l'indicazione delle operazioni attive degli acquisti e delle liquidazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'indicazione delle rimanenze nella dichiarazione dei redditi fermi restando gli obblighi di certificazione dei corrispettivi adeguamento della disciplina delle sanzioni relative agli obblighi predetti

b) previsione di un regime semplificato degli adempimenti contabili e di un regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto del reddito e delle imposte sui redditi per le persone fisiche che esercitano attività di impresa arti e professioni di minime dimensioni individuate in base all'ammontare delle operazioni attive comunque non superiore a venti milioni di lire all'ammontare degli acquisti alla mancanza di dipendenti e collaboratori all'utilizzo di locali con bassa rendita catastale e

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

piere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 2 a condizione che nell'anno solare precedente

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi, a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano con temporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata,

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi,

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire,

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a)

2 Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisi

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di beni strumentali di modesto valore alla mancata effettuazione di cessioni all'esportazione il regime semplificato riguarda l'emissione solo su richiesta del cliente e la conservazione delle fatture la richiesta e la conservazione della documentazione degli acquisti l'effettuazione delle annotazioni su prospetti la presentazione di un modello di pagamento contenente anche l'indicazione delle caratteristiche essenziali dell'attività svolta che tenga luogo delle dichiarazioni annuali la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto avviene applicando percentuali con riguardo alle attività artistiche o professionali di prestazioni di servizi di cessioni di beni prevalentemente esercitate all'imposta sul valore aggiunto corrispondente alle operazioni imponibili effettuate la determinazione forfettaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo avviene applicando percentuali con riguardo alle attività prevalentemente esercitate all'ammontare del volume d'affari e dei compensi non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto percepiti nell'esercizio la determinazione forfettaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riservata ai soggetti di cui alla presente disposizione che abbiano altri redditi di ammontare minimo avviene applicando al reddito determinato secondo quanto indicato la percentuale stabilita e l'imposta che ne risulta è versata al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle ritenute subite e unitamente all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale previa indicazione sul modello di pagamento previsto per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto e senza presentazione della dichiarazione dei redditi previsione dell'opzione per il regime normale delle modalità di accesso al regime forfettario per i soggetti che iniziano l'attività e del termine di cessazione del regime forfettario in caso di superamento dei limiti indicati

c) previsione della possibilità di adeguamento dei regimi di cui alle lettere a)

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

che esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 1 possono

a) **annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972 Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze,**

b) **annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a), la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n 600 del 1973,**

c) **conservare, ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 600 del 1973 la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi**

3 Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e b) con riferimento alla progressiva applicazione degli studi di settore

d) previsione di un regime agevolato per la determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni da applicare ai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 che intraprendono anche nelle forme societarie di cui all'articolo 5 del predetto testo unico l'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni a decorrere dal 1 gennaio 1997 da individuare escludendo coloro che già esercitano le attività stesse o vi subentrino o che abbiano cessato le attività stesse in periodi immediatamente precedenti o che abbiano partecipato ad imprese familiari o ad aziende coniugali e le attività che in relazione al numero di addetti all'entità dei beni strumentali o al volume d'affari risultino di notevole entità con previsione del regime applicabile in caso di superamento dei limiti in corso d'anno il regime agevolato comporta l'esclusione dal concorso alla determinazione dei redditi indicati di un importo compreso tra lire 15 milioni e lire 30 milioni per il periodo di imposta in corso e per i due successivi

e) previsione di un regime semplificato degli adempimenti documentali e contabili e di un regime agevolato e forfettario dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per le organizzazioni senza scopo di lucro ad eccezione di quelle di grande rilevanza economica

2 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari

3 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 2 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

4 I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 1

5 Qualora uno dei requisiti di cui al comma 1 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, la pena pecuniaria da lire 500 000 a lire 5 milioni, la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza

6 Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, e successive modificazioni

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previo parere delle Commissioni di cui al comma 2

4 Dall'attuazione della delega prevista dal presente articolo non devono derivare per il bilancio dello Stato nuovi o maggiori oneri anche in termini di minori entrate

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art 72

(Determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito dei contribuenti minimi)

1 Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei successivi commi se nell'anno solare precedente

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire, a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio,

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni,

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione,

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a)

2 Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600,

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente, entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione,

e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi

3 Nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, e determinata forfettariamente, in relazione all'attività

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 73 per cento,
- b) imprese aventi per oggetto altre attività 60 per cento,
- c) esercenti arti e professioni 84 per cento

4 Il regime di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1

5 I soggetti indicati nel comma 1 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio

6 I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 1

7 Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 75 per cento,**
- b) imprese aventi per oggetto altre attività 61 per cento,**
- c) esercenti arti e professioni 78 per cento**

8 I soggetti di cui al presente articolo possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 2, il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 7 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite

9 Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti

10 Qualora uno dei limiti previsti al comma 1 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, la pena pecuniaria da lire 500 000 a lire 5 milioni,

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza

11 Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui al presente articolo a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorchè di competenza di tali periodi, mentre quelli che, ancorchè di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui al presente articolo

12 Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario del presente articolo ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti

13 In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina e ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario, l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria e ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art 68

(Disposizioni in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di riordinare secondo criteri di unitarietà e coordinamento la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette erariali e locali nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali

2 Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi

a) definizione della nozione di ente non commerciale conferendo rilevanza ad ele

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario

14 Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, e successive modificazioni

Art 73

(Decorrenza)

1 Le disposizioni degli articoli 71 e 72 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997

Art 74

(Disposizioni in materia di enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1 Identico

2 Identico

a) identica

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

menti di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali aventi **esclusivo** fine sociale per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione per gli enti di tipo associativo da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni ai sovventori in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive

f) previsione anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni di obblighi contabili di bilancio o rendiconto con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente differenziati in relazione alle entrate complessive anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d) previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali

h) previsione di un regime agevolato semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all'imposta sugli spettacoli

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali aventi fine sociale per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3 Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49.

4 La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi

a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali e delle cooperative sociali con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione per l'applicazione del regime agevolato di espresse disposizioni sta-

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3 *Identico*

4 *Identico*

a) *identica*

b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri **istituiti dalle regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49**, e delle cooperative sociali con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste in ragione del valore sociale degli stessi;

c) previsione per l'applicazione del regime agevolato di espresse disposizioni sta-

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità

d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie

e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate entro limiti predeterminati in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato

f) previsione di regimi agevolati ai fini delle imposte sui redditi per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi anche in ipotesi di attività occasionali purchè svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi

g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f)

5 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari

6 Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate con uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 3 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 5

7 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri delle finanze del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale da emanare entro il 31 dicembre 1997 è istituito un organismo di controllo

8 L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce anche con emissione di pareri e deliberazioni l'uniforme applicazione della normativa

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità **con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti**

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

5 *Identico*

6 *Identico*

7 *Identico*

8 *Identico*

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 1 e 3. Esso è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.

9 L'organismo di controllo ha altresì il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

10 Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999 si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

(Devoluzioni delle entrate)

1 Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno definite, ove necessario, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 70

(Entrata in vigore)

1 La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1997.

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

9 *Identico*

10 *Identico*

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

(Devoluzioni delle entrate)

Identico

Art. 76

(Entrata in vigore)

Identico

(Segue Testo apportato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 1
(articolo 11 comma 1)

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EUO INDENNIZZO PER I
DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993 N 29

Categoria di menomazione
di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente
della Repubblica 30 di-
cembre 1981 n 834

Misura

| | |
|-------------------|---|
| Prima categoria | due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda |
| Seconda categoria | 92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Terza categoria | 75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Quarta categoria | 61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Quinta categoria | 44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Sesta categoria | 27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Settima categoria | 12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Ottava categoria | 6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |

Menomazioni della inte-
grità fisica di cui alla ta-
bella B allegata al decreto
del Presidente della Re-
pubblica 30 dicembre
1981 n 834

Misura

| | |
|--|---|
| Per tutte le menoma- zioni ivi previste | 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
|--|---|

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TABELLA 1
(articolo 13 comma 1)

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQVO INDENNIZZO PER I
DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993 N 29

Identica

(Segue Testo apportato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 2

(articolo 21 comma 11)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario

| N rate Colonna 1 | Quota capitale Colonna 2 | Quota interesse Colonna 3 | Rata anticipata Colonna 4 | Debito residuo Colonna 5 |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 0 040127 | - | 0 040127 | 0 959873 |
| 2 | 0 027329 | 0 012798 | 0 040127 | 0 932544 |
| 3 | 0 027693 | 0 012434 | 0 040127 | 0 904851 |
| 4 | 0 028062 | 0 012065 | 0 040127 | 0 876789 |
| 5 | 0 028436 | 0 011691 | 0 040127 | 0 848353 |
| 6 | 0 028816 | 0 011311 | 0 040127 | 0 819537 |
| 7 | 0 029200 | 0 010927 | 0 040127 | 0 790337 |
| 8 | 0 029589 | 0 010538 | 0 040127 | 0 760748 |
| 9 | 0 029984 | 0 010143 | 0 040127 | 0 730764 |
| 10 | 0 030383 | 0 009744 | 0 040127 | 0 700381 |
| 11 | 0 030789 | 0 009338 | 0 040127 | 0 669592 |
| 12 | 0 031199 | 0 008928 | 0 040127 | 0 638393 |
| 13 | 0 031615 | 0 008512 | 0 040127 | 0 606778 |
| 14 | 0 032037 | 0 008090 | 0 040127 | 0 574741 |
| 15 | 0 032464 | 0 007663 | 0 040127 | 0 542277 |
| 16 | 0 032897 | 0 007230 | 0 040127 | 0 509380 |
| 17 | 0 033335 | 0 006792 | 0 040127 | 0 476045 |
| 18 | 0 033780 | 0 006347 | 0 040127 | 0 442265 |
| 19 | 0 034230 | 0 005897 | 0 040127 | 0 408035 |
| 20 | 0 034687 | 0 005440 | 0 040127 | 0 373348 |
| 21 | 0 035149 | 0 004978 | 0 040127 | 0 338199 |
| 22 | 0 035618 | 0 004509 | 0 040127 | 0 302581 |
| 23 | 0 036093 | 0 004034 | 0 040127 | 0 266488 |
| 24 | 0 036574 | 0 003553 | 0 040127 | 0 229914 |
| 25 | 0 037061 | 0 003066 | 0 040127 | 0 192853 |
| 26 | 0 037556 | 0 002571 | 0 040127 | 0 155297 |
| 27 | 0 038056 | 0 002071 | 0 040127 | 0 117241 |
| 28 | 0 038564 | 0 001563 | 0 040127 | 0 078677 |
| 29 | 0 039078 | 0 001049 | 0 040127 | 0 039599 |
| 30 | 0 039599 | 0 000528 | 0 040127 | 0 000000 |
| | 1 000000 | 0 203810 | 1 203810 | |

(Segue Testo proposto dalle Commissioni riunite)

TABELLA 2
(articolo 23 comma 11)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario

Identica

(Segue Testo apportato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 3
(articolo 66 comma 1)

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per cento

| Eta del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
|---|--------------|
| da 0 a 20 | 19 |
| da 21 a 30 | 18 |
| da 31 a 40 | 17 |
| da 41 a 45 | 16 |
| da 46 a 50 | 15 |
| da 51 a 53 | 14 |
| da 54 a 56 | 13 |
| da 57 a 60 | 12 |
| da 61 a 63 | 11 |
| da 64 a 66 | 10 |
| da 67 a 69 | 9 |
| da 70 a 72 | 8 |
| da 73 a 75 | 7 |
| da 76 a 78 | 6 |
| da 79 a 82 | 5 |
| da 83 a 86 | 4 |
| da 87 a 92 | 3 |
| da 93 a 99 | 2 |

(Segue *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TABELLA 3
(articolo 70 comma 1)

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Identica

